



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 827
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di sabato 25 novembre 2017

INDICE**Commissioni permanenti**5^a - Bilancio:*Plenaria (pomeridiana)* Pag. 3

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, Popolari per l'Italia, Riscossa Italia): GAL (DI, GS, PpI, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: Misto-FdI-AN; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Lega per Salvini Premier: Misto-LpSP; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

BILANCIO (5^a)

Sabato 25 novembre 2017

Plenaria

838^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando e il sottosegretario di Stato per il medesimo dicastero Baretta.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(2960) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020

- **(Tab. 1)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020 *(limitatamente alle parti di competenza)*
- **(Tab. 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020 *(limitatamente alle parti di competenza)*
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella odierna seduta antimeridiana.

Il presidente TONINI (PD) avverte che i relatori propongono le seguenti riformulazioni degli emendamenti 3.162 (testo 2), 16.66 (testo 2), 16.71 (testo 4), 17.0.9 (testo 2), 20.0.7 (testo 2), 21.0.17 (testo 2), 22.1 (testo 3), 25.10 (testo 2), 29.0.24 (testo 2), 30.0.3 (testo 2), pubblicate in allegato, nonché l'emendamento 30.0.43 (testo 3), già presentato dai relatori corredato da relazione tecnica illustrativa.

La senatrice BULGARELLI (M5S) ritira gli emendamenti 22.0.16 e 22.0.34.

La relatrice ZANONI (*PD*) informa che è stato presentato l'emendamento 88.0.1 (testo 3), pubblicato in allegato, frutto di una riflessione congiunta tra il firmatario, senatore Mucchetti, i relatori e il Governo. La medesima procedura di intesa tra firmatari di emendamenti, relatori e rappresentante del Governo è stata seguita per alcune ulteriori riformulazioni che sono nella corrente seduta presentate ai Commissari, già citati dal Presidente.

Il vice ministro MORANDO fa presente che il testo dell'emendamento 88.0.1 (testo 3) è stato redatto intervenendo su una proposta emendativa di matrice parlamentare proprio per valorizzare detta iniziativa. Fa inoltre presente che il testo dell'emendamento sarà suscettibile di un'ulteriore modifica volta a prevedere che il gettito stimato dalla *web tax* sia destinato al Fondo esigenze indifferibili. Le previsioni di introito saranno dettagliate nella relazione tecnica che verrà depositata sollecitamente.

Il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*) si riserva, alla luce dei chiarimenti del rappresentante del Governo, di esprimere una valutazione sull'emendamento solo successivamente all'esame della relazione tecnica.

Il presidente TONINI fa presente che, data la complessità del testo, esso sarà posto in votazione in una seduta successiva a quella odierna.

Il senatore MUCCHETTI (*PD*) illustra quindi l'emendamento a sua firma 88.0.1 (testo 3), volto a introdurre per la prima volta in Italia una tassazione dei ricavi per le attività delle imprese nel campo digitale. Fa presente che si introduce una base informativa e un quadro giuridico che considera l'individuazione di una stabile organizzazione per le multinazionali del settore digitale, anche in assenza di una dichiarazione delle stesse. Inoltre, si fornisce una base operativa per l'Agenzia delle entrate rispetto ai presupposti di gettito. Si individua poi l'aliquota del 6 per cento dei ricavi: tale percentuale viene considerata un punto di equilibrio nella tassazione, alla luce delle difficoltà di individuare con esattezza il reddito delle imprese, poiché i bilanci non vengono redatti in Italia. Si è intesa mantenere una differenziazione con le imprese italiane operative nel mondo del *web*, con una disciplina compatibile con il quadro giuridico europeo e i più recenti orientamenti giurisprudenziali comunitari, volti a contrastare le condotte fiscalmente elusive. Il meccanismo è quello, per le imprese italiane, della compensazione d'imposta. Sottolinea inoltre che quali sostituti d'imposta vengono individuati gli intermediari finanziari autorizzati ad operare in Italia, i quali soli possono tracciare i pagamenti e applicare l'aliquota. In tal modo, si supera la difficoltà di individuare singolarmente i clienti. Fa presente che ulteriori elementi di dettaglio dovranno essere definiti con normativa di rango non primario.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) ricorda di avere a sua volta presentato una proposta emendativa sulla materia della *web tax* di tenore

diverso. Prendendo tuttavia atto positivamente del primo passo posto in essere dalle forze politiche di maggioranza, si riserva un'attenta valutazione del nuovo testo e della relativa relazione tecnica.

Il presidente TONINI avverte che si passa all'esame degli emendamenti già segnalati e accantonati nelle scorse sedute, a partire da quelli riferiti all'articolo 3.

La relatrice ZANONI (*PD*) rileva preliminarmente che proporrà di mantenere accantonati gli emendamenti che recano una copertura finanziaria a valere sull'articolo 92 del provvedimento, in attesa di verificare l'ammontare della copertura totale. Chiede di mantenere accantonati, per le motivazioni appena richiamate, gli emendamenti 3.10 (testo 2) e 3.24 (testo 2).

Sono quindi ulteriormente accantonati gli emendamenti 3.10 (testo 2) e 3.24 (testo 2).

La relatrice ZANONI (*PD*) esprime parere contrario sull'emendamento 3.31.

Il senatore SANTINI (*PD*) aggiunge la propria firma e ritira l'emendamento 3.31.

Su richiesta della relatrice ZANONI (*PD*) viene mantenuto accantonato l'emendamento 3.44 (testo 2).

Con parere contrario della RELATRICE e parere conforme del vice ministro MORANDO, posto ai voti, è respinto l'emendamento 3.46.

Su richiesta della RELATRICE, la Commissione conviene quindi di mantenere accantonato l'emendamento 3.52 (testo 2).

La relatrice ZANONI (*PD*) esprime parere contrario sull'emendamento 3.68 (testo 2).

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme, ribadendo la più volte richiamata contrarietà rispetto alla possibilità di cessione dei crediti agli istituti bancari per gli effetti immediati di tale operazione sul computo del debito pubblico.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) ritira l'emendamento 3.68 (testo 2).

Con parere contrario della RELATRICE e parere conforme del vice ministro MORANDO, posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 3.69 e 3.70 (testo 2).

Su proposta della RELATRICE, la Commissione conviene di mantenere accantonati gli emendamenti 3.84 (testo 2) e 3.91.

Il senatore SANTINI (*PD*) ritira l'emendamento 3.110.

Su richiesta della RELATRICE sono accantonati gli emendamenti 3.120, 3.123 e 3.124.

La RELATRICE propone di mantenere accantonati gli emendamenti 3.128, 3.131, 3.133 e 3.134, in materia di imposizione sulle locazioni commerciali.

Il vice ministro MORANDO si associa a tale richiesta, informando che sono in corso verifiche sul gettito in relazione alla cedolare secca sugli affitti commerciali.

La Commissione conviene quindi di mantenere accantonati gli emendamenti 3.128, 3.131, 3.133 e 3.134.

Il senatore SANTINI (*PD*) ritira l'emendamento 3.137 (testo 2) e ricorda di aver già in precedenza ritirato l'emendamento 3.137.

Su richiesta della RELATRICE, la Commissione conviene pertanto di mantenere accantonato l'emendamento 3.138.

La RELATRICE esprime parere contrario sull'emendamento 3.153 e il vice ministro MORANDO esprime parere conforme.

La senatrice BIANCONI (*AP-CpE-NCD*) ritira quindi l'emendamento 3.153.

La relatrice ZANONI (*PD*) fa presente che l'emendamento 3.162 (testo 2), riformulato dal senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), d'intesa con i relatori e con il rappresentante del Governo, rimane accantonato.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) auspica un accantonamento dell'emendamento per un esame più approfondito.

La Commissione conviene pertanto di accantonare l'emendamento 3.162 (testo 2).

La RELATRICE esprime parere contrario sull'emendamento 3.163.

Il senatore SANTINI (*PD*) aggiunge la firma e ritira l'emendamento 3.163.

Su proposta della RELATRICE, la Commissione conviene di mantenere accantonato l'emendamento 3.169 (testo 2).

Il presidente TONINI revoca il precedente giudizio di inammissibilità dell'emendamento 3.174.

Su proposta della RELATRICE, la Commissione conviene di accantonare l'emendamento 3.174, testé riammesso dal Presidente.

Il senatore SANTINI (PD) aggiunge la firma e ritira l'emendamento 3.176.

Su proposta della RELATRICE, la Commissione conviene di mantenere accantonati gli emendamenti 3.0.7, 3.0.9, 3.0.15, 3.0.26 e 4.10.

La RELATRICE propone di mantenere accantonato l'emendamento 4.12 (testo 2), in materia di imposizione fiscale sulle famiglie.

Il vice ministro MORANDO chiarisce che nella materia del trattamento fiscale delle famiglie è in corso da parte del Governo un approfondimento sulle materie delle soglie di reddito per considerare i figli a carico e sul cosiddetto «*bonus bebè*». Al di fuori di tali ipotesi, le proposte emendative avranno da parte del Governo un parere contrario.

La Commissione conviene quindi di mantenere accantonato l'emendamento 4.12 (testo 2).

Su proposta della RELATRICE, la Commissione conviene analogamente di mantenere accantonato l'emendamento 4.13.

La RELATRICE esprime parere contrario sull'emendamento 5.1.

Il senatore SANTINI (PD) aggiunge la firma e ritira l'emendamento 5.1.

La RELATRICE esprime parere contrario sugli emendamenti 5.10, 5.12, 5.13 e 5.14.

Posto ai voti, l'emendamento 5.10 è respinto.

Il senatore LANGELLA (ALA-SCCLP) ritira l'emendamento 5.12.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 5.13.

Il senatore SANTINI (PD) aggiunge la firma e ritira l'emendamento 5.14.

Con parere contrario della RELATRICE, posto ai voti, è respinto l'emendamento 5.17.

Su proposta della RELATRICE, la Commissione conviene di mantenere accantonato l'emendamento 5.36.

Il sottosegretario BARETTA propone di mantenere accantonato l'emendamento 5.0.1, per svolgere ulteriori approfondimenti circa le risorse disponibili per i comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2015 all'interno dei limiti di bilancio.

Il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*) prende atto positivamente delle valutazioni preannunciate dal rappresentante del Governo circa la graduazione degli interventi nell'ambito di un tetto di spesa complessivo.

La senatrice BONFRISCO (*FL (Id-PL, PLI)*), firmataria dell'emendamento, si riserva di valutare, in esito agli approfondimenti prefigurati, una riformulazione della propria proposta.

La Commissione conviene quindi di mantenere accantonato l'emendamento 5.0.1.

Su richiesta della RELATRICE, la Commissione conviene poi di mantenere accantonati gli emendamenti 5.0.3 (testo 2) e 5.0.6.

La RELATRICE preannuncia che chiederà di mantenere accantonato anche l'emendamento 24.0.28 (testo 2), vertente sulla medesima materia.

Con parere contrario della RELATRICE, posto ai voti, è respinto l'emendamento 5.0.10.

La RELATRICE esprime parere contrario sugli emendamenti 6.17 e 6.19.

Posto ai voti, l'emendamento 6.17 è respinto.

Il senatore SANTINI (*PD*) aggiunge la firma e ritira l'emendamento 6.19.

La RELATRICE esprime parere contrario sull'emendamento 6.0.32 (testo 2).

Il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira l'emendamento 6.0.32 (testo 2).

Con parere contrario della RELATRICE e conforme del vice ministro MORANDO, posto ai voti, è respinto l'emendamento 7.24.

Il senatore SANTINI (*PD*) ritira l'emendamento 7.26 (testo 2).

Il senatore SANTINI (*PD*) ritira l'emendamento 7.29.

Previo parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 8.0.8 (testo 2) e 10.0.8.

L'emendamento 10.0.6 (testo 2) viene accantonato.

Dopo il ritiro dell'emendamento 11.3, sono ulteriormente accantonamenti gli emendamenti 11.0.5, 11.0.9 (testo 3), 12.0.1 (testo 3) e 13.10 (testo 2).

Il senatore SANTINI (*PD*) fa proprio e ritira l'emendamento 14.0.4 (testo 3).

La RELATRICE esprime parere contrario sull'emendamento 14.0.25; di tenore analogo è il parere del Rappresentante del GOVERNO, che osserva come siano state da poco adottate disposizioni in attuazione dell'apposita direttiva europea sui servizi di pagamento.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) ritiene importante che vi siano delle agevolazioni per l'utilizzo di carte di credito anche per importi minimi. Il senso dell'emendamento va in tale direzione.

Dopo un'ulteriore precisazione del vice ministro MORANDO, la senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 14.0.25 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2960/204/5, pubblicato in allegato, accolto dal GOVERNO.

Il senatore SANTINI (*PD*) ritira l'emendamento 16.24 (testo 2).

Previo parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, è respinto l'emendamento 16.33.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) ritira l'emendamento 16.60.

In riferimento all'emendamento 16.61 (testo 2), la RELATRICE formula un invito al ritiro, posto che lo stesso tema è affrontato con l'emendamento 30.0.3, relativamente al quale è in corso una discussione per trovare una soluzione condivisa.

Il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*), posta l'analogia di materia dell'emendamento in esame con l'emendamento 30.0.3, ritiene preferibile che venga accantonato.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) rileva come l'attività di *caregiver* familiare abbia visto l'impegno serio della senatrice BIGNAMI (*Misto-MovX*) e come che quindi la trattazione del tema in via esclusiva nell'ambito dell'emendamento 30.0.3 non riconosca alla prima l'impegno profuso.

Le senatrici BULGARELLI (*M5S*), BELLOT (*Misto-Fare!*), LEZZI (*M5S*), MONTEVECCHI (*M5S*), BONFRISCO (*FL (Id-PL, PLI)*) e BIANCONI (*AP-CpE-NCD*) e i senatori URAS (*Misto-Misto-CP-S*) e AZZOLINI (*FI-PdL XVII*) concordano con la necessità di valorizzare il lavoro svolto dalla collega Bignami.

Il senatore BARANI (*ALA-SCCLP*) ricorda come il proprio Gruppo abbia presentato emendamenti sul tema.

La relatrice ZANONI (*PD*), alla luce del dibattito, si dichiara disponibile ad accantonare l'emendamento 30.0.2 su una riformulazione condivisa.

Il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento degli emendamenti 16.61 (testo 2), 16.66 (testo 2), 16.71 (testo 4), 16.78 e 16.23.

Il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira l'emendamento 16.73.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 16.0.17 e 16.0.21.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'emendamento 16.0.33.

Dopo una richiesta di delucidazioni della senatrice RICCHIUTI (*Art.1-MDP*) sulla scarsa incisività delle sanzioni vigenti per contrastare l'utilizzo distorto del lavoro a tempo parziale, il vice ministro MORANDO ne ribadisce il parere contrario.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 16.0.33 è quindi respinto.

Previo parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 17.1 è quindi respinto.

Restano accantonati gli emendamenti 17.0.6, 17.0.7 (testo 2), 17.0.9 (testo 2), 19.2, 19.0.4 (testo 2) e 20.7.

La senatrice BIANCONI (*AP-CpE-NCD*) fa proprio e ritira l'emendamento 20.0.1, mentre rimangono accantonati 20.0.5, 20.0.6 (testo 3), 20.0.7 (testo 2) e 20.0.8.

Previo parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 21.1 (testo 2), posto ai voti, è respinto.

Il PRESIDENTE avverte che sono ulteriormente accantonati gli emendamenti 21.0.15 (testo 2), 21.0.17 (testo 2), 21.0.23, 21.0.29.

Il senatore SANTINI (PD) ritira l'emendamento 21.0.30 (testo 2).

È accantonato l'emendamento 22.1 (testo 3), mentre gli emendamenti 22.3, 22.4, 22.9, 22.12, 22.16 (testo 2), 22.25, 22.27, 22.0.7 e 22.0.18, posti distintamente ai voti, con il parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, sono respinti.

Il senatore SANTINI (PD) ritira l'emendamento 22.5 (testo 2).

La senatrice BIANCONI (AP-CpE-NCD) ritira gli emendamenti 22.26, 22.0.15, 22.0.24 (testo 2).

In considerazione del parere contrario del Rappresentante del GOVERNO, la senatrice BELLOT (*Misto-Fare!*) ritira l'emendamento 22.0.27 e, data l'importanza del tema della proroga dell'opzione donna, preannuncia per l'Aula un apposito ordine del giorno.

Il senatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira l'emendamento 22.0.28.

Il senatore SANTINI (PD) fa propri e ritira gli emendamenti 22.0.35 (testo 2) e 22.0.47.

Previo parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, sono respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 22.0.41 (testo 2) e 22.0.42.

Restano accantonati gli emendamenti 22.0.43 e 22.0.45.

In riferimento all'emendamento 23.0.10, il vice ministro MORANDO osserva come sia in corso una verifica sull'aliquota del contributo previsto a carico delle società titolari di farmacia privata, con capitale maggioritario di soci non farmacisti.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) evidenzia come il tema cruciale sia la sostenibilità di gestione degli enti nazionali di previdenza, mentre il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritiene rilevante anche il tema della base imponibile su cui calcolare il contributo.

Il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento dell'emendamento 23.0.10.

La senatrice BIANCONI (*AP-CpE-NCD*) ritira, su invito della RELATRICE e del rappresentante GOVERNO, l'emendamento 23.0.17.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 23.0.21 e 23.0.38.

Previo parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è quindi approvato l'emendamento 23.0.31.

Restano accantonati gli emendamenti in tema di misure per le vittime dell'amianto 23.0.42, 25.0.60, 24.0.9 (testo 2) e 24.0.22.

Viene ritirato l'emendamento 23.0.56.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 23.0.61, 24.0.2, 24.0.4 e 24.0.13.

Restano accantonati gli emendamenti 24.0.5, 24.0.27, 24.0.28 (testo 2), 25.10 (testo 2) e 25.15.

Il senatore MICHELONI (*PD*), incidentalmente, osserva come l'emendamento 24.0.27, accantonato, miri a dare una risposta ai patronati colpiti dalle recenti misure di contenimento della spesa.

La relatrice ZANONI (*PD*) invita i proponenti a ritirare l'emendamento 25.0.2, rilevando come la materia sia trattata anche nell'emendamento 25.0.1 (testo 2).

La senatrice Cristina DE PIETRO (*Misto*) ritira l'emendamento 25.0.2 e appone la propria firma insieme a quella del senatore URAS (*Misto-Misto-CP-S*) e della senatrice BIANCONI (*AP-CpE-NCD*) all'emendamento 25.0.1 (testo 2).

La senatrice BIANCONI (*AP-CpE-NCD*) ritira l'emendamento 25.0.5.

Previo parere favorevole del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 26.3, posto ai voti, è approvato.

Restano accantonati gli emendamenti 26.0.1, 26.0.2 (testo 2), 26.0.11 e 26.0.13.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è respinto l'emendamento 26.0.3.

Con il parere contrario della relatrice ZANONI (*PD*), e del vice ministro MORANDO è posto ai voti e respinto l'emendamento 26.0.10 (testo 2), mentre viene confermato l'accantonamento dell'emendamento 26.0.11.

Con il parere contrario della RELATRICE e del vice ministro MORANDO è poi posto ai voti e respinto l'emendamento 26.0.12 (testo 2), mentre è confermato l'accantonamento dell'emendamento 26.0.13.

Con il parere favorevole della RELATRICE, e del vice ministro MORANDO, è posto ai voti e approvato l'emendamento 26.0.21.

Con il parere contrario della RELATRICE e del vice ministro MORANDO sono invece posti ai voti e respinti gli emendamenti 27.0.1, 29.0.5 e 29.0.6.

Dopo che la RELATRICE e il vice ministro MORANDO hanno espresso parere contrario sull'emendamento 29.0.10, il senatore RUTA invita la senatrice Cantini a trasformarlo in un ordine del giorno, rispetto al quale la RELATRICE si dichiara, in linea di massima, disponibile a una valutazione favorevole soprattutto se specificamente finalizzato alla tutela dei soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico.

La senatrice CANTINI (*PD*) ritira pertanto l'emendamento 29.0.10, preannunciando la sua trasformazione in ordine del giorno.

Dopo che il PRESIDENTE ha avvertito che l'emendamento 29.0.20 (testo 3) è stato riformulato nell'emendamento 29.0.20 (testo 4), viene ulteriormente disposto l'accantonamento di tale proposta emendativa.

In ordine all'emendamento 29.0.23 (testo 2), la relatrice ZANONI (*PD*) rileva come tale emendamento debba essere preso in considerazione dopo l'esame dell'emendamento 57.0.1, e ciò al fine di assicurare la valutazione in un contesto unitario di tutti gli emendamenti che attengono alla disciplina del comparto dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

Viene quindi nuovamente disposto l'accantonamento dell'emendamento 29.0.23 (testo 2).

Dopo che il PRESIDENTE ha avvertito che l'emendamento 29.0.24 è stato riformulato nell'emendamento 29.0.24 (testo 2), viene ulteriormente disposto l'accantonamento di tale emendamento.

In ordine all'emendamento 29.0.32, rispondendo ad una richiesta di chiarimenti del senatore SPOSETTI (*PD*), il PRESIDENTE fa presente che non sarà presentato, in sede di esame del disegno di bilancio, un emendamento del Governo in materia di agenzie fiscali.

Il vice ministro MORANDO conferma che il Governo non presenterà una propria proposta emendativa sulla disciplina delle agenzie fiscali. Pur avendo egli un'opinione personale diversa circa la scelta che avrebbe dovuto essere fatta in proposito, questa è la decisione del Governo.

Il senatore SPOSETTI (*PD*) ritiene un errore che il Governo non intenda presentare, in sede di esame del disegno di bilancio, un emendamento volto a risolvere i problemi che incidono negativamente sulla funzionalità delle agenzie fiscali, soprattutto con riferimento alle difficoltà connesse con il fenomeno della progressiva perdita, da parte di queste strutture amministrative, delle professionalità più qualificate.

Peraltro, prendendo atto di quanto dichiarato dal rappresentante del Governo, ritira l'emendamento 29.0.32.

Dopo che è stato confermato l'accantonamento dell'emendamento 29.0.33, con il parere contrario della RELATRICE, e del vice ministro MORANDO, è posto ai voti e respinto l'emendamento 30.9.

Con il parere contrario della RELATRICE e del vice ministro MORANDO, sono poi posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 30.17 e 30.28 (testo 2).

Dopo che il PRESIDENTE ha avvertito che l'emendamento 30.0.2 (testo 2) è stato riformulato nell'emendamento 30.0.2 (testo 3) e che l'emendamento 30.0.3 è stato riformulato nell'emendamento 30.0.3 (testo 2), viene ulteriormente disposto l'accantonamento di tali emendamenti, nonché l'accantonamento degli emendamenti 30.0.5 e 30.0.11.

Con il parere contrario della RELATRICE, e del vice ministro MORANDO, sono poi posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 30.0.12 e 30.0.16.

Dopo che la senatrice BIANCONI (*AP-CpE-NCD*) ha ritirato gli emendamenti 30.0.17 e 30.0.18 e il senatore SANTINI (*PD*) ha ritirato l'emendamento 30.0.22 (testo 2), viene ulteriormente disposto l'accantonamento degli emendamenti 30.0.21 (testo 2), 30.0.22, 30.0.28 e 30.0.30.

Dopo che la senatrice BIANCONI (*AP-CpE-NCD*) ha ritirato l'emendamento 30.0.31, è ulteriormente disposto l'accantonamento degli emendamenti 30.0.32 (testo 2) e 30.0.38, mentre, con il parere contrario della RELATRICE e del vice ministro MORANDO, è posto ai voti e respinto l'emendamento 30.0.40.

Dopo che l'emendamento 30.0.43 (testo 2) è stato riformulato nell'emendamento 30.0.43 (testo 3), viene ulteriormente disposto l'accantonamento di tale emendamento, nonché dell'emendamento 30.0.44, mentre,

con il parere favorevole della RELATRICE e del vice ministro MORANDO, è posto ai voti e approvato l'emendamento 31.0.5.

Viene disposto l'ulteriore accantonamento degli emendamenti 31.0.6 e 32.4.

Dopo che il PRESIDENTE ha avvertito che l'emendamento 32.0.1 è stato riformulato nell'emendamento 32.0.1 (testo 2), pubblicato in allegato, e il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*) ha aggiunto la propria firma a tal emendamento, viene ulteriormente disposto l'accantonamento di tale proposta emendativa.

Dopo che è stato ulteriormente disposto l'accantonamento anche dell'emendamento 32.0.11, con il parere contrario della RELATRICE e del vice ministro MORANDO, viene posto ai voti e respinto l'emendamento 32.0.13, mentre viene ritirato l'emendamento 32.0.14.

Dopo che il PRESIDENTE ha ricordato che l'emendamento 34.0.8 (testo 2) è stato riformulato nell'emendamento 34.0.8 (testo 3), la relatrice ZANONI (*PD*), esprime parere favorevole su tale emendamento, ritenendo significativo che una proposta volta a prevedere misure in favore degli orfani di crimini domestici e femminicidio sia approvata nella data di oggi nella quale, come è noto, ricorre la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne.

Intervengono in dichiarazione di voto sull'emendamento 34.0.8 (testo 3) la senatrice BELLOT (*Misto-Fare!*) – che annuncia il voto favorevole e fa presente che tutti i componenti del proprio Gruppo aggiungono la firma allo stesso – il senatore URAS (*Misto-Misto-CP-S*) – che, nell'annunciare anch'egli il voto favorevole, esprime il proprio rammarico per il fatto che, nella fase finale di legislatura, si rischi di non riuscire ad approvare una legge a tutela degli orfani dei crimini domestici e questo per il fatto che il testo già approvato dalla Camera dei deputati (Atto Senato 2719), originariamente assegnato alla Commissione giustizia del Senato in sede deliberante, è stato in seguito rimesso alla sede referente per un diverso orientamento emerso successivamente all'assegnazione in sede deliberante – la senatrice LEZZI (*M5S*), che, nell'annunciare il voto favorevole sottolinea però come l'approvazione dell'emendamento costituisca un mero atto simbolico, considerata l'esiguità delle risorse, pari a 7,5 milioni di euro in tre anni, messe a disposizione per le finalità sottese all'emendamento medesimo.

Dopo che anche il vice ministro MORANDO ha espresso parere favorevole, l'emendamento 34.0.8 (testo 3) viene posto ai voti e approvato all'unanimità.

Sono pertanto assorbiti gli emendamenti 26.0.5, 34.0.5 e 34.0.10.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente TONINI avverte che la seduta antimeridiana, già convocata per domani, domenica 26 novembre 2017, alle ore 9, è posticipata alle ore 9,30.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 18,30.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2960

ordine del giorno

G/2960/204/5

BULGARELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione all'emendamento 14.0.25.

emendamenti

Art. 3.

3.162 (testo 2)

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:

«6-bis. Ai sensi dell'articolo, 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché il decreto del Ministro delle Finanze 29 dicembre 1999, si interpretano nel senso che l'individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle parti staccate si effettua in base all'autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale come individuate nel decreto ministeriale, come valore dei predetti beni deve essere assunto quelle risultante dall'accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione

dei beni stessi e dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi. La fattura emessa ai sensi dell'articolo 21 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dal prestatore che realizza l'intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio formante l'oggetto della prestazione, anche il valore dei beni di valore significativo, individuali con il predetto decreto del Ministro delle Finanze del 29 dicembre 1999, che vengono forniti nell'ambito dell'intervento stesso. Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Non si fa luogo al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto applicata sulle operazioni effettuate».

Art. 16.

16.66 (testo 2)

PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. A decorrere dall'anno 2018, sono destinati annualmente nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:

euro 189.109.570,46 all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione nei percorsi di istruzione formazione professionale - IeFP;

euro 75 milioni al finanziamento dei percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera d), della legge n. 183 del 2014 e del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77;

euro 15 milioni al finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

euro 5 milioni per l'estensione degli incentivi di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

euro 5 milioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei

percorsi di istruzione e formazione professionale, per i quali è dovuto un premio speciale unitario ai sensi dell'articolo 42 del T.U. 1124/1965. Sono fatti salvi gli adempimenti previsti dall'articolo 32, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

9-ter. L'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 è abrogato.

9-quater. Limitatamente all'esercizio finanziario 2018, le risorse di cui alla lettera b) sono incrementate di euro 50 milioni a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

16.71 (testo 4)

MILO, AIELLO, MANCUSO, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, Eva LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Le Aziende del Servizio sanitario nazionale possono consentire, su richiesta entro il 31 dicembre 2018, il pensionamento anticipato dei loro dirigenti medici alla sola condizione che gli stessi abbiano raggiunto un età pari a 64 anni e 6 mesi e in presenza di un'anzianità contributiva pari a 40 anni e 8 mesi, costituita da contributi versati o accreditati a qualsiasi titolo e che alla data del 31 dicembre 2017 appartengano all'amministrazione dell'Azienda sanitaria e siano collocati da almeno due anni fuori dal reparto o dal servizio sanitario; o siano comunque soggetti ad infermità o inabilità o malattie documentate dal medico competente che li esonera da alcune mansioni proprie del reparto di appartenenza da almeno un anno; o che non abbiano più svolto la professione medica nell'azienda di appartenenza né in altre aziende sanitarie né in strutture private né abbiano svolto attività libero professionale da oltre tre anni».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 220 milioni per l'anno 2018 e di 300 milioni di euro a decorrere dal 2020».

Art. 17.**17.0.9 (testo 2)**

TOMASELLI, ALBANO, BERTUZZI, CANTINI, FASIOLO, PIGNEDOLI, SAGGESE, PADUA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 17-bis.***(Misure in favore dei territori danneggiati dal batterio Xylella fastidiosa)*

1 Al fine di realizzare un programma di rigenerazione dell'agricoltura nei territori colpiti dal batterio *Xylella fastidiosa*, anche attraverso il recupero di culture storiche di qualità, sono stanziati 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 2 milioni di euro per l'anno 2020 da destinare al finanziamento di contratti di distretto per i territori danneggiati dal batterio.

2. Al fine di favorire la ripresa economica delle imprese agricole dei territori colpiti da *Xylella fastidiosa*, il Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 è rifinanziato, per un importo pari ad 1 milione di euro per ciascuna delle annualità 2018 e 2019, da destinare al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 102 del 2004, in favore delle imprese agricole danneggiate, dal batterio *Xylella fastidiosa* negli anni 2016 e 2017, a tal fine, la Regione Puglia, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, può deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi, entro il termine perentorio del 31 marzo 2018.

3. All'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:

"1-bis. Al fine di superare l'emergenza derivata dal batterio *Xylella fastidiosa*, il Fondo di cui comma 1, è esteso al settore olivicolo nelle aree colpite dal batterio *Xylella fastidiosa*.

1-ter. Conseguentemente, il Fondo è incrementato di 1 milioni di euro, per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, da destinare al reimpianto con piante tolleranti o resistenti a *Xylella fastidiosa* nella zona infetta sottoposta a misure di contenimento per *Xylella fastidiosa*, di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2015/789, ad eccezione dell'area di 20 km adiacente alla zona cuscinetto"».

Conseguentemente, la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Misure per la competitività delle filiere agricole strategiche e per il rilancio del settore olivicolo nelle aree colpite da Xylella fastidiosa».

Conseguentemente, alla Tabella 12, missione «1 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», programma «1.3 – Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell’ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6)», azione «Competitività agroalimentari, sviluppo delle imprese e della cooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano», voce «Cap. 7810 SOMME DA RIPARTIRE PER ASSICURARE LA CONTINUITÀ DEGLI INTERVENTI PUBBLICI NEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE (22.2.1) (4.2.1 60 per cento 4.8.2 40 per cento)» apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2022: – 2.000.0000.

Conseguentemente, alla Tabella 12, missione «1 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», programma «1.1 – Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2)», azione «Tutela settore agricolo a seguito di avversità climatiche, salvaguardia della biodiversità e del patrimonio genetico vegetale, servizio fitosanitario e contrasto epizootie», voce «cap. 7439 – FONDO DI SOLIDARIETÀ NAZIONALE INCENTIVI ASSICURATIVI (23.1.1) (4.2.1)» apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: – 4.000.000;

2020: – 3.000.000.

Art. 20.

20.0.7 (testo2)

PARENTE, ANGIONI, D’ADDA, FAVERO, SPILABOTTE

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

Al fine di concorrere al finanziamento delle spese di implementazione dell’assegno di ricollocazione, escluse le spese di personale, in attuazione dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015, è trasferito in favore di ANPAL Servizi s.p.a., di cui all’articolo 1, comma 595, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, un importo pari a 5 milioni di euro per l’anno 2018, e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all’articolo 1, comma 215 della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

Art. 21.**21.0.17 (testo 2)**

MARINELLO, VICECONTE, DALLA TOR, AIELLO

Inserire i seguenti commi:

«1. L'indennità di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è riconosciuta anche per l'anno 2018 alle medesime condizioni e nei medesimi limiti ivi previsti.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 11 milioni per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.

3. Al pagamento della indennità di cui al comma 1, si provvede alle medesime condizioni e modalità disposte dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2017».

Art. 22.**22.1 (testo 3)**

SANTINI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 1, comma 184-bis, lettera c), della legge 28 dicembre 2016, n. 208, dopo le parole: "dallo stesso stabilite" sono aggiunte le seguenti: ". Ai fini di quanto stabilito dall'articolo 68, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il costo o il valore di acquisto è pari al valore delle azioni ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al medesimo comma 182"».

Art. 25.**25.10 (testo 2)**

PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, ICHINO, SPILABOTTE, MATURANI, MATTESINI

Al comma 5, le parole: «352 milioni di euro annui a decorrere dal 2020» sono sostituite da: «470 milioni di euro annui a decorrere dal 2020».

Conseguentemente,

al comma 6 del medesimo articolo le parole: «di 665 milioni di euro nel 2020 e di 637 milioni di euro a decorrere dal 2021», sono sostituite da: "di 783 milioni di euro nel 2020 e di 755 milioni di euro a decorrere dal 2021" nonché le parole: «è altresì incrementato di ulteriori 235 milioni di euro nel 2020 e di 263 milioni di euro a decorrere dal 2021» sono sostituite da: «è altresì incrementato di ulteriori 117 milioni di euro nel 2020 e di 145 milioni di euro a decorrere dal 2021».

dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

«7-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 15 settembre, n. 147, comma 1, lettera g), le parole: "comunque non inferiore al quindici per cento", sono sostituite da: "comunque non inferiore al quindici per cento, incrementato al venti per cento a decorrere dal 2020"».

Art. 29.**29.0.24 (testo 2)**

SPOSETTI, VACCARI, PAGLIARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

1. Le società cooperative che ricorrono al prestito sociale sono tenute a impiegare le somme raccolte in operazioni strettamente funzionali al perseguimento dell'oggetto o scopo sociale.

2. L'articolo 2467 del codice civile non trova applicazione per le somme versate dai soci alle cooperative, a titolo di prestito sociale.

3. Con delibera da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, il CICR definisce i limiti di raccolta del prestito sociale nelle società cooperative e le relative forme di garanzia, attenendosi ai seguenti criteri:

a) prevedere che l'ammontare complessivo del prestito sociale non possa eccedere, a regime, il limite del triplo del patrimonio risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato, disciplinando un regime transitorio che preveda il graduale adeguamento delle cooperative a tale limite, nel termine di tre anni, con facoltà di estendere tale termine in casi eccezionali motivati in ragione dell'interesse dei soci prestatori;

b) prevedere che durante il periodo transitorio, il rispetto del limite di cui alla lettera *a)* costituisce condizione per la raccolta di prestito ulteriore rispetto all'ammontare risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) prevedere che ove l'indebitamento nei confronti dei soci ecceda i 300.000 euro e risulti superiore all'ammontare del patrimonio netto della società, il complesso dei prestiti sociali è coperto fino al 30 per cento, da garanzie reali o personali rilasciate da soggetti vigilati o con la costituzione di un patrimonio separato con deliberazione iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile, oppure mediante adesione della cooperativa a uno schema di garanzia dei prestiti sociali che garantisca il rimborso di almeno il 30 per cento del prestito, disciplinando un regime transitorio che preveda il graduale adeguamento delle cooperative alle nuove prescrizioni nei due esercizi successivi alla data di adozione della delibera;

d) definire i maggiori obblighi di informazione e di pubblicità a cui sono tenute le società cooperative che ricorrono al prestito sociale in misura eccedente i limiti indicati al comma 3, lettera *c)*, al fine di assicurare la tutela dei soci, dei creditori e dei terzi;

e) definire modelli organizzativi e procedure per la gestione del rischio da adottarsi da parte delle società cooperative nei casi in cui il ricorso all'indebitamento verso i soci a titolo di prestito sociale assuma significativo rilievo in valore assoluto o comunque ecceda il limite del doppio del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, entro 60 giorni dalla adozione della delibera di cui al comma 3, sono definite forme e modalità del controllo e del monitoraggio in ordine all'adeguamento e al rispetto delle prescrizioni in materia di prestito sociale da parte delle società cooperative di cui al comma 3, lettera *c)*.

5. All'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 2 agosto 2002 n. 220, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

"*c)* accertare l'osservanza delle disposizioni in tema di prestito sociale".

6. Il Comitato di cui all'articolo 4, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, è integrato da un rappresentante della Banca d'Italia con riferimento ai temi concernenti il prestito sociale nelle cooperative».

Art. 30.

30.0.3 (testo 2)

ANGIONI, PARENTE, D'ADDA, FAVERO, ICHINO, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE, ASTORRE, CUCCA, Stefano ESPOSITO, Elena FERRARA, PAGLIARI, VACCARI, PANIZZA

Dopo l'articolo, inserire seguente:

«Art. 30-bis.

(Istituzione del Fondo per la valorizzazione e il sostegno dell'attività dei caregivers familiari)

1. Al fine di riconoscere il valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale svolta nel contesto di relazioni affettive e familiari prestata nei confronti di persone che necessitano di assistenza a lungo termine a causa di malattia, infermità o disabilità gravi, è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati a riconoscere l'attività dei *caregivers* familiari, anche attraverso misure di sostegno, economico e di conciliazione delle esigenze di vita personale e lavorativa degli stessi.

2. La dotazione iniziale del Fondo è determinata in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282».

Art. 32.**32.0.1 (testo 2)**

SANGALLI, FATTORINI, GIANNINI, LANZILLOTTA, MICHELONI, TRONTI, VERDUCCI, CASINI, SANTINI, DEL BARBA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

1. Il diritto agli indennizzi previsti dalla legge 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 135, e successive modificazioni, e dalla legge 29 gennaio 1994, n. 98, e successive modificazioni, spetta ai cittadini, agli enti e alle società italiane che abbiano crediti che abbiano subito svalutazione e/o che siano divenuti inesigibili a seguito della situazione politico-economica del Venezuela.

2. L'indennizzo per le perdite di cui al comma 1 sarà liquidato, anche tramite riconoscimento di un equivalente credito d'imposta, in favore degli aventi diritto.

3. A seguito della liquidazione dell'indennizzo di cui ai commi 1 e 2, lo Stato subentra *ex-lege* nella titolarità del credito vantato dagli aventi diritto.

4. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo a copertura degli oneri di cui al comma 1, con dotazione iniziale di 20 milioni di euro per l'anno 2018, 10 milioni di euro per il 2019 e 5 milioni di euro per il 2020. Le risorse sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero presso la tesoreria centrale dello Stato.

5. Gli indennizzi di cui al presente articolo integrano le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 8 della legge 5 aprile 1985, n. 135, come modificati dalla legge 29 gennaio 1994, n. 98».

Conseguentemente all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «230 milioni di euro per l'anno 2018, 320 milioni di euro per l'anno 2019, 325 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

Art. 88.**88.0.1 (testo 3)**

MUCCHETTI, Luigi MARINO, SUSTA, MAURO MARIA MARINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 88-bis.***(Misure fiscali per l'economia digitale)*

All'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Qualora la tipologia di operazione da indicare a norma del comma 2 rientri fra quelle derivanti dalle prestazioni di servizi effettuati tramite mezzi elettronici individuate dal comma 10 dell'art. 88-bis della legge di bilancio per il 2018, gli acquirenti delle stesse devono segnalarle all'Agenzia delle entrate con le specifiche modalità indicate con provvedimento del direttore dell'agenzia stessa.»

2. Il provvedimento direttoriale indicato nel comma 1 è adottato entro i sessanta giorni successivi all'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto al comma 10.

3. L'Agenzia delle entrate, qualora constati che un soggetto non residente, senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, ha effettuato, nel corso di un semestre, un numero complessivo di operazioni di cui all'articolo 21, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, superiore alle 1.500 unità e per un controvalore complessivo non inferiore a 1.500.000 euro, comunica al medesimo il superamento della soglia e lo invita a verificare in contraddittorio la qualificazione dell'attività rilevata quale esercizio della stessa per il tramite di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato. La comunicazione è effettuata nei trenta giorni successivi al verificarsi del superamento della soglia.

4. L'invito di cui al comma 3 è notificato entro sei mesi dalla comunicazione del superamento della soglia indicata allo stesso comma 3. La verifica è posta in essere con le modalità previste dall'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e dall'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Qualora dal contraddittorio emerga l'esistenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto non residente, si applica la disciplina prevista dall'articolo 1-bis, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

5. L'invito di cui al comma 4 deve indicare l'ufficio presso il quale il soggetto non residente deve presentarsi e la data dell'incontro, che non può essere fissata prima di trenta giorni dalla data dell'invito stesso.

6. La competenza territoriale per le attività di accertamento relative ai soggetti di cui al comma 3 è attribuita a un ufficio presso la direzione regionale della Lombardia dell'Agenzia delle entrate, designato con provvedimento del direttore dell'Agenzia stessa.

7. All'articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera *f*), le parole: «altro luogo di estrazione di risorse naturali» sono sostituite dalle seguenti: «ogni altro luogo relativo alla ricerca e sfruttamento di risorse di qualsivoglia genere»;

b) al comma 2, dopo la lettera *f*) è aggiunta la seguente:

"f-bis) una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non farne risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso";

c) i commi da 4 a 7 sono sostituiti dai seguenti:

"4. Fermi restando i commi da 1 a 3, la dizione 'stabile organizzazione' non comprende:

a) l'uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;

b) la disponibilità di beni o merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

c) la disponibilità di beni o merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

d) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

e) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dello svolgimento, per l'impresa, di ogni altra attività;

f) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dell'esercizio combinato delle attività menzionate nelle lettere da a) ad e), a condizione che tale attività o, nei casi di cui alla lettera f), l'attività complessiva della sede fissa d'affari, sia di carattere preparatorio o ausiliario.

5. Il comma 4 non si applica ad una sede fissa d'affari che sia utilizzata o gestita da un'impresa se la stessa impresa o un'impresa strettamente correlata svolge la sua attività nello stesso luogo o in un altro luogo nel territorio dello Stato e:

a) lo stesso luogo o l'altro luogo costituisce una stabile organizzazione per l'impresa strettamente correlata in base alle previsioni del presente articolo, ovvero

b) l'attività complessiva risultante dalla combinazione delle attività svolte dalle due imprese nello stesso luogo, o dalla stessa impresa o da

imprese strettamente correlate nei due luoghi, non sia di carattere preparatorio o ausiliario, purché le attività svolte dalle due imprese nello stesso luogo, o dalla stessa impresa, o dalle imprese strettamente correlate nei due luoghi, costituiscano funzioni complementari che siano parte di un complesso unitario di operazioni d'impresa.

6. Ferme le disposizioni dei commi 1 e 2 e salvo quanto previsto dal comma 7, se un soggetto agisce nel territorio dello Stato per conto di un'impresa non residente e abitualmente conclude contratti o opera ai fini della conclusione di contratti senza modifiche sostanziali da parte dell'impresa e detti contratti sono:

- a) in nome dell'impresa, oppure;
- b) relativi al trasferimento della proprietà, o per la concessione del diritto di utilizzo, di beni di tale impresa o che l'impresa ha il diritto di utilizzare, oppure
- c) relativi alla fornitura di servizi da parte di tale impresa;

si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione nel territorio dello Stato in relazione a ogni attività svolta dal suddetto soggetto per conto dell'impresa, a meno che le attività di tale soggetto siano limitate allo svolgimento delle attività di cui al comma 4 le quali, se esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare questa sede fissa una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni del medesimo comma 4.

7. Il comma 6 non si applica quando il soggetto, che opera nel territorio dello Stato per conto di un'impresa non residente, svolge la propria attività in qualità di agente indipendente e agisce per l'impresa nell'ambito della propria ordinaria attività.

Tuttavia, quando un soggetto opera esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di una o più imprese alle quali è strettamente correlato, tale soggetto non è considerato un agente indipendente, ai sensi del presente comma, in relazione a ciascuna di tali imprese.

7-bis. Ai soli fini del presente articolo, un soggetto è strettamente correlato ad un'impresa se, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze rilevanti, l'uno ha il controllo dell'altra ovvero entrambi sono controllati da uno stesso soggetto. In ogni caso, un soggetto è considerato strettamente correlato ad un'impresa se l'uno possiede direttamente o indirettamente più del 50 per cento della partecipazione dell'altra o, nel caso di una società, più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del capitale sociale, o se entrambi sono partecipati da un altro soggetto, direttamente o indirettamente, per più del 50 per cento della partecipazione, o, nel caso di una società, per più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del capitale sociale";

d) al comma 8, le parole: «dal comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 7».

8. Al soggetto non residente che, senza giustificato motivo, non si presenta all'invito di cui al comma 4 si applicano le sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in quanto compatibili.

9. È istituita l'imposta sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici, rese nei confronti dei soggetti indicati all'articolo 23, comma 1 e 29, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, residenti nel territorio dello Stato, diversi da (i) imprese agricole, (ii) soggetti che hanno aderito al regime di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (iii) soggetti di cui all'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché delle stabili organizzazioni di soggetti non residenti situate nel medesimo territorio. Si considerano servizi prestati tramite mezzi elettronici quelli forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione.

10. Le prestazioni di servizi di cui al comma 9 sono individuate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanarsi entro il 30 aprile 2018.

11. L'imposta si applica con l'aliquota del 6 per cento sull'ammontare dei corrispettivi relativi alle prestazioni di servizi di cui al comma 9, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione.

12. L'imposta è dovuta dai soggetti che effettuano la prestazione, diversi da quelli che hanno aderito al regime di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e all'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

13. L'imposta è corrisposta mediante versamento diretto nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi. L'imposta è corrisposta dai soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato con le modalità previste al comma 15.

14. Ai soggetti che effettuano le prestazioni di servizi di cui al comma 9 spetta un credito di imposta pari all'imposta di cui al comma 11 utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per il pagamento dei debiti di cui al comma 2, lettere a), d), f) e g) del medesimo articolo, tramite modello di pagamento F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, a partire dal giorno 16 del mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Al credito d'imposta non si applica il limite di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

15. I corrispettivi derivanti dalle prestazioni di servizi di cui al comma 9, rese da soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel

territorio dello Stato sono pagati mediante utilizzo di intermediari finanziari abilitati ad operare nel territorio dello Stato e sono assoggettati ad imposizione attraverso una ritenuta effettuata dai medesimi intermediari e con obbligo di rivalsa sul percettore dei corrispettivi stessi. La ritenuta è operata a titolo d'imposta.

16. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta di cui al comma 9, nonché per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni previste dai Decreti del Presidente della Repubblica n. 600 e n. 602 del 29 settembre 1973, in quanto compatibili.

17. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti gli adempimenti dichiarativi e le altre modalità di attuazione della disciplina di cui ai commi da 9 a 16.

18. Le disposizioni di cui ai commi da 9 a 16 si applicano a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 10.

19. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

20. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione e sui risultati conoscitivi ed economici derivati dalla normativa disposta nei commi precedenti». Inoltr nella nota di aggiornamento del DEF nel mese di settembre 2018, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze presenta una relazione sull'attuazione del presente articolo anche ai fini dell'aggiornamento degli effetti finanziari derivanti dallo stesso.

Conseguentemente all'articolo 92, comma 1, le parole: «330 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «444 milioni».

Art. 9.

9.1000/1

SANTINI

All'emendamento 9.1000, alla lettera a) dopo le parole: «e 35 milioni a decorrere dal 2020.», aggiungere le seguenti: «Inoltre, per il potenziamento delle attività connesse all'incremento dell'offerta formativa di tipo laboratoriale e per i correlati investimenti in conto capitale è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro nell'anno 2019 e di 15 milioni di euro nell'anno 2020».

Conseguentemente aggiungere, infine: Alla Tabella 3, stato di previsione Ministero dello sviluppo economico, Missione (32) Servizi istituzio-

nali e generali delle amministrazioni pubbliche, Programma (2) Indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni, limitatamente alle spese in conto capitale:

2019

CP: - 15.000.000;

CS: - 15.000.000.

2020

CP: - 15.000.000;

CS: - 15.000.000.

9.1000/2

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

All'emendamento 9.1000, alla lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire la parola: «Ministero», con la seguente: «Ministro»;*
 - b) *sostituire le parole: «del Lavoro e della Politica Sociale», con le seguenti: «del Lavoro e delle Politiche Sociali»;*
 - c) *dopo le parole: «del Lavoro e della Politica Sociale» inserire le seguenti: «nonché del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno».*
-

9.1000/3

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

All'emendamento 9.1000, alla lettera b), alla lettera b), dopo le parole: «sono integrati gli standard organizzativi», aggiungere la seguente: «,qualitativi».

9.1000/4

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

All'emendamento 9.1000, alla lettera b), sostituire le parole: «l'offerta formativa alle mutate esigenze del contesto di riferimento», con le seguenti: «l'offerta formativa alle mutate esigenze del mercato del lavoro».

9.1000/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

All'emendamento 9.1000, alla lettera b), sostituire le parole: «l'offerta formativa alle mutate esigenze del contesto di riferimento», con le seguenti: «l'offerta formativa alle esigenze delle imprese».

Art. 21.**21.1000/1**

RUTA

All'emendamento 21.1000, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Per l'anno 2018 le regioni, previo accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, possono disporre la prosecuzione, senza soluzione di continuità e a prescindere dall'applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, n. 83473 del 10 agosto 2014, del trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di 12 mesi, per i lavoratori del comparto bieticolo saccarifero che risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga e abbiano operato in un'area di crisi industriale non complessa.

2-ter. L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis non può comportare oneri superiori a 1,2 milioni di euro per l'anno 2018».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: - 1.200.000;

2019: - ;

2020: - .

21.1000/2

RUTA

All'emendamento 21.1000, aggiungere, in fine i seguenti commi:

«2-bis. Per i lavoratori del comparto bieticolo saccarifero in mobilità in forza di precedente rapporto di lavoro con aziende ricadenti nel territorio di aree di crisi semplici, le Regioni possono disporre, previa intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno 2018, anche in

deroga alla legislazione vigente, la concessione del trattamento di mobilità in deroga fino ad un massimo di 12 mesi, senza soluzione di continuità.

2-ter. L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis non può comportare oneri superiori a 1,2 milioni di euro per l'anno 2018».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 1.200.000;

2019: – ;

2020: – .

21.1000/3

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, Eva LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

All'emendamento 21.1000, aggiungere, il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è aggiunto il seguente:

"2. Sono altresì destinatari della NASp1 gli operai a tempo indeterminato dipendenti da cooperative inquadrato nel settore agricolo ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240. L'aliquota contributiva per il finanziamento della prestazione è quella già in vigore per gli impiegati delle medesime cooperative. A tale aliquota continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Ai fini di quanto previsto dal presente titolo, sarà utile anche l'anzianità maturata in regime di disoccupazione 'agricola'».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino a fine con le seguenti: «è incrementato di 180 milioni per l'anno 2018 e di 260 milioni di euro a decorrere dal 2020».

21.1000/4

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

All'emendamento 21.1000, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 1 nonché per le aree di crisi non complessa sono stanziati ulteriori 100 milioni di euro a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che sono assegnati e ripartiti tra le regioni con la medesima procedura di cui all'articolo 44 comma 11-*bis* del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148».

Conseguentemente, dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

«Art. 88-*bis*.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

21.1000/5

DI BIAGIO

All'emendamento 21.1000, aggiungere in fine il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 è aggiunto il seguente comma:

"2. Sono altresì destinatari della NASpI gli operai a tempo indeterminato dipendenti da cooperative inquadrare nel settore agricolo ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 giugno 1984 n. 240. L'aliquota contributiva per il finanziamento della prestazione è quella già in vigore per gli impiegati delle medesime cooperative. A tale aliquota continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 11 marzo 1988 n. 67. Ai fini di quanto previsto dal presente titolo, sarà Utile anche l'anzianità maturata in disoccupazione agricola"».

21.0.1000/1

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

All'emendamento 21.1000, prima del comma 1, inserire il seguente:

«01. In deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e al fine di prendere in considerazione, oltre alle disposizioni di cui al presente articolo, anche i risultati della Commissione tecnica di cui al comma 9, l'adozione definitiva del decreto per gli aggiornamenti previsti dal 10 gennaio 2019 è rinviata al 30 settembre 2018.»;

Conseguentemente, al comma 9, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole:* «in relazione all'età anagrafica» *aggiungere le seguenti:* «, in base al genere»;

b) *le parole:* «entro il 30 settembre 2018» *sono sostituite dalle seguenti:* «entro il 30 giugno 2018.»;

e, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 12-bis:

1) le parole: "con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche so-

ciali," sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche;

2) le parole: "La mancata emanazione del predetto decreto direttoriale comporta responsabilità erariale" sono soppresse;

b) al comma 12-ter, le parole: "e lo stesso aggiornamento non viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta speranza di vita" sono soppresse;

c) dopo il comma 12-ter, sono aggiunti i seguenti:

"12-ter-bis. La Commissione tecnica di cui al comma 9 dell'articolo 21-bis della legge di bilancio per l'anno 2018, accerta, a decorrere dell'anno 2019, entro 31 dicembre di ogni anno le speranze di vita della popolazione suddivisa per professioni sulla base della classificazione delle professioni, redatta in conformità agli *standard* dell'Unione europea e internazionali.

12-ter-ter. Il dato relativo alla variazione delle speranze di vita, reso disponibile dal Governo con la relazione annuale di cui al comma 9 dell'articolo 21-bis della legge di bilancio per l'anno 2018, ai sensi dell'articolo 12, comma 12-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, oltre a riferirsi agli incrementi o ai decrementi delle speranze di vita relativi alla media della popolazione italiana, deve essere distinto per ogni attività professionale, al fine di tenere conto dell'impatto delle diseguaglianze socio-economiche sulle speranze di vita. Il dato deve essere distinto anche in base al genere. In sede di prima applicazione i dati di cui ai commi 12-ter-bis e 12-ter-ter sono resi disponibili entro il 10 luglio 2018.

12-ter-quater. I criteri di adeguamento indicati ai commi 12-bis e 12-ter e nell'ambito del decreto ministeriale di cui al comma 12-bis sono differenziati per ogni attività professionale ed in base al genere sulla base dei dati Istat di cui ai commi 12-ter-bis e 12-ter-ter.»;

d) al comma 12-quater, le parole: «del decreto direttoriale» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto ministeriale».

e, dopo il comma 13, aggiungete i seguenti:

«13-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 01 e 5-bis, quantificato in 2.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 13-ter.

13-ter. A decorrere dal 10 gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 31 per cento".

13-quater. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 13-ter eventualmente eccedenti la quota parte necessaria a far

fronte, insieme alle altre risorse previste, agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 01 e 5-*bis* del presente articolo, sono versate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

21.0.1000/2

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

All'emendamento 21.1000, prima del comma 1, inserire il seguente:

«01. In deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 12-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e al fine di prendere in considerazione, oltre alle disposizioni di cui al presente articolo, anche i risultati della Commissione tecnica di cui al comma 9, l'adozione definitiva del decreto direttoriale per gli aggiornamenti previsti dal 10 gennaio 2019 è rinviata al 30 settembre 2018.»;

Conseguentemente, al comma 9, le parole: «entro il 30 settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2018»;

e, dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«13-*bis*. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 01, quantificato in 2.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 13-*ter*.

13-*ter*. A decorrere dal 10 gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 31 per cento".

13-*quater*. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 13-*ter* eventualmente eccedenti la quota parte necessaria a far fronte, insieme alle altre risorse previste, agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 01 del presente articolo, sono versate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2"».

21.0.1000/3

COMAROLI, ARRIGONI

All'emendamento 21.1000, premettere il seguente comma:

«01. In deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, il decreto direttoriale per gli aggiornamenti previsto dal medesimo comma 12-bis deve essere emanato il 30 giugno 2018».

21.0.1000/4

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

All'emendamento 21.0.1000, paragrafo «Art. 21-bis», sostituire i commi da 1 a 8 con i seguenti:

«1 In deroga alla normativa vigente, a decorrere dal 10 gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2022, è sospeso il procedimento di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2 All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 12-bis:

1) le parole: "con decreto direttoriale" sono sostituite dalle seguenti: "con decreto";

2) le parole: "La mancata emanazione del predetto decreto direttoriale comporta responsabilità erariale" sono soppresse;

b) al comma 12-quater le parole: "del decreto direttoriale", sono sostituite dalle seguenti: "del decreto ministeriale".

3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, quantificato in 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 88-bis».

Conseguentemente, dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "al commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2 All'articolo 96, comma 5-bis. del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono supportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni.

2018: - 30.000.000;

2019: - 30.000.000;

2020: - 30.000.000.

21.0.1000/5

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO

All'emendamento 21.1000, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Sostituire il comma 13 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con il seguente:

"1. Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita sono aggiornati con cadenza annuale. La variazione della speranza di vita relativa

all'anno di riferimento è computata in misura pari alla differenza tra il valore dell'anno di riferimento rispetto al valore registrato nell'anno precedente. Gli adeguamenti annuali di cui al primo periodo del presente comma non possono in ogni caso superare i 30 giorni. Gli stessi adeguamenti vengono effettuati nel caso di diminuzione della speranza di vita relativo all'anno di riferimento.»;

e, aggiungere i seguenti commi:

«1-bis. I riferimenti al triennio, di cui ai commi 12-bis e 12-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, devono intendersi riferita ad una cadenza annuale. Al citato comma 12-ter, le parole: "e lo stesso aggiornamento non viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta speranza di vita" sono soppresse.

1-ter. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con le disposizioni di cui, ai precedenti commi 1 e 1-bis». *e, di conseguenza, dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:*

13-bis. A decorrere dal 10 gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 31 per cento".

13-ter. *Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 13-bis eventualmente eccedenti la quota parte necessaria a far fronte, insieme alle altre risorse previste, agli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 1 e 1-bis del presente articolo, sono versate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2"».*

21.0.1000/6

COMAROLI, ARRIGONI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 24, comma 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, le parole: "con decorrenza 10 gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "con decorrenza 2021"».

Conseguentemente, all'onere pari a 2.400 milioni di euro annui decorrenti dal 2018 si provvede mediante:

a) quanto a 155 milioni di euro per il 2018 e di 272 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio biennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utiliz-

zando gli accantonamenti relativi ai Ministero dell'economia e delle finanze per 82 milioni di euro per l'anno 2018 e per 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dello sviluppo economico per 2 milioni euro a decorrere dall'anno 2018, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al Ministero della giustizia per 11 milioni di euro per l'anno 2018 e per 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'interno per 2 milioni di euro per l'anno 2018 per 10 di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 10 milioni di euro per l'anno 2018 e per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero della salute per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, *b*) quanto a 245 milioni per l'anno 2018 e 128 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, *c*) quanto a 2000 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione delle protezioni per i medesimi anni dello stanziamento di parte corrente iscritto, ai fini bilancio triennale 2018-2020; nell'ambito del programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose» della missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituite le parole: «è incrementato di» fino a fine con le seguenti: «è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 202 milioni di euro a decorrere dal 2019».

21.0.1000/7

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 21.0.1000, paragrafo «Art. 21-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 lettera b), primo periodo, sostituire le parole da: «1 gennaio 2021», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «1 gennaio 2027, in riferimento al quale la variazione della speranza di vita relativa al biennio 2023-2024 è computata, ai fini dell'adeguamento dei requisiti

di accesso al pensionamento, in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati negli anni 2023 e 2024 rispetto al Valore registrato nell'anno 2022»;

b) *al comma 2, sostituire le parole da: «non trova», fino alla fine del comma, con le seguenti: «non trovano applicazione, ai fini del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata, di cui all'articolo 24, commi 6 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, gli adeguamenti alla speranza di vita stabiliti per gli anni dal 10 gennaio 2019 al 31 dicembre 2026, ai sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».*

Conseguentemente:

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis* del testo unico delle, imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare", sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8; dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: " nella misura del 96 per cento del loro ammontare", sono sostituite con le seguenti; "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società, e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo dell'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

Conseguentemente alla tabella A alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: - 20.000.000;

2019: - 20.000.000;

2020: - 20.000.000.

21.0.1000/8

COMAROLI, ARRIGONI

All'emendamento 21.0.1000, paragrafo comma 1, lettera b), dopo le parole: «negli anni 2017 e 2018 rispetto al valore registrate nell'anno 2016», inserire il seguente periodo: «Se la variazione della speranza di vita dovesse risultare negativa, con il medesimo decreto di cui al comma 12-bis dell'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010 viene effettuata una modifica dell'età anagrafica, al fine di ridurre l'età pensionabile».

Conseguentemente, all'onere pari a 2.400 milioni di euro annui decorrenti dal 2018 si provvede mediante:

a) quanto a 155 milioni di euro per il 2018 e di 272 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 dagli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 82 milioni di euro per l'anno 2018 e per 160 milioni, di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dello sviluppo economica per 2 a decorrere dall'anno, 2018, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al Ministero della giustizia per 11 milioni di euro per l'anno 2018 e per 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'interno per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019; al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno al Ministero

delle politiche agricole alimentari e forestali per 10 milioni di euro per l'anno 2018 e per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero della salute per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;

b) quanto a 245 milioni per l'anno 2018 e 128 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 2.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose» della missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 202 milioni di euro a decorrere dal 2019».

21.0.1000/9

GUERRA, RICCHIUTI, GATTI, PEGORER, FORNARO

All'emendamento 21.0.1000, capoverso «Art. 21-bis», comma 1, lettera b) secondo periodo, sostituire le parole: «non possono in ogni caso superare i tre mesi» con le seguenti: «non possono in ogni caso superare mediamente i tre mesi rapportati alla totalità delle professioni».

21.0.1000/10

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

All'emendamento 21.0.1000, paragrafo «Art. 21-bis», al comma 1, lettera b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «tre mesi», con le seguenti: «un mese».

Conseguentemente,

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68», sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 30.000.000;

2019: – 20.000.000;

2020: – 20.000.000.

21.0.1000/11

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

All'emendamento 21.0.1000, al comma 1, lettera b), sostituire, ove ricorrono, le parole: «tre mesi», con le seguenti: «un mese».

Conseguentemente, dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«13-bis. A decorrere dal 10 gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 31 per cento".

13-ter. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 13-bis eventualmente eccedenti la quota parte necessaria a far fronte, insieme alle alte risorse previste, agli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 1 del presente articolo, sono versate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

21.0.1000/12

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

All'emendamento 21.0.1000, al comma 1, lettera b), le parole: «gli stessi adeguamenti non vengono effettuati nel caso di speranza di vita relativa al biennio di riferimento, computata ai sensi del terzo periodo del presente comma, salvo recupero in sede dell'adeguamento o degli adeguamenti successivi», sono soppresse.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 12-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "e lo stesso aggiornamento non viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta speranza di vita.", sono soppresse».

Conseguentemente, dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«13-bis. A decorrere dal 10 gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento, sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 31 per cento".

13-ter. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 13-bis eventualmente eccedenti la quota parte necessaria a far

fronte, insieme alle altre risorse previste, agli oneri derivanti dai commi 1 e 1-bis del presente articolo, sono versate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

21.0.1000/13

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

All'emendamento 21.0.1000, paragrafo «Art. 21-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 22-ter, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2014", sono sostituite con le seguenti: "30 settembre 2018"».

b) *al comma 9, sostituire le parole: «entro il 30 settembre 2018», con le seguenti: «entro il 30 giugno 2018».*

Conseguentemente, a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68», sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 20.000.000;

2019: - 20.000.000;

2020: - 20.000.000.

21.0.1000/14

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

All'emendamento 21.0.1000, paragrafo «Art. 21-bis», dopo il comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. L'adozione del decreto direttoriale di cui all'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è rinviata al 30 settembre 2018».*

b) *al comma 9, sostituire le parole: «entro il 30 settembre 2018», con le seguenti: «entro il 30 giugno 2018».*

Conseguentemente, a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68», sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 20.000.000;

2019: - 20.000.000;

2020: - 20.000.000.

21.0.1000/15

PUGLIA, PAGLINI

All'emendamento 21.0.1000, paragrafo «art. 21 bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera d), aggiunta la seguente:

"d-*bis*) personale marittimo di cui all'articolo 114, primo comma, lettera a), del codice della navigazione";

b) al comma 2, le parole: "lettere a), b), c) e d)", sono sostituite con le seguenti: "lettere a), b), c), d) e d-bis)";

c) al comma 3, le parole: "Lettere a), b), c) e d)", sono sostituite con le seguenti: "Lettere a), b), c), d) e d-bis)"

d) al comma 7, le parole: "lettere a), b), c) e d" sono sostituite, ovunque ricorrono, con le seguenti: "lettere a), b), c) d) e d-bis)".

b) al comma 3, lettera b), le parole: «lettere a), b), e d)», sono sostituite con le seguenti: «lettere a), b), c), d) e d-bis),».

Conseguentemente:

a) dopo l'**articolo 88**, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi. 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: " sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'ac-

conto del l'imposta regionale, sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 20.000.000

2019: - 30.000.000;

2020: - 30.000.000.

21.0.1000/16

PUGLIA, PAGLINI

All'emendamento 21.0.1000, paragrafo «Art. 21-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera d), aggiunta la seguente:

"d-bis) lavoratori di cui all'articolo 4 della legge 26 luglio 1984, n. 413.";

b) al comma 2, le parole: "lettere a), b), c) e d)", sono sostituite con le seguenti: "lettere a), b), c), d) e d-bis)";

c) al comma 3, le parole: "Lettere .a), b), c) e d)", sono sostituite con le seguenti: "Lettere a), b), c), d) e d- bis)"

d) al comma 7, le parole: "lettere a), b), c) e d" sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: "lettere a), b), c) d) e d-bis)».

b) *al comma 3, lettera b), le parole: «lettere a), b), c) e d)», sono sostituite con le seguenti: «lettere a), b), c), d) e d-bis),».*

Conseguentemente, a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi. 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale, sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 20.000.000

2019: – 30.000.000;

2020: – 30.000.000.

21.0.1000/17

DONNO, PUGLIA

All'emendamento 21.0.1000, paragrafo «art. 21 bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"d-*bis*) lavoratori del settore della pesca professionale, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4";

b) al comma 2, le parole: "lettere a), b), c) e d)", sono sostituite con le seguenti: "lettere a), b), c), d) e d-bis)";

c) al comma 3, le parole: "Lettere a), b), c) e d)", sono sostituite con le seguenti: "Lettere a), b), c), d) e d-bis)"

d) al comma 7, le parole: "lettere a), b), c) e d" sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: "lettere a), b), c) d) e d-bis)»".

b) al comma 3, lettera b), le parole: «lettere a), b), e d)», sono sostituite con le seguenti: «lettere a), b), c), d) e d-bis),».

Conseguentemente, a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi. 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale, sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 20.000.000

2019: - 30.000.000;

2020: - 30.000.000.

21.0.1000/18

GIROTTA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

All'emendamento 21.0.1000, paragrafo «Art. 21-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera d), aggiunta la seguente:

"d-bis) conducenti di mezzi per la navigazione interna e lagunare ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 marzo 1963, n. 366, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.;

b) al comma 2, le parole: "lettere a), b), c) e d)", sono sostituite con le seguenti: "lettere a), b), c), d) e d-bis)";

c) al comma 3, le parole: "Lettere a), b), c) e d)", sono sostituite con le seguenti: "Lettere a), b), c), d) e d-bis)"

d) al comma 7, le parole: "lettere a), b), c) e d" sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: "lettere a), b), c) d) e d-bis)».

b) *al comma 3, lettera b), le parole: «lettere a), b), c) e d)», sono sostituite con le seguenti: «lettere a), b), c), d) e d-bis),».*

c) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 1, comma 179, lettera d), all'allegato C, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera M, è aggiunta la seguente:

"M-bis. Personale di equipaggio dei mezzi per la navigazione interna e lagunare ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 marzo 1963, n. 366, di ca-

pienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 88, inserire seguente:

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi e banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'«82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.«;

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.«;

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

21.0.1000/19

CATALFO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 21.0.1000, paragrafo «art. 21 bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"d-bis) operai dell'edilizia e della manutenzione degli edifici;

b) al comma 2, le parole: «lettere a), b), c) e d)», sono sostituite con le seguenti: «lettere a), b), c), d) e d-bis)»;

c) al comma 3, le parole: "lettere a), b), c) e d)", sono sostituite con le seguenti: "lettere a), b), c), d) e d-bis)»;

d) al comma 7, le parole: "lettere a), b), c) e d" sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: "lettere a), b), c) d) e d-bis)».

b) al comma 3, lettera b), le parole: «lettere a), b), c) e d)», sono sostituite con le seguenti: «lettere a), b), c), d) e d-bis),».

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi. 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: " sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale, sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 20.000.000

2019: - 30.000.000;

2020: - 30.000.000.

21.0.1000/20

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

All'emendamento 21.0.1000, paragrafo «art. 21-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo il comma 10 decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito il seguente:

"10-bis. Ai fini del godimento del diritto di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto n. 243 non si applicano le disposizioni in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 come modificato dal comma 22-ter dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111"».

Conseguentemente:

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni.*

2018: – 30.000.000;

2019: – 20.000.000;

2020: – 20.000.000.

21.0.1000/21

PUGLIA, PAGLINI

All'emendamento 21.0.1000, paragrafo «art. 21-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; è successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con l'esclusione del personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto"».

b) dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il personale operante nelle imprese ferroviarie nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni; addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto consegue il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento del requisito anagrafico di cinquantotto anni di età e del requisito contributivo di trentotto anni, di cui almeno venti anni effettivamente svolti nelle mansioni di cui al presente comma. Al personale addetto alle mansioni di cui al primo periodo del presente comma, qualora a causa della perdita dei requisiti psicofisici previsti dalle disposizioni vigenti venga meno la specifica abilitazione per lo svolgimento della mansione, è riconosciuto il diritto alla pensione anticipata se ha raggiunto il requisito contributivo di trentacinque anni, di cui almeno quindici anni effettivamente svolti nelle mansioni di cui al primo periodo del presente comma. In alternativa, il lavoratore può scegliere di rimanere in servizio fino al raggiungimento del limite di età per l'accesso al pensionamento di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 8 del presente articolo,»

Conseguentemente dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui la decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 917, e successive integrazioni e modificazioni al primo periodo, le parole: sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: «sono deducibili nel limite dell' 82 per cento del loro ammontare».

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare."

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento"».

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.»

Conseguentemente, all'articolo 94, tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 20.000.000;

2019: – 30.000.000;

2020: – 30.000.000.

21.0.1000/22

PAGLINI, PUGLIA, BOTTICI, CATALFO

All'emendamento 21.0.1000, paragrafo «art. 21-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 24, del decreto legge 67 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre n. 214 al comma 14, all'alinea, dopo le parole: "ad applicarsi", sono inserite le seguenti: "al personale addetto ai lavori nelle cave come definiti dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 4 settembre 1999"».

Conseguentemente:

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;

b) all'articolo 6, comma 9, secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: «nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 82 per cento».

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 30.000.000;

2019: – 30.000.000;

2020: – 30.000.000.

21.0.1000/23

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

All'emendamento 21.0.1000, paragrafo «Art. 21-bis», dopo il comma 1, aggiungere seguenti:

«1-bis. All'articolo 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 16 è abrogato.

1-ter. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 12-quinquies è abrogato»

Conseguentemente;

a) dopo l'**articolo 88**, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Riduzione-deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi di a 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: «sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: «sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare».

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare".

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.»

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 20.000,000;

2019: - 20.000.000;

2020: - 20.000.000.

21.0.1000/24

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 21.01000, paragrafo «art. 21-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sopprimere le parole: «, che si trovano in una delle condizioni di cui al comma 3,»

b) sopprimere i commi da 3 a 8.

Conseguentemente:

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

«Art. 88.-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: «sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con «sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare».

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare".»;

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017..

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 20.000.000;

2019: - 30.000.000;

2020: - 30.000.000.

21.0.1000/25

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

All'emendamento 21.0.100 del Governo, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. A decorrere dal 10 gennaio 2018, il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e delle prestazioni di cui all'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è fissato a 65 anni. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la disposizione di cui al presente comma.

2-ter. A decorrere dal 10 gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 31 per cento".

2-quater. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 2-ter eventualmente eccedenti la quota parte necessaria a far

fronte agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 2-bis del presente articolo, sono versate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del-decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

21.0.1000/26

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 21.0.1000, paragrafo «art. 21-bis», al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) ai lavoratori dipendenti che sono in possesso di una anzianità contributiva pari ad almeno 20 anni e svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento le professioni di cui all'allegato A o hanno svolto le medesime professioni per almeno metà del proprio periodo lavorativo complessivo.»

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti-modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare,";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare".;

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: nella misura del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.»

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 30.000.000;

2019: – 30.000.000;

2020: – 30.000.000.

21.0.1000/27

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 21.0.1000, paragrafo «Art. 21-bis», al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) ai lavoratori dipendenti che sono in possesso di una anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni e svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento le professioni di cui all'allegato A o hanno svolto le medesime professioni per almeno metà del proprio periodo lavorativo complessivo.».

Conseguentemente:

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento":

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 30.000.000;

2019: - 30.000.000;

2020: - 30.000.000.

21.0.1000/28 (testo 2)

GUERRA, DE PETRIS, RICCHIUTI, BAROZZINO, GATTI, PETRAGLIA, PEGORER, CERVellini, FORNARO

All'emendamento del Governo 21.0.1000 capoverso Articolo 21-bis, al comma 3, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: "che svolgono da almeno sette anni" con le seguenti: "che hanno svolto per almeno sette anni".

dopo le parole: "allegato A" aggiungere le seguenti: ", ovvero se braccianti agricoli, che hanno svolto almeno settecento giorni di lavoro nei dieci anni precedenti il pensionamento,".

21.0.1000/28

GUERRA, DE PETRIS, RICCHIUTI, BAROZZINO, GATTI, PETRAGLIA, PEGORER, CERVellini, FORNARO

All'emendamento 21.0.1000, capoverso «Art. 21-bis», al comma 3, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «che svolgono da almeno sette anni» *con le seguenti:* «che hanno svolto per almeno sette anni»;

b) *dopo le parole:* «allegato A» *aggiungere le seguenti:* «, ovvero se braccianti agricoli, che hanno svolto settecento giorni di lavoro nei dieci anni precedenti il pensionamento,».

21.0.1000/29

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

All'emendamento 21.0.1000, al comma 3 lettera a), sostituire le parole: «che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento» *con le seguenti:* «che hanno svolto per almeno sette anni».

Conseguentemente, dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«13-bis. A decorrere dal 10 gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 31 per cento".

13-ter. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 13-bis eventualmente eccedenti la quota parte necessaria a far fronte, insieme alle altre risorse previste, agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo, sono versate, al fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

21.0.1000/30

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

All'emendamento 21.0.1000, al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti pensionamento» *con le seguenti:* «che hanno svolto per almeno sette anni».

Conseguentemente, dopo l'**articolo 84**, aggiungere il seguente:

«Art. 84-bis.

(Web Tax)

1. L'articolo 1-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 è sostituito dal seguente:

"Art. 1-*bis*.

(Procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata)

1. Le società e gli enti di cui alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che appartengono a gruppi multinazionali con ricavi consolidati superiori a 1 miliardo di euro annui e che effettuino cessioni di beni e prestazioni di servizi nel territorio dello Stato per un ammontare superiore a 50 milioni di euro annui avvalendosi del supporto dei soggetti di cui alla lettera *a*) del medesimo comma 1 dell'articolo 73 o di stabili organizzazioni in Italia di società di cui alla citata lettera *d*), appartenenti al medesimo gruppo societario, sono assoggettati ad un'imposta del 3 per cento calcolata sul totale del fatturato comunque realizzato sul territorio nazionale.

2. I soggetti di cui al comma 1 che ravvisino la possibilità che l'attività esercitata nel territorio dello Stato costituisca una stabile organizzazione, possono chiedere all'Agenzia delle entrate una valutazione della sussistenza dei requisiti che configurano lo stabile organizzazione stessa, mediante presentazione di apposita istanza finalizzata all'accesso al regime dell'adempimento collaborativo di cui al titolo III del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.

3. Ai fini della determinazione del fatturato consolidato del gruppo multinazionale cui appartengono i soggetti di cui al comma 1, si considera il valore più elevato delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi indicate nel bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione dell'istanza e ai due esercizi anteriori.

4. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da parte dei soggetti di cui al comma 1 si considera il valore più elevato delle medesime cessioni di beni e prestazioni di servizi indicate nel bilancio relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione d'istanza e ai due esercizi anteriori. Ai medesimi fini si tiene conto anche delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate dai soggetti, residenti o non residenti, che si trovino, nei confronti delle società e degli enti di cui al comma del presente articolo, nelle condizioni di cui all'arti-

colo 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Qualora in sede di interlocuzione con l'Agenzia delle entrate sia constatata la sussistenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, per i periodi d'imposta per i quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate invia al contribuente un invito ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 al fine di definire in contraddittorio con il contribuente, i debiti tributari della stabile organizzazione.

6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

7. Le entrate rivenienti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 affluiscono ad appositi capitoli ovvero capitoli/articoli dell'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio delle predette entrate a fini dell'attuazione delle disposizioni di successivo comma 8».

21.0.1000/31

GUERRA, RICCHIUTI, GATTI, PEGORER, FORNARO

All'emendamento 21.0.1000, capoverso «Art. 21-bis», al comma 3 lettera a), sostituire le parole: «che svolgono da almeno sette anni» con le seguenti: «che hanno svolto per almeno sette anni».

21.0.1000/32

BONFRISCO

All'emendamento 21.0.1000, capoverso «Art. 21-bis», al comma 3, lettera a), dopo le parole: «che svolgono» aggiungere le seguenti: «da almeno la metà della vita lavorativa complessiva ovvero».

Conseguentemente, all'articolo 92 comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro» con le seguenti: «è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2018 e di 280 milioni di euro».

21.0.1000/33

GUERRA, DE PETRIS, RICCHIUTI, BAROZZINO, GATTI, PETRAGLIA, PEGORER, CERVellini, FORNARO

All'emendamento 21.0.100, capoverso «Art. 21-bis», al comma 3, lettera a), dopo le parole: «che svolgono» aggiungere le seguenti: «da almeno la metà della vita lavorativa complessiva ovvero».

Conseguentemente, alla tabella 4 voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: - 50.000.000;

2019: - 50.000.000;

2020: - 50.000.000.

21.0.1000/34

BENCINI, URAS

All'emendamento 21.0.1000, all'allegato A, sostituire la lettera f) con la seguente: «Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere, operatori socio sanitari, con lavoro organizzato in turni, inteso per turno anche quello di uno che ruota sui sette giorni e festività».

21.0.1000/35

BENCINI, URAS

All'emendamento 21.0.1000, all'allegato A, lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole: «inteso per turno anche quello diurno che ruota sui sette giorni e festività».

21.0.1000/36

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

All'emendamento 21.0.1000, Allegato A, sostituire la lettera H, con la seguente:

«H. insegnanti della scuola dell'infanzia, educatori degli asili nido, e insegnanti di sostegno didattico che abbiano conseguito la specializzazione ai sensi dell'articolo 13 del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, e successive modificazioni».

Conseguentemente, dopo l'**articolo 88**, inserire seguente:

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68", sono sostituite dalle seguenti: " ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto, del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare", sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare", sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

21.0.1000/37

ANITORI

All'emendamento 21.0.1000, Allegato A, sostituire la lettera H, con la seguente:

«H. Insegnanti della scuola dell'infanzia, educatori degli asili nido ed insegnanti della scuola primaria».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.

21.0.1000/38

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

All'emendamento 21.0.1000, al comma 3, lettera a), alla Tabella A allegata, dopo la lettera q), aggiungere la seguente: «R. Lavoratori dell'industria manifatturiera addetti alle catene di montaggio».

Conseguentemente, dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«13-bis. A decorrere dal 10 gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 31 per cento".

13-ter. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 13-bis, eventualmente eccedenti la quota parte necessaria a far fronte, insieme alle altre risorse previste, agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3 del presente-articolo, sono versate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2002, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

21.0.1000/39

ANITORI

All'emendamento 21.0.1000, Allegato A, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«Q-bis. Invalidi per malattie oncologiche o degenerative, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità di almeno 74 per cento».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014; n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.

21.0.1000/40

DI BIAGIO

All'emendamento 21.0.1000, Allegato A, alla lettera Q, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e lavoratori subacquei».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 92.

21.0.1000/41

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

Al comma 3, lettere a) e b), sostituire le parole: «anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni», con le seguenti: «anzianità contributiva pari ad almeno 20 anni».

Conseguentemente, dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«13-bis. A decorrere dal 10 gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 31 per cento".

13-ter. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 13-bis eventualmente eccedenti la quota parte necessaria a far fronte, insieme alle altre risorse previste, gli oneri derivanti dalle dispo-

zioni di cui al comma 3 del presente articolo, sono versate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

21.0.1000/42

DE PETRIS, GUERRA, PETRAGLIA, RICCHIUTI, BAROZZINO, FORNARO, BOCCHINO, GATTI, CERVELLINI, PEGORER, DE CRISTOFARO, MINEO

Al comma 3, lettere a) e b), sostituire le parole: «anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni», con le seguenti: «Anzianità contributiva pari ad almeno 20 anni».

Conseguentemente, dopo l'articolo 84, aggiungere, il seguente:

«Art. 84-bis.

(Web Tax)

1. L'articolo 1-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 è sostituito dal seguente:

"1-bis. — (Procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata) –
1. Le società e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che appartengono a gruppi multinazionali con ricavi consolidati superiori a 1 miliardo di euro annui e che effettuino cessioni di beni e prestazioni di servizi nel territorio dello Stato per un ammontare superiore a 50 milioni di euro annui avvalendosi del supporto dei soggetti di cui alla lettera a) del medesimo comma 1 dell'articolo 73 o di stabili organizzazioni in Italia di società di cui alla citata lettera d), appartenenti al medesimo gruppo societario, sono assoggettati ad un'imposta del 3 per cento calcolata sul totale del fatturato comunque realizzato sul territorio nazionale.

2. I soggetti di cui al comma 1, che ravvisino la possibilità che l'attività esercitata nel territorio dello Stato costituisca una stabile organizzazione, possono chiedere all'Agenzia delle entrate una valutazione della sussistenza dei requisiti che configurano la stabile organizzazione stessa, mediante presentazione di apposita istanza finalizzata all'accesso al regime dell'adempimento collaborativo di cui al titolo III del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.

3. Ai fini della determinazione del fatturato consolidato del gruppo multinazionale cui appartengono soggetti di cui comma 1, si considera il valore più elevato delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi indicate nel bilancio consolidato relativa all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione dell'istanza e ai due esercizi anteriori.

4. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da parte dei soggetti di cui al comma 1, si considera il valore più elevato delle medesime cessioni di beni e prestazioni di servizi indicate nel bilancio relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione dell'istanza e ai due esercizi anteriori.

Ai medesimi fini si tiene conto anche delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate dai soggetti, residenti o non residenti, che si trovino, nei confronti delle società e degli enti di cui al comma 1 del presente articolo, nelle condizioni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Qualora in sede di interlocuzione con l'Agenzia delle entrate sia constatata la sussistenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, per i periodi d'imposta per i quali sono scaduti termini di presentazione delle dichiarazioni, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate invia al contribuente un invito ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, al fine di definire, in contraddittorio con il contribuente, i debiti tributari della stabile organizzazione.

6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

7. Le entrate rivenienti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 affluiscono ad appositi capitoli ovvero capitoli/articoli dell'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio delle predette entrate ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al successivo comma 8».

21.0.1000/43

GUERRA, RICCHIUTI, GATTI, PEGORER, FORNARO

All'emendamento 21.0.1000, capoverso «Art. 21-bis», al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), sostituire le parole: «almeno 30 anni», con le seguenti: «almeno 20 anni»;*

b) *alla lettera b), sostituire le parole: «almeno 30 anni», con le seguenti: «almeno 20 anni».*

Conseguentemente all'articolo 85, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Dopo l'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere il seguente:

"Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati.

b) al comma 69 le parole: ai commi da 65 a 68' sono sostituite dalle seguenti: ai commi 65 e 66"».

Conseguentemente,

2-ter. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nel limite del 96 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «nel limite del 94 per cento».

2-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 9, parole: «nella misura del 96 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 92 sostituire le parole: «250 milioni di euro», con le seguenti: «150 euro», nonché le parole: «330 milioni di euro», con le seguenti: «230 milioni di euro».

21.0.1000/44

BONFRISCO

All'emendamento 21.0.1000, capoverso «Art. 21-bis», al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire le parole: «almeno 30 anni», con le seguenti: «almeno 20 anni»;

b) alla lettera b), sostituire le parole: «almeno 30 anni», con le seguenti: «almeno 20 anni»;

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro», con le seguenti: «è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2018 e di 180 milioni di euro».

21.0.1000/45

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 21.0.1000, paragrafo «Art. 21-bis», al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «30 anni», con le seguenti: «20 anni».

Conseguentemente:

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "al commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare".

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017".

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 30.000.000;

2019: - 30.000.000;

2020: - 30.000.000.

21.0.1000/46

BENCINI, URAS

All'emendamento 21.0.1000, al capoverso «Art. 21-bis.», comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo per gli infermieri turnisti per i quali non si applica il limite dei sette anni nei dieci precedenti il pensionamento».

21.0.1000/47

BENCINI, URAS

All'emendamento 21.0.1000, al capoverso «Art. 21-bis.», comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo per gli infermieri turnisti notturni per i quali non si applica il limite dei sette anni nei dieci precedenti il pensionamento».

21.0.1000/48

BENCINI, URAS

All'emendamento 21.0.1000, al capoverso «Art. 21-bis.», comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo per gli infermieri turnisti per i quali il limite dei sette anni non si applica nei dieci precedenti il pensionamento».

21.0.1000/49

BENCINI, URAS

All'emendamento 21.0.1000, al capoverso «Art. 21-bis.», comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo per gli infermieri turnisti notturni per i quali il limite dei sette anni non si applica nei dieci precedenti il pensionamento».

21.0.1000/50

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PALERMO, PANIZZA

All'emendamento 21.0.1000, al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis. ai coltivatori diretti proprietari di masi chiusi, di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui», con le seguenti: «249,5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 329,5 milioni di euro annui».

21.0.1000/51

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

All'emendamento 21.0.1000, paragrafo «Art. 21-bis.», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«23-bis. All'articolo 1 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 179, alla lettera d), le parole: "36 anni", sono sostituite con le seguenti: "30 anni«;

b) al comma 199, alinea, le parole: "41 anni sono sostituite con le seguenti: "30 anni"».

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto del l'imposta regionale, sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 30.000.000

2019: - 20.000.000;

2020: - 20.000.000.

21.0.1000/52

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

All'emendamento 21.0.1000, paragrafo «Art. 21-bis.», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 1, comma 119, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, alinea, le parole: "41 anni", sono sostituite dalle seguenti: "30 anni"»

Conseguentemente:

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale, sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 30.000.000

2019: – 30.000.000;

2020: – 30.000.000.

21.0.1000/53

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

All'emendamento 21.0.1000, paragrafo «Art. 21-bis.», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 179, lettera *d*), della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "36 anni", sono sostituite dalle seguenti: "30 anni"»

Conseguentemente:

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto del l'imposta regionale, sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 30.000.000

2019: – 30.000.000;

2020: – 30.000.000.

21.0.1000/54

GIROTTA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

All'emendamento 21.0.1000, paragrafo «Art. 21-bis», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 179, lettera d), all'allegato C, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera M, è aggiunta la seguente:

"M-bis. Personale di equipaggio dei mezzi per la navigazione interna e lagunare ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 marzo 1963, n. 366, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68", sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare", sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo e inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento dei loro ammontare;

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento dei loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

21.0.1000/55

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, ORELLANA

All'emendamento 21.0.1000, dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al comma 179, lettera a), dopo le parole: "procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604,", sono inserite le seguenti: "ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbia avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno dodici mesi"».

Conseguentemente, ai relativi oneri, valutati in 32 milioni di euro per il 2018, 37,4 milioni di euro per il 2019, 32,2 milioni di euro per il 2020, 22,7 milioni di euro per il 2021, 8,4 milioni di euro per il 2022 e 0,6 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

21.0.1000/56

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

All'emendamento 21.0.1000, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Al fine di tutelare la salute delle donne e riconoscere il valore della maternità, fatto salvo quanto previsto dalla legislazione vigente, è riconosciuta alla lavoratrice, indipendentemente dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi della maternità, un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia pari a un anno per ogni figlio.

5-ter. In caso di accesso anticipato alla pensione ai sensi del comma 5-bis, nel settore pubblico e privato è riconosciuta la contribuzione figurativa a copertura dell'intero anno. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con altri periodi di contribuzione figurativa riconosciuti in ragione della maternità; in tale caso è data facoltà alla lavoratrice di optare tra essi.

5-quater. Il requisito anagrafico per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, è ridotto, per le donne, di un anno per ogni figlio.

5-quinquies. Per il riconoscimento dei benefici previsti dai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, la persona interessata presenta richiesta, secondo modalità semplificate, anche tramite un ente di patronato, all'ente previdenziale. Nelle comunicazioni inviate dagli enti previdenziali alle lavoratrici è sempre riportata in nota la comunicazione di avvalersi dei benefici di cui ai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater».

Conseguentemente, dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«13-bis. A decorrere dal 10 gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 31 per cento".

13-ter. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 13-bis eventualmente eccedenti la quota parte necessaria a far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater del presente articolo, sono versate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

21.0.1000/57

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

All'emendamento 21.0.1000, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Al fine di garantire pensioni adeguate nel sistema contributivo ai lavoratori e alle lavoratrici che hanno avuto carriere discontinue e periodi di disoccupazione involontaria, l'importo della pensione, al raggiungimento del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia, è incrementato mediante il cumulo con l'assegno sociale, secondo quanto previsto dal comma seguente.

5-ter. Ai lavoratori e alle lavoratrici nel sistema contributivo che abbiano versato almeno 15 anni di contributi, l'importo pensionistico è incrementato di una somma pari al 40 per cento dell'importo dell'assegno sociale. Tale somma è incrementata del 2 per cento annuo per ogni anno di contributi versati in più rispetto a 15, fino a un numero di anni di contributi versati pari a 25. A partire da 26 anni di contributi versati, l'importo pensionistico è incrementato di una somma pari al 61 per cento dell'assegno sociale, incrementato dell'1 per cento per ogni anno in più di contributi versati.

5-quater. Nel caso in cui l'importo della pensione calcolato ai sensi del comma precedente fosse inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, al lavoratore o alla lavoratrice è corrisposto l'intero ammontare dell'assegno sociale».

Conseguentemente, dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«13-bis. A decorrere dal 10 gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 31 per cento".

13-ter. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 13-bis eventualmente eccedenti la quota parte necessaria a far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater del presente articolo, sono versate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

21.0.1000/58

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Al fine del riconoscimento dell'intera anzianità contributiva annuale per il calcolo dell'anzianità contributiva necessaria ad acquisire il diritto alla pensione distribuendo nell'arco dell'intero anno lavorativo la contribuzione versata per i periodi lavorati dai lavoratori con contratti di *part-time* verticale ciclico, i contributi da accreditare a tali lavoratori sono riproporzionati sull'intero anno cui si riferiscono, anziché esser versati solo in relazione a prestazioni lavorative eseguite in una frazione di esso.

5-ter. Il ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel limite di una spesa annua pari a 50 milioni di euro, stabilisce le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 5-bis.

5-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili" di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 92 della presente legge».

21.0.1000/59

BIGNAMI, URAS

All'emendamento 21.0.1000, capoverso «Art. 21-bis», apportare le seguenti modifiche:

a) *Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:*

«5-bis. All'articolo 1, comma 179 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per i "caregiver familiari", come definiti alla lettera G-bis di cui all'allegato A, il requisito anagrafico è ridotto di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo di cinque anni purché siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni. In ogni caso, per i *caregiver* familiari, l'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è ridotta di un anno ogni cinque anni di assistenza effettivamente prestata nel limite massimo cinque anni;

5-ter. Ai fini dell'attuazione del comma 5-bis, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità per l'accertamento ed il riconoscimento del periodo di

assistenza globale e continua effettivamente prestata dai *caregiver* familiari, nei confronti dell'assistito. Le previsioni di cui al presente comma si applicano ad un *caregiver* familiare per assistito, eccetto i genitori».

Conseguentemente, all'allegato A dopo la lettera «G», inserire la seguente:

«G-bis. *Caregiver* Familiare ovvero il prestatore di cura in ambito domestico, ovvero la persona che assiste e si prende cura dei coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e che necessita di assistenza globale e continua per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessita di analoga assistenza globale e continua».

Conseguentemente, all'articolo 92 comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2018», con le seguenti: «è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2018».

Conseguentemente dell'emendamento 21.0.1000 apportare le seguenti modifiche:

1. La lettera a), è sostituita dalla seguente: «a) al comma 1 sostituire le parole: "e di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019", con le seguenti: ", di 241,3 milioni di euro per l'anno 2019, di 271,9 milioni di euro per l'anno 2020, di 270,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 259,9 milioni di euro per l'anno 2022, di 214,4 milioni di euro per l'anno 2023, di 199,2 milioni di euro per l'anno 2024, di 230 milioni di euro per l'anno 2025, di 250 milioni di euro per l'anno 2026 e di 231,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027».

21.0.1000/60

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

All'emendamento 21.0.1000, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Alla legge 20 maggio 1985, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, primo comma, le parole: "con esclusione di ogni riconoscimento di anzianità, e" sono soppresse;

b) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

"Art. 6-bis.

(Anzianità di servizio)

1. Il personale già con rapporto di lavoro convenzionato, successivamente trasformato in rapporto di lavoro subordinato con il medesimo ente o con un altro datore di lavoro, ha diritto al riconoscimento degli anni del rapporto di lavoro convenzionato ai fini dell'anzianità di servizio.

2. Gli anni del rapporto di lavoro convenzionato, riconosciuti ai sensi del comma 1, non sono computati ai fini del trattamento economico pensionistico. Il lavoratore che intenda beneficiare della possibilità di riscattare gli anni di rapporto convenzionato deve dichiarare il numero di anni per i quali richiede il riscatto. L'ammontare contributivo, ricalcolato in euro e relativo agli anni da riscattare, è certificato dall'INPS; l'azienda sanitaria locale (ASL) di provenienza e il lavoratore interessato versano all'INPS le quote contributive di rispettiva pertinenza, al netto di more, interessi e spese accessorie. Il versamento deve avvenire contestualmente alla richiesta di pensionamento il lavoratore può richiedere all'INPS la rateizzazione in dieci anni del versamento.

3. Nel caso in cui al secondo periodo del comma 2, il trattamento economico è pari a quello corrisposto al lavoratore con rapporto di lavoro subordinato, di pari qualifica e anzianità, già collocato in pensione.

4. Il lavoratore già con rapporto di lavoro convenzionato, che ha adempiuto al versamento di quanto dovuto ai fini contributivi per gli anni del rapporto di lavoro convenzionato, ha diritto al trattamento pensionistico ai sensi di quanto disposto dal presente articolo.

5. Il lavoratore che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è già collocato in pensione, ma non beneficia del riconoscimento degli anni di rapporto di lavoro convenzionato ai fini dell'anzianità di servizio e della determinazione del trattamento economico, può richiedere tale riconoscimento ai sensi del presente articolo, previo versamento dei contributi previdenziali. L'ammontare contributivo, ricalcolato in euro e relativo agli anni da riscattare, è certificato dall'INPS, la ASL di provenienza e il lavoratore interessato versano all'INPS le quote contributive

di rispettiva pertinenza, al netto di more, interessi e spese accessorie. Il versamento deve avvenire entro dodici mesi dalla certificazione. Il lavoratore può richiedere all'INPS la rateizzazione in dieci anni del versamento.

6. Per lavoratori di cui ai commi 2, secondo periodo, e 5, l'INPS ricalcola e ridefinisce le posizioni previdenziali relative all'anzianità contributiva applicando, ove ricorrano le condizioni relative al metodo retributivo ovvero a quello contributivo ovvero relative ai requisiti di età e di anzianità contributiva che modifichino la posizione del lavoratore ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento di vecchiaia o di anzianità, le regole previste dalla normativa previgente all'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92».

Conseguentemente, dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 5-bis, pari a 100 milioni di euro annui, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 13-ter.

13-ter. A decorrere dal 10 gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 28 per cento".

13-quater. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 13-ter eventualmente eccedenti la quota parte necessaria a far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 5-bis, nel limite di cui al comma 13-bis, del presente articolo, sono versate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

21.0.1000/61

PUGLIA, PAGLINI

All'emendamento 21.0.1000, paragrafo «art. 21-bis», dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. A decorrere dal 10 gennaio 2018, le lavoratrici e i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno trentacinque anni ovvero un'età anagrafica di almeno 58 anni possono accedere al pensionamento al raggiungimento di quota 100 quale somma di età anagrafica e anzianità contributiva. Sono fatte salve, se più favorevoli, le disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, nonché le disposizioni in materia di esclusione dai limiti di anagrafici per i lavoratori che hanno maturato il requisito di anzianità contributiva di almeno quaranta anni.»

Conseguentemente:

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66»:

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: «sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: «sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare.

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: «nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.»

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 20.000.000;

2019: – 20.000.000;

2020: – 20.000.000.

21.0.1000/62

PUGLIA, CATALFO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PAGLINI

All'emendamento 21.0.1000, paragrafo «art. 21-bis», dopo il-comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. A decorrere dal 10 gennaio 2018, le lavoratrici e i lavoratori che abbiano maturato anzianità contributiva di almeno 41 anni, con esclusione di limiti anagrafici e di eventuali penalizzazioni, possono accedere al trattamento pensionistico. Ai fini della determinazione dell'importo della pensione si calcola per ciascuna lavoratrice o lavoratore l'importo massimo conseguibile a requisiti pieni secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza.»

Conseguentemente:

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente*

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
- b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: »sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";
- b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";
- c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.»

b) all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: - 20.000.000;

2019: - 20.000.000;

2020: - 20.000.000.

21.0.1000/63

PUGLIA, CATALFO

All'emendamento 21.0.1000, paragrafo «Art. 21-bis», dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Al fine di portare a conclusione la sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, la facoltà prevista al predetto articolo 1, comma 9, è estesa anche alle lavoratrici che hanno maturato i requisiti previsti dalla predetta disposizione, adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2016 ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui alla predetta sperimentazione.».

Conseguentemente:

a) dopo l'**articolo 88**, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «commi 65 e 66».

2. All'articolo 96, comma 5-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al brano periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento dei loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e del racconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.»

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 20.000.000;

2019: – 20.000.000;

2020: – 20.000.000.

21.0.1000/64

PUGLIA, PAGLINI

All'emendamento 21.0.10001 paragrafo «art. 21-bis», dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. I lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate di origine professionale, qualora non abbiano ancora raggiunto i requisiti per la maturazione del diritto alla pensione, anche dopo la rivalutazione del periodo contributivo ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, possono comunque accedere al pensionamento anticipato, con il sistema contributivo, senza rinunciare alle altre provvidenze vigenti. Restano fermi i benefici previsti dagli arti-

coli 140 e seguenti del testo unico delle disposizioni per assicurazione obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, e ogni altra disposizione vigente in favore dei lavoratori affetti da patologie asbesto correlate.»

Conseguentemente, dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate seguenti modifiche:

- a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
- b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni; al primo periodo, le parole: «sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: «sono deducibili nel limite del 82 per cento del loro ammontare».

3. Al decreto-legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del'82 per cento del loro ammontare.»;
- b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: «nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;

21.0.1000/65

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 21.0.1000, «Art. 21-bis», sostituire comma 9, con il seguente:

«9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle

occupazioni, anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori. La Commissione ha il compito di acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto della valutazione delle politiche statali in materia previdenziale e assistenziale, nonché il compito di classificare e comparare, a livello comunitario e internazionale, la spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali. La Commissione è presieduta dal Presidente dell'ISTAT ed è composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, del Ministero per la semplificazione e la pubblica Amministrazione, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per le assicurazioni e gli infortuni sul lavoro (INAIL), del Consiglio Superiore degli attuari, nonché da esperti in materie economiche, statistiche e designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalità previste dal decreto di cui al primo periodo del presente comma. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo del presente comma sono altresì disciplinate le modalità di funzionamento, nonché la possibilità di richiesta di contributi e proposte a esperti e ad accademici appartenenti a Istituzioni nazionali, comunitarie e internazionali competenti nelle materie oggetto di studio. La Commissione conclude i lavori entro il 30 settembre 2018 ed entro i dieci giorni successivi il Governo presenta al Parlamento una relazione sugli esiti dei lavori della Commissione. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza rimborso spese o altro emolumento comunque denominato».

Conseguentemente sopprimere il comma 12.

21.0.1000/66

GUERRA, RICCHIUTI, GATTI, PEGORER, FORNARO

All'emendamento Governo 21.0.1000 capoverso «Art. 21-bis», al comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle attività lavorative prendendo a riferimento la classifica delle professioni Istat, nonché l'età anagrafica e le condizioni soggettive dei lavoratori, al fine di conseguire

l'obiettivo di differenziare l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico legato alla speranza di vita tenendo conto della gravosità delle attività lavorative.».

21.0.1000/67

GUERRA, RICCHIUTI, GATTI, PEGORER, FORNARO

All'emendamento Governo 21.0.1000 capoverso «Art. 21-bis» al comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle attività lavorative prendendo a riferimento la classifica delle professioni Istat, nonché l'età anagrafica e le condizioni soggettive dei lavoratori».

21.0.1000/68

ORELLANA

All'emendamento 21.0.1000, capoverso: «Art. 21-bis.», al comma 9, dopo le parole: «studiare la gravosità», inserire le seguenti: «e la pericolosità».

21.0.1000/69

GUERRA, RICCHIUTI, GATTI, PEGORER, FORNARO

All'emendamento 21.0.1000, capoverso: «Art. 21-bis.», al comma 9, dopo il secondo periodo inserire il seguente:

«Fermo restando l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico alla speranza di vita di cui al comma 1, la Commissione ha altresì il compito di studiare un sistema differenziato di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, che preveda un aumento minimo per gli operai, artigiani e personale non qualificato ed un aumento più elevato per le professioni qualificare e tecniche così come individuate dalla nuova edizione della classificazione delle professioni Istat (2013)».

21.0.1000/70

COMAROLI, ARRIGONI

All'emendamento 21.0.1000, al comma 9, terzo periodo, dopo le parole: «ed è composta da» inserire la seguente: «otto» e dopo la parola: «designati» inserire la seguente: «ognuno».

21.0.1000/71

COMAROLI, ARRIGONI

All'emendamento 21.0.1000, al comma 9, terzo periodo, sostituire le parole: «da rappresentanti» con le seguenti: «da due rappresentanti ciascuno» e dopo la parola: «designati» inserire la seguente: «ognuno».

21.0.1000/72

BIGNAMI, URAS

All'emendamento Governo 21.0.1000, capoverso «Art. 21-bis», apportare le seguenti modifiche:

al comma 9, terzo periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire la parola: «maggiormente» con la parola «comparativamente»;

b) dopo le parole: «e dei lavoratori,» aggiungere le seguenti: «e dei rappresentanti del Coordinamento Nazionale Famiglie di Disabili Gravi e Gravissimi,».

21.0.1000/73

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

All'emendamento Governo 21.0.1000, al comma 9, dopo il terzultimo periodo, inserire il seguente: «La Relazione, e le conclusioni in essa contenute, sono funzionali all'introduzione, annualmente e con legge di bilancio, di disposizioni legislative finalizzate al miglioramento nei luoghi di lavoro delle occupazioni particolarmente gravose, nonché al miglioramento delle politiche statali in materia previdenziale ed assistenziale».

21.0.1000/74

PUGLIA, PAGLINI

All'emendamento 21.0.1000, paragrafo «Art. 21-bis», dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. È istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro, un Fondo finalizzato all'accompagnamento alla quiescenza dei lavoratori esposti all'amianto e malati di patologie asbesto correlate, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. La dotazione del Fondo è determinata nel limite massimo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

9-ter. All'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Le norme in vigore fino al 31 dicembre 2011 si applicano anche ai lavoratori che sono stati professionalmente esposti ad amianto, con riconoscimento da parte dell'INAIL, ovvero in sede giudiziaria, e che hanno contratto patologia asbesto correlata, riconosciuta dall'INAIL, ovvero certificata dalle unità operative di medicina del lavoro delle USL e dei Policlinici universitari".

9-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni di categoria delle vittime dell'amianto, sono stabiliti i criteri in base ai quali l'INPS provvede all'adozione degli interventi di cui ai commi 9-bis e 9-ter del presente articolo».

Conseguentemente, dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: " nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.«;

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento».

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulla attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

21.0.1000/75

PUGLIA, PAGLINI, CATALFO

All'emendamento 21.0.1000, paragrafo «Art. 21-bis», dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le modificazioni:

a) all'articolo 8 il comma 7 è sostituito con il seguente:

«7. Il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene, con cadenza almeno annuale, secondo:

a) modalità esplicite: entro sei mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta; qualora, in alternativa, il lavoratore decida, nel predetto periodo di tempo, di mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, tale scelta può essere successivamente revocate e il lavoratore può conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta;

b) modalità tacite: nel caso in cui il lavoratore nel periodo di tempo indicato alla lettera a) non esprima alcuna volontà, a decorrere

dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi ivi previsti, il datore di lavoro, trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS;

c) con riferimento ai lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993:

1) fermo restando quanto previsto all'articolo 20, qualora risultino iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto, a forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data o dalla data di nuova assunzione, se successiva, se mantenere il residuo TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, anche nel caso in cui non esprimano alcuna volontà, alla forma complementare collettiva alla quale gli stessi abbiano già aderito;

2) qualora non risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a forme pensionistiche complementari, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data, se mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, nella misura già fissata dagli accordi o contratti collettivi, ovvero, qualora detti accordi non prevedano il versamento del TFR, nella misura non inferiore al 50 per cento, con possibilità di incrementi successivi, ad una forma pensionistica complementare; nel caso in cui non esprimano alcuna volontà, si applica quanto previsto alla lettera b)«.

b) l'articolo 9, è sostituito dal seguente:

"Art. 9. - (Istituzione e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l'INPS)

1. Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è costituita la forma pensionistica complementare a contribuzione definita prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 7), della legge 23 agosto 2004, n. 243, alla quale affluiscono le quote di TFR maturando nell'ipotesi prevista dall'articolo 8, comma 7, lettera b). Tale forma pensionistica è integralmente disciplinata dalle norme del presente decreto.

2. La forma pensionistica di cui al presente articolo amministrata da un comitato composto da nove membri di cui quattro scelti tra i dipendenti dell'INPS e due tra i dipendenti dell'Agenzia delle Entrate e i restanti nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze in modo da assicurare la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro secondo un criterio di pariteticità e attraverso una rotazione annuale e casuale dei componenti scelti tra le organizzazioni sindacali nazionali che hanno maggiore rappresentazioni almeno in due province in una

categoria o in comparto. La scelta di componenti dipendenti INPS ed Agenzia delle Entrate viene effettuata dai rispettivi direttori generali sulla base dei requisiti professionali e formativi. La durata in carica complessiva dei membri del comitato non può eccedere i quattro anni. I membri del comitato devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti con decreto di cui all'articolo 4, comma 3. Ai membri dipendenti dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate non spetta alcun compenso. Ai membri rappresentativi delle organizzazioni sindacali e datoriali spetta un compenso erogato come gettoni di presenza il cui importo non può eccedere le retribuzioni giornaliere, riferite ad un livello medio, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati al settore di appartenenza di ciascun membro ovvero l'ultimo contratto collettivo applicabile. Il responsabile della forma pensionistica complementare di cui al presente articolo è il direttore generale INPS.

3. Alla posizione individuale costituita presso la forma pensionistica di cui al presente articolo si applica quanto stabilito all'articolo 14, comma 6".

c) all'articolo 14, il primo periodo del comma 6 è sostituito con il seguente: "L'aderente ha facoltà di trasferire in qualunque momento l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica".

d) all'articolo 23, comma 4, ultimo periodo, le parole: «, anche in mancanza del periodo minimo di partecipazione d'i due anni di cui all'articolo 14, comma 6", sono abrogate».

Conseguentemente:

a) dopo l'**articolo 88**, inserire il seguente

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "i commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibile nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 30.000.000;

2019: – 20.000.000;

2020: – 20.000.000.

21.0.1000/76

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

All'emendamento 21.0.1000, paragrafo «Art. 21-bis», dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. A decorrere dal 10 gennaio 2018 per i titolari di reddito derivante da pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, ovvero di assegno sociale, di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché per i titolari di pensioni minime Inps e per i titolari di una pensione integrata al minimo, appartenenti all'AGO e ai regimi sostitutivi e esclusivi nonché dei trattamenti di invalidità, vecchiaia e superstiti, l'importo della pensione o dell'assegno minimo è incrementato, per tredici mensilità, secondo quanto previsto dalla tabella di cui all'allegato A-bis.»

Conseguentemente,

a) aggiungere il seguente allegato:

ALLEGATO A-bis

(articolo 21-bis, comma 9-bis)

Totale componenti	Adulti (>14 anni)	Ragazzi (<14 anni)	Scala OCSE modificata		Erogazione
			Coeff.	Importo annuale massimo erogabile	Importo mensile massimo erogabile
1	1	0	1	€ 9.360	€ 780
2	1	1	1,3	€ 12.168	€ 1.014
2	2	0	1,5	€ 14.040	€ 1.170
3	1	2	1,6	€ 14.976	€ 1.248
3	2	1	1,8	€ 16.848	€ 1.404
4	1	3	1,9	€ 17.784	€ 1.482
3	3	0	2	€ 18.720	€ 1.560
4	2	2	2,1	€ 19.656	€ 1.638
5	1	4	2,2	€ 20.592	€ 1.716
4	3	1	2,3	€ 21.528	€ 1.794
5	2	3	2,4	€ 22.464	€ 1.872
4	4	0	2,5	€ 23.400	€ 1.950
6	1	5	2,5	€ 23.400	€ 1.950
5	3	2	2,6	€ 24.336	€ 2.028
6	2	4	2,7	€ 25.272	€ 2.106
5	4	1	2,8	€ 26.208	€ 2.184
7	1	6	2,8	€ 26.208	€ 2.184
6	3	3	2,9	€ 27.144	€ 2.262
5	5	0	3	€ 28.080	€ 2.340
7	2	5	3	€ 28.080	€ 2.340
6	4	2	3,1	€ 29.016	€ 2.418
7	3	4	3,2	€ 29.952	€ 2.496
6	5	1	3,3	€ 30.888	€ 2.574
7	4	3	3,4	€ 31.824	€ 2.652
6	6	0	3,5	€ 32.760	€ 2.730
7	5	2	3,6	€ 33.696	€ 2.808
7	6	1	3,8	€ 35.568	€ 2.964
7	7	0	4	€ 37.440	€ 3.120

b) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati,

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite dei 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'impasta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

c) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 20.000.000;

2019: - 20.000.000;

2020: - 20.000.000.

21.0.1000/77

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

All'emendamento 21.0.1000, paragrafo «Art. 21-bis», dopo il comma 9, aggiungere seguente:

«9-*bis*. All'articolo 1, comma 40, della legge 8 agosto 1995, n. 335, all'alinea, dopo le parole: "sistema contributivo", sono aggiunte le seguenti: "e, limitatamente alla lettera c), anche per i trattamenti pensionistici determinati secondo il sistema misto,"».

Conseguentemente:

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati,

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite dei 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'impasta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

c) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 30.000.000;

2019: - 20.000.000;

2020: - 20.000.000.

21.0.1000/78

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

All'emendamento 21.0.1000, paragrafo «Art. 21-bis», dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 40 lettera c), della legge 8 agosto 1995, n. 335; si applicano anche per i trattamenti pensionistici determinati secondo il sistema misto».

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) i commi 67 e 68 sono abrogati,
- b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite dei 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";
- b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";
- c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'impasta sul reddito delle società e dell'ac-

conto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

c) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 20.000.000;

2019: - 20.000.000;

2020: - 20.000.000.

21.0.1000/79

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, Eva LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

All'emendamento 21.0.1000, dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

«10-bis. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, al comma 34, dopo la parola: "integrativa," sono aggiunte le seguenti: "socio assistenziale, di sostegno all'esercizio della libera professione, nonché di *welfare*," e al termine del comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli enti possono destinare fino all'1,5 per cento del patrimonio costituito dai contributi versati dagli iscritti per le finalità di cui al presente comma".

10-ter. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, dopo il comma 34 è inserito il seguente: "«34-bis. Al fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 34 gli enti, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, anche per le finalità di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, istituiscono appositi organismi di monitoraggio e verifica degli andamenti dei flussi finanziari, dei redditi, delle prestazioni, delle contribuzioni e dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base Comunitaria. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede a valere a carico dei bilanci dei rispettivi enti privati, nelle forme e con le modalità previste dai relativi statuti"».

21.0.1000/80

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, Eva LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. Sulle somme di denaro e sugli strumenti finanziari delle forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509 e di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996 n. 103, depositate a qualsiasi titolo presso un depositario,

non sono ammesse azioni dei creditori del depositario del sub depositario o nell'interesse degli stessi.

10-ter. L'inclusione degli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 a 10 febbraio 1996 n. 103, nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica ai sensi dell'articolo 1 comma 2 della Legge 31 dicembre 2009 n. 195 e successive modificazioni e effettuato esclusivamente per finalità di natura statistico-economica. Ad essi non si applicano le norme di contenimento delle spese previste a carico degli altri soggetti inclusi nel predetto elenco, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rideterminato dall'articolo 92, comma 1, della presente legge».

21.0.1000/81

COMAROLI, ARRIGONI

All'emendamento 21.0.1000, al comma 12, secondo periodo, dopo le parole: «ed è composta da» inserire la seguente: «sei» e dopo la parola: «designati» inserire la seguente: «ognuno».

21.0.1000/82

COMAROLI, ARRIGONI

All'emendamento 21.0.1000, al comma 12, secondo periodo, sostituire le parole: «da rappresentanti» con le seguenti: «da due rappresentanti ciascuno» e dopo la parola: «designati» inserire la seguente: «ognuno».

21.0.1000/83

ORELLANA

All'emendamento 21.0.1000, capoverso: «Art. 21», al comma 12, dopo le parole: «Ministero del lavoro e delle politiche sociali», inserire le seguenti: «Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione».

21.0.1000/84

PUGLIA, PAGLINI

All'emendamento 21.0.1000, paragrafo «Art. 21-bis», dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. Gli enti gestori di forme assicurative pensionistiche obbligatorie istituiscono una prestazione equivalente all'assegno sociale di cui al comma 6 dell'articolo 3 del 18 agosto 1995, n. 335 e sue maggiorazioni di cui all'articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e incrementi di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando i limiti di cui al comma 10, dell'articolo 20 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'Economia delle finanze, sono determinati le mortalità di erogazione delle prestazioni di cui al precedente periodo nonché i termini e le modalità di presentazione delle domande per il conseguimento delle prestazioni stesse.

12-ter. È istituita una pensione integrativa a favore di tutti i soggetti che hanno versato contributi a titolo pensionistica presso gli enti di cui al comma 12-bis, che non siano riusciti ad ottemperare alle disposizioni di cui al medesimo comma 1 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale pensione è calcolata utilizzando contributi versati non utili per il calcolo del trattamento pensionistico ordinario ed è erogata dall'ente gestore della forma assicurativa pensionistica obbligatoria in cui sono stati versati i contributi a titolo pensionistico.

12-quater. A domanda dell'interessato è data facoltà di chiedere a titolo gratuito, per i contributi versati di cui al comma l'ultimo periodo, il ricongiungimento o il cumulo del monte contributivo dei contributi versati a qualsiasi ente gestore della forma assicurativa pensionistica obbligatoria. L'accredito è effettuato se il soggetto ricade in un regime pensionistico erogato totalmente con il sistema contributivo, diversamente si applicano le regole del commi 12-bis o 12-ter.

12-quinquies. La Pensione integrativa di cui al comma 12-ter, spetta all'assicurato cui sia stata liquidata o per il quale, sussistendo il relativo diritto, sia in corso di liquidazione la pensione. Il diritto alla pensione integrativa è subordinato alla condizione che il richiedente abbia compiuto l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia o di anzianità dalle norme dell'assicurazione obbligatoria o sia riconosciuto invalido ai sensi dell'articolo 10 del Regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.

12-sexies. La pensione integrativa è reversibile alle medesime condizioni di quella ordinaria.

12-septies. Eventuali contributi versati successivamente alla decorrenza della pensione integrativa, in un Ente gestore di previdenza obbligatoria che non siano sufficienti per diritto a pensione autonoma, danno diritto ai supplementi».

Conseguentemente:

a) dopo l'**articolo 88**, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare", sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare", sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

Conseguentemente, all'articolo 94 alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: - 20.000.000;
2019: - 20.000.000;
2020: - 20.000.000.

21.0.1000/85

CAPPELLETTI, PUGLIA

All'emendamento 21.0.1000, paragrafo «Art. 21-bis», dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. A decorrere dal 10 gennaio 2018, i lavoratori già iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità la vecchiaia dei lavoratori dipendenti gestita dall'INPS che, in base alle disposizioni di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, in data antecedente al 10 gennaio 1996, hanno richiesto ed ottenuto la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa presso forme obbligatorie di previdenza sostitutive di quelle citate possono richiedere il rimborso dell'importo dei contributi previdenziali eccedenti la riserva matematica, rivalutati annualmente sulla base ISTAT dei prezzi al consumo. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma».

Conseguentemente, dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite del 82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

21.0.1000/86

CATALFO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 21.0.1000, paragrafo «Art. 21-bis», dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 7, comma 2-ter, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, il primo periodo è sostituito con il seguente: "All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "vigili del fuoco e soccorso pubblico", sono aggiunte le seguenti: "nonché agli appartenenti ai Corpi di Polizia locale, senza alcun onere a carico dei Comuni, a tal fine provvedendo mediante una parte dei proventi di cui ai commi 4, 5 e 5-bis dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285"».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 5.000.000;

2019: – 5.000.000;

2020: – 5.000.000.

21.0.1000/87

CATALFO, CRIMI, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 21.0.1000, paragrafo «Art. 21-bis», dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-ter:

1) al primo periodo, dopo le parole: "dell'equo indennizzo", aggiungere le seguenti: ", della pensione privilegiata";

2) dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche con riferimento agli eventi accertati successivamente all'entrata in vigore dell'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".

b) sopprimere il comma 2-quinquies».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 5.000.000:

2019: – 5.000.000;

2020: – 5.000.000.

21.0.1000/88

CATALFO, CRIMI, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 21.0.1000, dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 7, comma 2-ter, primo periodo, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, dopo le parole: "dell'equo indennizzo", sono aggiunte le seguenti: ", della pensione privilegiata"».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 5.000.000:

2019: – 5.000.000;

2020: – 5.000.000.

21.0.1000/89

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

All'emendamento 21.0.1000, al capoverso «Art. 21-bis» aggiungere il seguente comma:

«14. fine fornire misure rafforzate per affrontare gli impatti occupazionali derivanti dalla transizione dal vecchio al nuovo assetto del tessuto produttivo senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e aggravii sull'attuale sistema previdenziale all'articolo 4, comma 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92 sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «sette».

21.0.1000/90

QUAGLIARIELLO

All'emendamento 21.0.1000, all'articolo 21-bis è aggiunto il seguente comma:

«14. Al fine di fornire misure rafforzate per affrontare gli impatti occupazionali derivanti dalla transizione dal vecchio al nuovo assetto del tessuto produttivo senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e aggravii sull'attuale sistema previdenziale, all'articolo 4, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92 sostituire la parola: "quattro" con la seguente: "sette"».

21.0.1000/91

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, Eva LONGO, MAZZONI, PAGONCELLI, SCAVONE, VERDINI

All'emendamenti 21.0.1000, all'articolo 21-bis, dopo comma 13, è aggiunto il seguente:

«13-bis. Al fine di fornire misure rafforzate per affrontare gli impatti occupazionali derivanti dalla transizione dal vecchio al nuovo assetto del tessuto produttivo senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e aggravii sull'attuale sistema previdenziale, all'articolo 4, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92 sostituire la parola: "quattro" con la seguente: "sette"».

21.0.1000/92

CASTALDI, CATALFO, PUGLIA

All'emendamenti 21.0.1000, paragrafo «Art. 21-bis», dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. In caso di indebito pensionistico derivante da sentenze con le quali sia stato riconosciuto agli interessati il beneficio pensionistico previsto dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, riformate nei successivi gradi di giudizio in favore dell'ente previdenziale, non si dà luogo al recupero degli importi ancora dovuti alla data d'entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: - 12.000.000;
2019: - 12.000.000;
2020: - 12.000.000.

21.0.1000/93

MAURO MARIA MARINO

All'emendamento 21.0.1000, dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 dopo la lettera g), *aggiunta la seguente:*

"g-bis) passività nei confronti delle forme obbligatorie di previdenza per i liberi professionisti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103"».

21.0.1000/94

SACCONI

All'emendamento 21.0.1000, dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5 bis. È riconosciuta la facoltà di riscatto dei periodi di studio universitario e postuniversitario ai soli fini del calcolo dell'anzianità contributiva senza il concorso alla definizione della misura della prestazione. I re-

lativi oneri a carico del lavoratore sono rideterminati in proporzione al beneficio conseguito senza oneri aggiuntivi di finanza pubblica"».

21.0.1000/95

VICARI

All'emendamento 21.0.1000, dopo il capoverso «Art. 21-bis», aggiungere il seguente:

«Art. 21-ter.

(Riscatto del periodo di studio)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo il comma 5-*bis* aggiungere il seguente:

«5-*ter*. In via sperimentale, per il biennio 2018-2019, ai soggetti che presentano istanza per il riscatto del periodo di studio universitario di cui al comma 2 è riconosciuta una riduzione dell'importo dell'onere di riscatto di cui al comma 3 pari a 5.000 euro. Il beneficio è erogabile nel limite massimo di spesa annuo pari a 100 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019. L'INPS provvede al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma; nel caso in cui, in sede di attuazione, si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa programmato, l'INPS non prende in esame ulteriori domande finalizzate ad usufruire del beneficio di cui al presente comma.

All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementate dall'articolo 92 della presente legge».

Conseguentemente, sostituire le parole: «Dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:» con le seguenti: «Dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti:»

21.0.1000/96

SANTINI

*All'emendamento 21.0.1000, al primo conseguentemente lettera b), ai comma 1-*quinq*ues, sostituire le parole: «11,2 milioni di euro per l'anno*

2019, di 23, 5 milioni» *con le seguenti*: «7 milioni di euro per l'anno 2018, di 18,2 milioni di euro per l'anno 2019, di 30 milioni».

21.0.1000/97

COMAROLI, ARRIGONI

All'emendamento 21.0.1000, alla rubrica, sopprimere le parole: «conseguenti al confronto tra il Governo e le Organizzazioni sindacali del 21 novembre 2017».

21.0.1000/98

GUERRA, RICCHIUTI, GATTI, PEGORER, FORNARO

All'emendamento Governo 2.1. 0.1000 capoverso «Art. 21-bis». alla rubrica sopprimere le seguenti parole: «, conseguenti al confronto tra il Governo e le Organizzazioni sindacali del 21 novembre 2017».

Art. 36.**36.1000/1**

RICCHIUTI

All'emendamento Governo 36.1000, capoverso «comma 2-bis», sopprimere la lettera a).

36.1000/2

RICCHIUTI

All'emendamento Governo 36.1000, capoverso «comma 2-bis», sopprimere la lettera b).

36.1000/3

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, Eva LONGO, MAZZONI, PAGONCELLI, SCAVONE, VERDINI

All'emendamento 36.1000, dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

«2-ter. All'articolo 757, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "riserva di posti" aggiungere le seguenti:" , calcolata sul numero delle borse messe a concorso,"

b) al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo:

Fermo restando quanto previsto del comma 5, dell'articolo 35, del Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368, l'assegnazione dei posti avviene a favore dei medici militari che abbiano conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia frequentando i corsi universitari quali Allievi delle Accademie Militari dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Accademia Navale.».

36.1100/1

SCAVONE, COMPAGNONE, MILO

All'emendamento del Governo 36.1100, dopo le parole: «luoghi della cultura dello Stato,» aggiungere le seguenti: «nonché nei presidi ospedalieri».

Art. 39.**39.1000/1**

COMAROLI, ARRIGONI

All'emendamento 39.1000, al comma 1 sopprimere le lettere a) e b).

39.1000/2

BONFRISCO

All'emendamento 39.1000, sopprimere le lettere a) e b).

39.1000/3

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

All'emendamento 39.1000, al capoverso «2-bis», dopo la parola: «accelerare», inserire le seguenti: «e completare».

39.1000/4

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

All'emendamento 39.1000, al capoverso «2-bis», sostituire le parole: «e alla riqualificazione ambientale» con le seguenti: «, alla riqualificazione e alla valorizzazione ambientale».

39.1000/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Al capoverso «2-bis», dopo le parole: «ambientale e» inserire le seguenti: «alla valorizzazione».

39.1000/6

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

All'emendamento 39.1000, dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

«2-ter. Al fine di ottimizzare nonché di consentire il necessario completamento degli interventi previsti nell'ambito del Grande Progetto Pompei, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo avvia apposita selezione per titoli e colloquio finalizzata al contestuale assorbimento, nell'organico del Ministero, delle unità di personale di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 5.700.000;
2019: – 5.700.000;
2020: – 5.700.000.

39.1000/7

BOCCARDI

All'emendamento 39.1000, dopo il comma 2-bis inserire il seguente:

«2-ter. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per tutti gli interventi previsti nei Contratti istituzionali di Sviluppo di cui l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa spa è individuata quale soggetto attuatore, le obbligazioni giuridicamente vincolanti si intendono assunte all'atto della stipula dei Contratti istituzionali di Sviluppo"».

39.1000/8

SANTINI

All'emendamento 39.1000, dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

«2-ter. All'articolo 10, comma 4, ottavo periodo, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo le parole: "Presidenza del Consiglio dei Ministri" sono inserite le seguenti: "e, nel caso di dipendente pubblico, è posto in posizione di fuori ruolo o di aspettativa non retribuita"».

Art. 46.**46.0.2000/1**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

All'emendamento 46.0.2000, al comma 1, sostituire le parole: "Al fine di ridurre l'arretrato e migliorare la performance della Giustizia amministrativa" con le seguenti: "Al fine di superare le valutazioni sull'Italia espresse dalla Commissione Europea in materia di efficienza della giustizia nei Paesi membri dell'Unione europea, e di ridurre l'arretrato della Giustizia amministrativa di almeno il 60 per cento e di migliorare i tempi di soluzione delle controversie"».

46.0.2000/2

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

All'emendamento 46.0.2000, al comma 1, sostituire le parole: «la performance» con le seguenti: «il tempo di risposta».

46.0.2000/3

BUCCARELLA

All'emendamento 46.0.2000, al comma 1, capoverso «Art. 23-bis», comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «e gli avvocati dello Stato»;

46.0.2000/4

BUCCARELLA

All'emendamento 46.0.2000, al comma 1, capoverso «Art. 23-bis», comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché gli avvocati abilitati innanzi alle corti superiori con almeno venti anni di esercizio ma non più iscritti alla data del 31 dicembre 2017».

46.0.2000/5

BUCCARELLA

All'emendamento 46.0.2000, comma 1, capoverso «Art. 23-bis.», comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) i professori universitari di prima fascia di diritto amministrativo (ssd ius/10), di diritto pubblico (ssd ius/09) e di diritto costituzionale (ssd ius/08)».

46.0.2000/6

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

All'emendamento 46.0.2000, al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) avvocati iscritti all'ordine».

46.0.2000/7

GUERRA, RICCHIUTI, PEGORER

All'emendamento 46.0.2000, al comma 1, capoverso «Art. 23-bis», comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «euro 1.000», con le seguenti: «euro 100».

46.0.2000/8

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

All'emendamento 46.0.2000, al comma 5, sostituire le parole: «10 gennaio 2019», con le seguenti: «10 gennaio 2020».

46.0.2000/9

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

All'emendamento 46.0.2000, al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo le parole: "deve essere depositata", sono inserite le seguenti: ", entro un termine pienamente compatibile con la trattazione in udienza o in camera di consiglio"».

Art. 52.**52.0.1000/1**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

All'emendamento 52.0.1000, al comma 1, sostituire le parole: «Allo scopo di consentire prontamente», con le seguenti: «Per il prosieguo».

52.0.1000/2

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, MINEO

All'emendamento 52.0.1000, al capoverso comma 1, sostituire le parole: «per fronteggiare il» con le seguenti: «per contribuire al salvataggio delle persone in mare e per la gestione del».

52.0.1000/3

MALAN

All'emendamento 52.0.1000, al capoverso «Art. 52-bis», al comma 1, dopo le parole: «soccorso in mare, » inserire le seguenti: «entro l'area SAR italiana».

52.0.1000/4

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

All'emendamento 52.0.1000, al comma 1, dopo le parole: «e le connesse generali misure», inserire le seguenti: «per la verifica del rispetto del Codice di condotta per le Organizzazioni non governative (Ong) impegnate nelle operazioni di salvataggio dei migranti in mare e».

52.0.1000/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

All'emendamento 52.0.1000, al comma 1, sostituire le parole: «di razionalizzazione e maggiore efficienza dei servizi», con le seguenti: «di razionalizzazione delle operazioni in mare».

52.0.1000/6

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

All'emendamento 52.0.1000, al capoverso «Art. 52-bis», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della Difesa e il Ministro dell'economia e delle finanze, predispone una relazione semestrale al Parlamento sulle modalità di programmazione delle attività di cui al primo periodo e sul riparto delle risorse assegnate».

52.0.1000/7

DE POLI

All'emendamento 52.0.1000, dopo il comma 1, dell'articolo 52-bis come definito in emendamento 52.0.1000 sono inseriti seguenti:

«Il personale del Corpo delle Capitanerie di porto già reclutato ai sensi dell'articolo 21 lettere *a*) e *c*) del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia decaduto dal potere di promuovere azione giudiziaria in relazione alla procedura bandita, ai sensi dell'articolo 1, comma 519, legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal Ministero dei Trasporti in data 24 Agosto 2007, viene richiamato in servizio permanente in deroga all'articolo 655 del Decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, purché ne faccia istanza entro il 31 gennaio 2018 e sia in possesso di idoneità fisica.

Il richiamo avverrà entro 1 aprile 2018 nel grado e ruolo di cui agli articoli 628, comma 1, lettera *c*), e 812, comma 1, lettera *n*), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ove il personale richiamato verrà iscritto con decorrenza dalla data di assunzione in servizio di prima nomina.

Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi precedenti si provvede per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 92 della presente legge, dall'anno 2019 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

52.0.1000/8

ORRÙ, PAGLIARI

All'emendamento 52.0.1000, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, alla fine del comma 9-*quinquies* sono aggiunte le seguenti parole: "e nel limite massimo di 30 unità con riferimento all'assunzione di personale amministrativo"».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «di 250 milioni di euro per anno 2018 e di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno

2019» con le seguenti: «di 246,5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 326,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

52.0.1000/9

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

All'emendamento 52.0.1000, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per l'attuazione del comma 1, che deroga alle disposizioni vigenti in materia di revisione della spesa per il Corpo delle capitanerie di porto, con Decreto del Ministro della Difesa, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede a determinare, per un controllo e monitoraggio della qualità della spesa, i macro livelli per riparto delle risorse assegnate, nonché le modalità di ricognizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze delle somme utilizzate».

Art. 54.

54.1000/1

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

All'emendamento 54.1000, al comma 2, sostituire le parole: «in deroga ai requisiti professionali» con le seguenti: «in deroga ai requisiti professionali previsti, fermo restando il requisito culturale di cui alla Tabella B allegata al CCL 29.11.2007, e successive modificazioni e integrazioni».

54.0.1000/1

PUGLIA, PAGLINI

All'emendamento 54.0.1000, paragrafo «Art. 54-bis», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nelle istituzioni scolastiche ove siano in servizio soggetti impegnati in attività socialmente utili, riconducibili in parte a funzioni di assistente amministrativo o di assistente tecnico, destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui ai decreti interministeriali 20 aprile 2001, n. 66 e 20 ottobre 2006, dalla dotazione organica risultante dall'applicazione delle tabelle di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto

del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 luglio 2011, deve essere accantonato un numero di posti corrispondente al cinquanta per cento degli stessi soggetti impegnati nelle attività socialmente utili, presenti nell'istituzione scolastica. Per gli stessi soggetti di cui al comma precedente periodo, a far data dal 10 gennaio 2018 è riconosciuto l'esonero dell'onere contributivo-relativo ad un terzo del contributo riferito all'aliquota contributiva relativa alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335».

Conseguentemente:

a) dopo l'**articolo 88**, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) ai comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'ac-

conto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 20.000.000;

2019: – 20.000.000;

2020: – 20.000.000.

54.0.1000/2

BRUNI, ZIZZA

All'emendamento 54.0.1000, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni.

a) *sostituire le parole: «Al fine» con le seguenti: «Anche al fine di»;*

b) *sostituire la parola: «agosto» con la seguente: «dicembre».*

Conseguentemente, all'articolo 92 sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «220 milioni di euro per l'anno 2018».

54.0.1000/3

BRUNI, ZIZZA

All'emendamento 54.1000, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «dell'anno scolastico 2017/2018», con le seguenti: «degli anni scolastici 2017/2108 e 2018/2019»;*

b) *sostituire le parole: «31 agosto 2018», con le seguenti: «31 agosto 2019».*

Conseguentemente, all'articolo 92 sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «220 milioni di euro per l'anno 2018, di 270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

54.0.1000/4

VICARI

All'emendamento 54.0.1000, dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-ter.

(Incremento delle risorse destinate alla formazione iniziale degli insegnanti e interventi correttivi del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59)

1. Il Fondo di cui all'articolo 19, comma primo, del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è incrementato di 1 milione di euro annui, a decorrere dal 2018, allo scopo di potenziare ulteriormente il sistema di reclutamento e formazione iniziale degli insegnanti.

2. Per la medesima finalità di cui al comma 1 del presente articolo, nell'ottica di razionalizzare l'utilizzo delle risorse destinate, all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti commi:

"5-bis. La graduatoria di merito regionale di cui al comma 4 è divisa in due fasce, la prima delle quali riservata ai soggetti:

a) collocati a pieno titolo nelle graduatorie di merito del concorso di cui ai decreti direttoriali 23 febbraio 2016 n. 106 e 107

b) comunque collocati a pieno titolo negli elenchi graduati disposti ai sensi e per gli effetti di cui al comma 2, lettera *a)*, riservati ai soggetti che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando dei concorsi di cui alla lettera *a)* del presente comma».

5-ter. 1 soggetti di cui al comma 5-bis sono collocati nelle prime fasce per tutte le classi di concorso ove risultino collocati nelle procedure concorsuali di cui *a)* comma precedente, fermo restando il diritto ad accedere alle seconde fasce delle graduatorie per le quali sono in possesso dello specifico titolo di abilitazione o specializzazione per il sostegno. Per le immissioni in ruolo, si procede prioritariamente dalla prima fascia, graduata ai sensi di quanto previsto al comma 3.

5-quater. 1 soggetti collocati con riserva nelle graduatorie ovvero negli elenchi di cui al comma 5-bis sono ammessi a domanda allo svolgimento della prova orale di cui al comma 4 a seguito di positivo e definitivo scioglimento della stessa e successivamente inseriti nelle rispettive

graduatorie di prima fascia di cui al comma 5 *ter* in caso di scioglimento positivo e definitivo della riserva".

b) al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: "siano iscritti" sono inserite le parole: "a pieno titolo". Conseguentemente, alla fine del quarto periodo, sono aggiunte le seguenti parole: ", nel caso di inserimento con riserva, sono ammessi a domanda allo svolgimento della prova orale di cui al comma 4 a seguito di positivo e definitivo scioglimento della stessa e successivamente inseriti nelle rispettive graduatorie".

c) Al comma 3, ultimo periodo, aggiungere le seguenti parole: "fatta salva la possibilità di partecipazione per i soggetti titolari di contratto a tempo indeterminato da docente presso le scuole statali con clausola rescissoria dovuta ad immissione in suolo a seguito di sospensiva".

d) Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi

"3-*bis*. Partecipano alla procedura di cui al comma 2, lettera *b)* i soggetti in possesso del diploma AFAM di secondo livello per la formazione dei docenti in discipline coreutiche attivati ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 93. L'esame sostenuto a conclusione dei predetti bienni accademici ha valore di esame di Stato e abilita rispettivamente all'insegnamento nella classe di concorso A 57, Tecniche della danza classica e nella classe di concorso A-58, Tecniche della danza contemporanea, a seconda dell'indirizzo prescelto. 3-*ter*. Partecipano alla procedura di cui al comma 2, lettera *b)*, con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per le relative classi di concorso e per il sostegno, anche i soggetti che abbiano sospeso la frequenza dei percorsi di abilitazione di cui al decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni e i soggetti che, risultati vincitori di più procedure di Tirocinio formativo attivo o di percorsi di specializzazione sul sostegno, abbiano optato per uno o più dei percorsi cui avevano titolo. I predetti soggetti assolvono il conseguimento dell'abilitazione attraverso la frequenza e il superamento del I anno di FIT in soprannumero e sono successivamente ammessi, una volta in turno di nomina ai sensi del comma 5, al percorso di cui al medesimo comma".

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107».

54.0.1000/5

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, Eva LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

All'emendamento 54.0.1000, dopo l'articolo 54-bis aggiungere il seguente:

«Art. 54-ter.

(Accesso qualifica dirigenziale del dipendenti dell'Amministrazione Centrale della Stato)

I dipendenti assunti dall'Amministrazione Centrale dello Stato in deroga al divieto di assunzioni secondo la disposizione "fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità", muniti di laurea e di *master* universitario, che, alla data di pubblicazione della presente legge, abbiano maturato 5 anni di servizio in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, con decorrenza dal 10 gennaio 2018, accedono alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, a condizione che nell'Amministrazione presso la quale sono stati assunti o prestano servizio siano disponibili posti per incarichi dirigenziali di II fascia per il conferimento dell'incarico, ancorché ricoperti con incarico ad *interim* da dirigente titolare di altro incarico, o conferiti a personale non avente qualifica dirigenziale».

54.0.1000/6

CERONI

All'emendamento 54.1000, al capoverso «Art. 54-bis», dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di superare il precariato nelle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica nel triennio 2018-2020 e consentire l'applicazione del decreto sul regolamento previsto dall'articolo 2 comma 7 lettera e) della legge n. 508 del 21 dicembre 1999, sono stanziati 1 milione di euro per anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno 2019. A decorrere dall'anno 2018 le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

1-ter. Dall'anno accademico 2018-2019, il *turn over* del personale delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente a

cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore.

1-quater. Fino all'esaurimento delle graduatorie nazionali vigenti sono sospese le variazioni di organico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 28 febbraio 2003, che possano incidere sul totale dei posti destinati all'attribuzione degli Incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato».

Conseguentemente, nella rubrica inserire, in fine, le seguenti parole: «nonché procedure di stabilizzazione per il personale AFAM».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» *fino a fine con le seguenti:* «è incrementato di 240 milioni per l'anno 2018 e di 320 milioni di euro a decorrere dal 2020».

54.0.1000/7

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

All'emendamento 54.0.1000, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Con apposito bando da pubblicare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge è avviata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca una apposita procedura selettiva per titoli e colloquio.

1-ter. Le assunzioni, a seguito dell'espletamento della procedura di cui al comma 1-bis, possono avvenire anche mediante contratti a tempo parziale, nei limiti delle risorse finanziarie corrispondenti ai posti di organico di diritto attualmente accantonati.

1-quater. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter, pari a euro 16.205.000, a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018 e delle relative proiezioni triennali, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

54.0.1000/8

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

All'emendamento 54.0.1000, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, al fine di superare progressivamente l'esternalizzazione delle funzioni relative al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca è autorizzato, entro un tetto di spesa massimo di 80 milioni di euro per il 2018 e di 130 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato del personale assimilato al personale ATA che opera presso le istituzioni scolastiche, di cui al decreto-legge 20 aprile 2001, n. 66, finalizzato alla copertura totale dei posti accantonati in organico di fatto e di diritto.

1-ter. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti modalità e criteri in base ai quali il personale assimilato al personale ATA che opera presso le istituzioni scolastiche è gradualmente assunto nei ruoli del corrispondente personale delle Scuole statali».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 88, inserire il seguente:***«Art. 88-bis.***(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68", sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

Art. 57.

57.0.1100/1

AZZOLLINI, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI

All'emendamento 57.0.1100, al capoverso «Art. 57-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di favorire la diffusione della cultura storico-scientifica e promuovere la conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico e archivistico di particolare interesse storico è riconosciuto un contributo pari a 200.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2018, in favore dell'Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL, ente morale di alta cultura con sede a Roma, fondata nel 1782 e poi eretta ente morale autonomo con Regio decreto 8 giugno 1936, n. 1275, iscritta nel registro delle persone giuridiche della Prefettura di Roma n. 361, 1986, allo scopo di sostenere il perseguimento dei fini istituzionali dell'Accademia stessa».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 200.000.000;

2019: – 200.000.000;

2020: – 200.000.000.

57.0.1100/2

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

All'emendamento 57.0.1100, al capoverso «Art. 57-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 420, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole "e 2018", sono sostituite dalle seguenti: ", 2018 e 2019"».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 2 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 58.**58.1000/1**

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI

All'emendamento 58.1000, sostituire il primo capoverso con il seguente:

«1. Al fine di consentire regolare avvio delle attività didattiche nell'anno scolastico 2018/2019 in ambienti in cui siano garantite idonee condizioni igienico-sanitarie, Consip s.p.a. provvede, mediante convenzione quadro, da completarsi entro e non oltre il 30 giugno 2018, all'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, prevedendo una suddivisione in lotti per aree geografiche; a tal fine il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito delle risorse disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, comunica a Consip S.p.a. i fabbisogni, che tengano conto anche delle finalità di salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti, con il relativo livello di aggregazione delle istituzioni scolastiche ed educative interessate. Gli aggiudicatari della procedura di cui al presente comma, al fine di garantire il livello occupazionale esistente, si impegnano ad assumere il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria».

Conseguentemente, sopprimere i capoversi 2, 2-bis e 3.

58.1000/2

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI

All'emendamento 58.1000, sostituire il primo capoverso, con il seguente:

«1. Al fine di consentire la regolare conclusione delle attività didattiche nell'anno scolastico 2017/2018 e il regolare avvio delle stesse per l'anno scolastico 2018/2019 in ambienti in cui siano garantite idonee condizioni igienico-sanitarie, nelle regioni ove sia stata risolta anteriormente alla data del 24 aprile 2017 o non sia mai stata attivata la convenzione quadro Consip ovvero siano scaduti i relativi contratti attuativi, l'acquisizione dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e nonché degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, da parte delle medesime istituzioni, può avvenire, con piena salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali esistenti, mediante approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, che prevedano corrispettivi uguali o inferiori rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all'Autorità nazionale anticorruzione».

Conseguentemente, sopprimere i capoversi 2, 2-bis e 3.

58.1000/3

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

All'emendamento 58.1000, al comma 1, sopprimere le parole: «e il regolare avvio delle stesse per l'anno scolastico 2018-2019».

58.1000/4

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

All'emendamento 58.1000, al comma 1, sopprimere le parole: «anzitutto anteriormente alla data 24 aprile 2017».

58.1000/5

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

All'emendamento 58.1000, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «o non sia mai stata attivata»;*

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«Nelle regioni nelle quali la convenzione-quadro Consip non sia mai stata attivata, l'acquisizione di cui al comma 1 avviene, in deroga all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e di cui all'articolo 1, comma 379 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, mediante stabilizzazione, nei ruoli del corrispondente personale delle istituzioni scolastiche ed educative statali, del personale inserito nelle Graduatorie a esaurimento e che svolge funzioni riconducibili a quelle del personale ATA. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca provvede all'indizione dei bandi per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali e allo scorrimento delle stesse sino alla copertura del totale dei posti accantonati».

Conseguentemente dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

58.1000/6

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

All'emendamento 58.1000, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sopprimere le seguenti parole:* «sino alla data di effettiva attivazione della convenzione-quadro di cui al comma 3»;

b) *al comma 1 sostituire le parole:* «e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2019» *con le seguenti:* «entro e non oltre il 30 giugno 2018»;

c) *sostituire il comma 3 con i seguenti:*

«3. A decorrere dal 10 settembre 2018 non possono essere esternalizzati i servizi corrispondenti alle mansioni spettanti ai collaboratori scolastici. Le procedure di gara con convenzione Consip sono sospese.

3-bis. Entro il 10 maggio 2018 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca provvede all'indizione di appositi bandi per l'inserimento, a domanda, nelle graduatorie provinciali del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) di prima fascia e per la copertura del totale dei posti accantonati, del personale occupato alla data di entrata in vigore della presente legge e utilizzato in forza delle stesse convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 10 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, vigenti alla data in entrata in vigore della presente legge, e in base ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno otto anni con mansioni assimilabili alla qualifica ATA nelle istituzioni scolastiche ed educative statali.

3-ter. Entro il 10 maggio 2018 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca provvede altresì all'indizione dei bandi per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali e allo scorrimento delle stesse sino alla copertura del totale dei posti accantonati, consentendo l'inserimento a domanda al personale di cui al Decreto ministeriale 20 aprile 2001, n. 66, assunto con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, impie-

gato con funzioni di assistenti tecnici e amministrativi e occupato alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno otto anni con qualifica ATA nelle istituzioni scolastiche statali, ai sensi del citato Decreto ministeriale».

Conseguentemente:

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 c 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 30.000.000:

2019: – 50.000.000;

2020: – 50.000.000.

58.1000/7

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

All'emendamento 58.1000, al comma 1, sostituire le parole: «e comunque entro non oltre il 30 giugno 2019» con le seguenti: «31 dicembre 2017».

58.1000/8

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

All'emendamento 58.1000, al comma 2, sopprimere le parole: «da calcolarsi con riferimento alle sole regioni nelle quali la convenzione-quadro era già attiva alla data del 24 aprile 2017».

58.1000/9

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

All'emendamento 58.1000, al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «entro l'inizio dell'anno scolastico 2019/2020» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2017».

58.1000/10

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI

All'emendamento 58.1000, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. A partire dall'anno scolastico 2017-2018, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede ad integrare, per un importo almeno pari a 30 milioni di euro il contributo per il rimborso riconosciuto agli enti locali per le spese da questi sostenute in relazione al servizio di mensa per il personale scolastico dipendente dallo Stato, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4. L'importo sarà aggiornato

a seguito della verifica sui costi effettivamente sostenuti dai Comuni a seguito di rilevazione effettuata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Le risorse saranno individuate nell'ambito dei complessivi stanziamenti per il rinnovo del contratto del personale della scuola».

Conseguentemente, all'articolo 92 sostituire le parole: «250 milioni» con: «220 milioni» e le parole: «330 milioni» con: «300 milioni».

58.1100/1

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

All'emendamento 58.1100, al capoverso «9-bis», terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «trasmettendone gli esiti al Parlamento».

58.1100/2

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

All'emendamento 58.1100, paragrafo «9-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Al fine di superare le situazioni di precariato che interessano i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, gli enti territoriali che hanno vuoti in organico relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, avviano le procedure di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori in regime di contratto a tempo determinato, e per la stabilizzazione dei soggetti impegnati in attività socialmente utili collocati negli elenchi regionali, indirizzando una specifica richiesta alla Regione competente, secondo quanto già previsto dal comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 125/2013. Gli enti territoriali sono autorizzati ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato e a rideterminare le dotazioni organiche in base al numero di lavoratori socialmente utili da stabilizzare, in deroga ai limiti assunzionali vigenti, utilizzando interamente le risorse rese disponibili da cessazioni di personale ed eventuale spesa sostenuta per integrazione oraria».

Conseguentemente:

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 20.000.000;

2019: - 20.000.000;

2020: - 20.000.000.

Art. 68.**68.1000/1**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

All'emendamento 68.1000, le parole: «L'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,» con le seguenti: «La dotazione del fondo esigenze indifferibili ed urgenti, di cui all'art. 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni dalla legge n. 33 del 2009,».

68.1000/2

GUERRA, RICCHIUTI, PEGORER, GATTI

All'emendamento 68.1000, capoverso comma «21-ter», sostituire le parole: «ai sensi» con le seguenti: «beneficiari del Reddito di inclusione (Rel) di cui all'articolo 3».

68.1000/3

URAS, Maurizio ROMANI, ORELLANA, BENCINI

All'emendamento 68.1000, dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 68.

(Contributo alle regioni in materia di spesa sanitaria)

Dopo il comma 21-*quater* è aggiunto il seguente comma:

"Nelle more della revisione del sistema di partecipazione alla spesa sanitaria e delle esenzioni di cui all'articolo 8 del Patto per la salute per gli anni 2014-2016, approvato con l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, al fine di ridurre progressivamente il pagamento dell'extra ticket sanitario per i cittadini di tutto il territorio nazionale e di ampliare la platea dei soggetti che beneficiano dell'esenzione, è stanziato un contributo statale pari alla metà del costo totale, indirizzato alle Regioni che vorranno escludere dal contributo di cui alla lettera p) del comma 796, art. 1 della legge n. 296 del 2006, le seguenti categorie:

a) i minori che frequentano la scuola dell'obbligo ai sensi di cui alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, comma 622;

b) tutti gli appartenenti ad un nucleo familiare con reddito ISEE non superiore a 15.000.

A tal fine è previsto uno stanziamento di 60 milioni nel 2018, 80 milioni nel 2019, 100 milioni nel 2020"».

Conseguentemente dopo l'articolo 91 inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Ulteriori misure in materia di entrata)

Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 e il comma 2 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono abrogati»;

Conseguentemente, sostituire l'articolo 92 con il seguente:

«Art. 92. – *(Rideterminazione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili)*. 1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

Art. 72.

72.1000/1

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

All'emendamento 72.1000, dopo le parole: «All'art. 72», inserire le seguenti: «al comma 1, lettera a), dopo le parole: "edilizia scolastica" sono inserite le seguenti: "e destinati a progetti di rete, elaborati da Comuni, diversi dai vincitori, che hanno partecipato alla candidatura di Capitale Italiana della Cultura. Per progetti di rete si intendono quelli collegati da elementi comuni, presenti nei rispettivi dossier, proposti sotto una dizione unitaria ed elaborati d'intesa da due o più Comuni"».

72.1000/2

ORELLANA

All'emendamento 72.1000, sono apportate le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: «è inserita la seguente», con: «sono inserite le seguenti»;

b) dopo il capoverso t), inserire il seguente:

«t-bis) dopo il comma 494, inserire i seguenti:

"494-bis. Per l'anno 2018, nel saldo individuato ai sensi del comma 710 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non sono considerate le spese sostenute dai comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti per gli interventi di cui all'articolo 22, comma 2, lettera c) della legge 8 novembre 2000, n. 328. L'esclusione opera nel limite massimo di 10 milioni di euro.

494-ter. A tal fine i comuni comunicano, entro il termine del 10 marzo 2018, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie, secondo modalità individuate e pubblicate nel sito istituzionale del medesimo Dipartimento, gli spazi finanziari di cui necessitano per i fini di cui al presente comma, nel rispetto del vincolo di cui commi 710 e 711 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

494-quater. I comuni beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro il 15 maggio 2018. Qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi finanziari disponibili, gli stessi sono attribuiti in maniera proporzionale alle singole richieste"».

Conseguentemente, per gli oneri derivanti dall'applicazione della precedente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

72.1000/3

PERRONE

All'emendamento 72.1000, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:

«t-bis) il termine per il completamento dei progetti finanziati nell'ambito del Piano d'Azione e Coesione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 2007-2013, Linea di Azione 2 "Progettazione per la cultura", di cui all'Avviso pubblico dell'8 giugno 2016, è prorogato al 31 giugno 2018».

72.1000/4

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI

All'emendamento 72.1000, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-bis. Negli anni 2018-2019, gli enti locali possono procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionari, in essere al 31 dicembre 2017 con la Cassa Depositi e prestiti, con l'Istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante la contrazione di nuovi mutui o con emissione di prestito obbligazionario, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Il conseguimento della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di mutuo.

1-ter. In deroga alla normativa vigente, limitatamente alle operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 1-bis, la riduzione del valore finanziario delle passività totali da conseguire all'atto dell'operazione, è da considerare al netto del valore degli indennizzi dovuti per l'estinzione delle passività pregresse.

1-quater. L'indennizzo per l'estinzione anticipata dei mutui previsto dal comma 1-bis, per la quota non coperta dal contributo dello Stato di cui all'art 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è escluso, per il periodo 2018-2019, dalle spese finali ai fini del conseguimento del saldo di bilancio"».

72.1000/5

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI

All'emendamento 72.1000, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. È istituito un fondo presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'erogazione ai Comuni di finanziamenti per l'elaborazione di piani e progetti di adattamento ai cambiamenti climatici e per interventi di manutenzione, riqualificazione e adattamento degli spazi pubblici e di allarme per la messa in sicurezza dei cittadini, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di accesso e di valutazione dei progetti, la compartecipazione di risorse europee e regionali"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, le parole: «250 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni di euro», e le parole: «330 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «130 milioni di euro».

72.1000/6

CERONI

All'emendamento 72.1000, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) è soppresso il requisito di almeno il 25 per cento di riduzione del fatturato, di cui ai commi 2 e 5;

b) al comma 2, il termine '31 dicembre 2017' è sostituito dal seguente: '31 dicembre 2020'».

72.1000/7

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

All'emendamento 72.1000, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: 'per gli anni 2015, 2016 e 2017' sono sostituite dalle seguenti: 'per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020'».

Art. 74.**74.0.2000/1**

CATALFO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 74.0.2000, paragrafo «Art. 74», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile nel Mezzogiorno d'Italia, ai datori di lavoro privati operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, che, a decorrere dal 10 gennaio 2018, nelle medesime regioni assumono, con

contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato soggetti che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età, ovvero soggetti di età superiore ai trentacinque anni, purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche».

Conseguentemente:

- a) *sopprimere il comma 2;*
- b) *dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-*bis*. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 88-*bis*.

1-*ter*. Al finanziamento delle disposizioni di cui al comma 1 possono altresì concorrere, per l'anno 2018, i programmi operativi nazionali cofinanziati dal Fondo sociale europeo ed i programmi operativi complementari, nell'ambito degli obiettivi specifici previsti dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai fini di cui al comma 1, sono adottate, con le rispettive procedure previste dalla normativa vigente, le occorrenti azioni di rimodulazione dei programmi interessati»;

- c) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

«Art. 88-*bis*.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
- b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

d) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: - 30.000.000;

2019: - 20.000.000;

2020: - 20.000.000.

74.0.2000/2

ORRÙ

All'emendamento 74.0.2000, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. (Proroga di rapporti di lavoro a tempo determinato nelle Regioni a statuto speciale) Esclusivamente per le finalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 per l'anno 2018, nelle Regioni a Statuto speciale dove non risultano ancora definite le procedure previste dall'articolo 1, commi 423 e 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, i rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle stesse regioni nonché dagli enti territoriali compresi nel territorio delle stesse, in deroga ai vincoli e divieti assunzionali prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, possono essere prorogati a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente individuate dalle medesime regioni attraverso misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificata dagli organi di controllo interno. Per gli enti territoriali che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, proroga; dei rapporti di lavoro a tempo determinato è subordinata all'assunzione integrale degli oneri a carico della regione ai sensi dall'articolo 259, comma 10, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 20».

74.0.2000/3

ORRÙ

All'emendamento 74.0.2000, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Gli enti locali, gestori di aree marine protette di cui alla legge n. 394/1991, in deroga alle norme di assunzione del personale di cui all'articolo 20 del d.lgs 75/2017, sono autorizzati alla stabilizzazione del personale assegnato specificamente ai compiti di gestione delle medesime aree marine protette, che abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno 5 anni di servizio negli ultimi 10 alle dipendenze della medesima p.a., mediante rapporti di lavoro parasubordinato (contratti di collaborazione coordinata e continuativa), purché tali assunzioni siano state svolte con procedura di evidenza pubblica. L'eventuale stabilizzazione non può trovare copertura nei fondi del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare».

74.0.2000/4

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, Eva LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

All'emendamento 74.0.2000, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

"I lavoratori subordinati rientranti nel campo di applicazione della presente legge non rientrano nella base di computo dell'organico da considerare ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68"».

Art. 89.**89.1000/1**

SANTINI

All'emendamento 89.1000, alla lettera c), sostituire punto 1) con il seguente:

«1) al secondo periodo, aggiungere le seguenti parole: ", secondo i criteri definiti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro il

30 settembre 2018 ai fini dell'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze"».

89.1000/2

COMPAGNA

All'emendamento 89.1000, alla lettera c), al numero 1), dopo le parole: «30 settembre 2018» aggiungere infine le seguenti: «ai fini dell'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze» dopo il numero 1) aggiungere, il seguente: «1-bis) al terzo periodo sopprimere le parole: "L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro il 30 settembre 2018 stabilisce i criteri per l'assegnazione in ambito nazionale dei diritti d'uso delle frequenze».

89.1000/3

COMPAGNA

All'emendamento 89.1000, alla lettera c), numero 1), dopo le parole: «30 settembre 2018» aggiungere in fine le seguenti parole: «ai fini dell'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze»;

dopo il numero 1) aggiungere il seguente: "1-bis). Al terzo periodo, dopo le parole: «della necessità di assicurare» aggiungere le seguenti: «la continuità d'impresa».

89.1000/4

COMPAGNA

All'emendamento 89.1000, alla lettera c), numero 1), dopo le parole: «30 settembre 2018» aggiungere in fine le seguenti parole: «ai fini dell'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze».

89.1000/5

CROSIO, COMAROLI, ARRIGONI

All'emendamento 89.1000, alla lettera e), numero 1, dopo le parole: «dalle disposizioni del presente articolo», aggiungere le seguenti parole: «Tale piano di numerazione deve riservare ai fornitori di servizi di media

audiovisivi in ambito locale almeno dieci numerazioni nelle prime venti e, complessivamente, almeno un terzo delle numerazioni del primo arco. Eventuali numerazioni specifiche per intese e consorzi possono essere eventualmente rilasciate a soggetti che effettuano trasmissioni in contemporanea per almeno dieci ore giornaliere nell'orario compreso tra le ore 7.00 e le ore 24.00».

89.1000/6

ORELLANA

All'emendamento 89.1000, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) Al comma 13, dopo la lettera c), inserire la seguente:

"c-bis) Contributo ai costi a carico dei Comuni coinvolti nell'attività di sperimentazione basata sulla tecnologia 5G promossa dal Ministero dello sviluppo economico per la realizzazione di servizi pubblici digitali basati sulla tecnologia 5G. Per tali finalità, è assegnato 1 milione di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020"».

Conseguentemente al comma 13, sostituire le parole: «5 milioni», con le seguenti: «6 milioni»;

Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 1.000.000;

2019: – 1.000.000;

2020: – 1.000.000.

89.1000/7

CIAMPOLILLO

All'emendamento 89.100, lettera h), capoverso «17-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo aggiungere, infine, le seguenti parole: «che utilizzano standard Digital Audio Broadcast (DAB+)»;

b) dopo il secondo periodo aggiungere le seguenti parole: «che utilizzano lo standard Digital Audio Broadcast (DAB+)».

89.1000/8

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, LANIECE, BERGER

All'emendamento 89.1000 del Governo, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis.) dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

"19-bis). All'articolo 32, dell'allegato 25, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

'2-bis. Per il perseguimento di finalità istituzionali di interesse pubblico ed il coordinamento delle attività legate alla previsione, prevenzione, emergenza delle calamità od alla salvaguardia della vita umana, del territorio e dei beni, le regioni, le provincie autonome di Trento e Bolzano, e le città metropolitane, previo consenso del Ministero dello sviluppo economico, possono rendere partecipi, o contitolari, altri servizi e soggetti all'utilizzo della rete radio, autorizzata per tali scopi con diritto d'uso delle frequenze in questo caso l'obbligo del versamento dei diritti e contributi di cui al presente titolo, compete, anche per le quote degli altri servizi e soggetti, alla regione, alla provincia autonoma o alla città metropolitana titolare dell'autorizzazione. La determinazione dei contributi per l'uso di risorsa scarsa a carico di ciascun servizio o soggetto è effettuata in proporzione all'entità percentuale dello sfruttamento della risorsa stessa calcolata in base al numero dichiarato dei terminali in uso dai soggetti interessati rispetto al numero totale dei terminali in uso sulla rete, fatta salva l'applicazione, ove prevista e relativamente alle quote dei singoli servizi e soggetti, delle riduzioni e esenzioni previste dal Codice e dalle norme vigenti.

2-ter. Le Regioni a statuto speciale, sono esentate dal pagamento dei diritti e contributi di cui al presente Titolo relativamente all'esercizio dei collegamenti radio utilizzati dal Corpo Forestale delle predette regioni"».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere in fine, le seguenti parole: «e modifiche all'articolo 32, dell'allegato 25, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 25».

Conseguentemente, allo stato di previsione del «Ministero dell'economia e delle finanze», missione Fondi da ripartire, programma Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti modificazioni:

2018:

CP: – 500.000;

CS: – 500.000;

2019:

CP: – 500.000;

CS: – 500.000;

2020:

CP: - 500.000;

CS: - 500.000.

89.0.1000/1

RICCHIUTI

All'emendamento 89.0.1000, comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*) dopo il comma 11, inserire il seguente comma:

"11-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 11 non trovano applicazione nei confronti delle agenzie di recupero crediti, autorizzate ai sensi dell'articolo 115 del Regio Decreto del 18 giugno 1931, n. 373 e successive modificazioni, laddove siano vigenti accordi collettivi nazionali, stipulati con le associazioni sindacali comparativamente rappresentative sul piano nazionale, firmatarie del contratto collettivo nazionale del lavoro degli studi professionali."».

89.0.1000/2

CERONI

All'emendamento 89.0.1000, comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*. dopo il comma 11, è inserito il seguente:

"11-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 11 non trovano applicazione nei confronti delle agenzie di recupero crediti, autorizzate ai sensi dell'articolo 115 del Regio Decreto del 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, laddove siano vigenti accordi collettivi nazionali, stipulati con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, firmatarie del contratto collettivo nazionale del lavoro degli studi professionali."».

Art. 101.**101.0.1000/1**

SANTINI

All'emendamento 101.0.1000, le parole: «dopo le parole: "affluiscono", sono inserite le seguenti:» sono sostituite con le seguenti: «le parole "ad apposito conto di tesoreria" sono sostituite dalle seguenti:».

101.0.1000/2

BONFRISCO

All'emendamento 101.0.1000, all'articolo 101-bis, aggiungere il seguente comma:

«2. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 109, lettera *d*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si interpreta nel senso che alla dismissione del patrimonio immobiliare delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano le quotazioni immobiliari semestrali fissate dall'osservatorio del mercato immobiliare costituito presso l'agenzia delle entrate, diminuite del trenta per cento per i conduttori titolari di un contratto di locazione con la medesima amministrazione pubblica da almeno dieci anni».

101.0.1000/3

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, Eva LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

All'emendamento 101.0.1000, dopo l'articolo 101-bis, inserire il seguente:

«Art. 101-ter.

(Disposizioni in materia di centrale geotermoelettriche a ridotto impatto ambientale)

1. All'articolo 1, comma 3-bis del decreto-legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 e successive modificazioni, ultimo periodo, dopo le parole: "di competenza statale" sono aggiunte le seguenti: "ed accedono direttamente ai meccanismi di incentivazione".

2. All'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 il comma 9, è sostituito dal seguente:

"9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definiti specifici incentivi non inferiori a 230 euro MWh per gli impianti pilota di cui all'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 22 dell'11 febbraio 2010, per una potenza complessiva impegnata pari a 50 MWh"».

101.0.1000/4

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, Eva LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

All'emendamento 101.0.1000, dopo l'articolo 101-bis, inserire il seguente:

«Art. 101-ter.

(Istituto nazionale di genetica molecolare)

1. Al fine di contribuire al funzionamento dell'istituto nazionale di genetica molecolare (INGM) di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81 convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, è autorizzata a decorrere dal'anno 2018 una spesa ulteriore di un milione di euro annui».

Conseguentemente all'articolo 92, comma 1, le parole: «250 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «249 milioni» e le parole: «330 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «329 milioni».

101.0.1100/1

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI

All'emendamento 101.0.1100, all'articolo 101-bis, comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) I termini di cui all'articolo 14, comma 31-*ter*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 lu-

glio 2010, n. 122 e s.m.i., sono sospesi in attesa del riordino della normativa di riferimento».

101.0.1100/2

MALAN

All'emendamento 101.0.1100, al comma 1, lettera a), le parole: «31 dicembre 2018», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».

101.0.1100/3

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

All'emendamento 101.0.1100, all'articolo 101-bis, comma 1, sopprimere la lettera b).

101.0.1100/4

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

All'emendamento 101.0.1100, all'articolo 101-bis, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «18 mesi» con le seguenti: «13 mesi».

101.0.1100/5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

All'emendamento 101.0.1100, all'articolo 101-bis, comma 1, lettera c), sostituire le parole: «Fino al 31 gennaio 2019», con le seguenti: «Fino al 31 gennaio 2021».

101.0.1100/6

D'AMBROSIO LETTIERI, Giovanni MAURO

All'emendamento 101.0.1100, al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*. All'articolo 2257 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "30 maggio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "30 maggio 2019";

b) al comma 1-*bis*, le parole: "15 luglio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "15 luglio 2019"».

101.0.1100/7

ARRIGONI, COMAROLI

All'emendamento 101.0.1100, all'articolo 101-bis, comma 1, sopprimere la lettera e).

101.0.1100/8

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

All'emendamento 101.0.1100, all'articolo 101-bis, comma 1, lettera e), sostituire le parole: «31 dicembre 2018», con le seguenti: «30 giugno 2018».

101.0.1100/9

VICECONTE

All'emendamento 101.0.1100, al comma 1 aggiungere la seguente lettera:

«*e-bis*) La procedura di liquidazione dell'"IMAIE in liquidazione", di cui all'articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, termina entro il 31 dicembre 2017. Conseguentemente il Ministero dell'Economia e delle Finanze assegna l'eventuale residuo attivo di fine liquidazione a un apposito capitolo di bilancio e provvede al deposito delle somme su un conto corrente presso la Sezione della Tesoreria della Banca d'Italia. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro sessanta giorni

dall'approvazione della presente legge e previo parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sono individuati i criteri di attribuzione del residuo attivo di fine liquidazione in favore degli Organismi di Gestione Collettiva che intermediano diritti connessi al diritto d'autore nell'interesse di artisti interpreti o esecutori previa verifica dei requisiti di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 35 del 15 marzo 2017».

Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35 è abrogato.

101.0.1100/10

PELINO, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

All'emendamento 101.0.1100, al capoverso «Art. 101-bis», comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«*e-bis*) il termine per la soppressione degli Uffici territoriali per la ricostruzione costituiti dai comuni ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4013 del 23 marzo 2012 e del decreto del Commissario delegato per la ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 29 giugno 2012 è fissato alla data del 31 dicembre 2018.».

101.0.1100/11

ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI

All'emendamento 101.0.1100, all'articolo 101-bis, comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«*e-bis*) al comma 2, dell'articolo 16-*sexies* del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: "28 febbraio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018",».

101.0.1100/12

SANTINI

All'emendamento 101.0.1100, comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

«*e-bis*. Il termine di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è prorogato di ventiquattro mesi».

101.0.1100/13

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

All'emendamento 101.0.1100, all'articolo 101-bis, comma 2, lettera e), sostituire le parole: «31 dicembre 2018» con le seguenti: «31 dicembre 2018, comunicando alle commissioni parlamentari competenti in materia di sicurezza e di giustizia il numero totale dei profili del DNA che devono essere inseriti, nonché il numero di profili inseriti al 31 dicembre 2010, 31 dicembre 2011, 31 dicembre 2012, 31 dicembre 2013, 31 dicembre 2014, 31 dicembre 2015, 31 dicembre 2016 e 31 dicembre 2017. A decorrere dal 10 gennaio 2018 la comunicazione alle commissioni parlamentari, di cui al precedente periodo, avviene con cadenza semestrale».

101.0.1100/14

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

All'emendamento 101.0.1100, all'articolo 101-bis, comma 2, lettera b) dopo le parole: «31 dicembre 2018» inserire le seguenti: «, indi aggiungere, in fine il seguente periodo: "a decorrere dal 10 gennaio 2019 possono essere impiegate anche le guardie giurate di cui al precedente periodo, a condizione che abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, a missioni internazionali in incarichi operativi nei due anni antecedenti la richiesta di impiego e che tale condizione sia attestata dal Ministero della difesa"».

101.0.1100/15

GASPARRI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

All'emendamento 101.0.1100, al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere le seguenti:

«*e-bis.*) nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con una dotazione di 1.200.000.000 di euro per l'anno 2018 e di 1.700.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2019, per le seguenti finalità:

i). copertura, per l'anno 2018 e a decorrere dall'anno 2019, del finanziamento da destinare alle assunzioni di cui al comma 1, nonché a ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 11 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma *9-bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;

ii). copertura, per l'anno 2018 e a decorrere dal 2019, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come ricalcolati complessivamente ai sensi dell'articolo 58, comma 1, della presente legge, posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativa al triennio 2018-2020 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del medesimo personale;

iii). 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 da destinare al personale delle forze di polizia e delle forze armate, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per valorizzare le specifiche funzioni svolte per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connesse anche con l'esigenza di innalzare la risposta al terrorismo internazionale e al crimine organizzato; nonché alle attività di tutela economico-finanziaria e di difesa nazionale, da utilizzare anche per le indennità accessorie relative ai servizi maggiormente gravosi e disagiati, mediante

l'attivazione delle procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995;

iv). 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 per l'attuazione dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, da destinare al personale ivi previsto, ripartiti tra le forze di polizia e le forze armate in proporzione del personale complessivamente interessato, compreso quello che, con decorrenza 10 gennaio 2018, non rientra più nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. Alla ripartizione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia;

v). copertura, per l'anno 2018 e a decorrere dal 2019, del finanziamento da destinare a specifici interventi volti ad assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali.

e-ter). per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 1.198.270.341 euro per l'anno 2018, di 1.683.834.500 euro per l'anno 2019, di 1.649.377.545 euro per l'anno 2020, di 1.569.600.970 euro per l'anno 2021, di 1.483.848.972 euro per l'anno 2022, di 1.408.881.473 euro per l'anno 2023, di 1.399.400.769 euro per l'anno 2024, di 1.398.022.105 euro per l'anno 2025, di 1.395.282.230 euro per l'anno 2026, di 1.392.538.982 per l'anno 2027, di 1.390.475.512 per l'anno 2028, di 1.390.459.441 per l'anno 2029 e di 1.390.144.445 a regime, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2018, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.198.270.341 per l'anno 2018. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.683.834.500 euro per l'anno 2019, 1.649.377.545 euro per l'anno 2020; 1.569.600.970 euro per l'anno 2021, 1.483.848.972 euro per anno 2022, 1.408.881.413 euro per l'anno 2023, 1.399.400.769 euro per l'anno 2024, 1.398.022.105 euro per l'anno 2025, 1.395.282.230 euro per l'anno 2026, 1.392.538.982 per l'anno 2026, 1.392.538.982 per l'anno 2027, 1.390.475.512 per l'anno 2028, 1.390.459.441 per l'anno 2029 e 1.390.144.445 a regime. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2018, per la previsione relativa a quell'anno, e entro il 15 marzo 2019 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando

la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

101.0.1100/16

Maurizio ROMANI, BENCINI, URAS, SIMEONI, BIGNAMI, DE PIETRO

All'emendamento 101.0.1100, al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*). All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, la parola: "2017" è sostituita dalla seguente: "2018". Sono altresì prorogate, fino al 31 dicembre 2018, le graduatorie vigenti del personale dei corpi di cui all'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

101.0.1100/17

VICARI

*All'emendamento 101.0.1100, capoverso «Art 101-*bis*», al comma 2 dopo la lettera e) aggiungere la seguente:*

«*e-bis*). All'articolo 1, comma 368, della legge 11 novembre 2016, n. 232, al secondo periodo, dopo le parole: "n. 133", sono aggiunte le seguenti: ", ad eccezione della graduatoria vigente del concorso a 814 posti di vigile del fuoco, bandito con decreto del Ministro dell'interno 6 novembre 2008, n. 5140, che è prorogata fino all'approvazione della graduatoria del concorso a 250 posti bandito con decreto ministeriale 18 ottobre 2016, n. 676 e comunque non oltre il 31 dicembre 2018"».

101.0.1100/18

VICARI

All'emendamento 101.0.1100, al comma 2 dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«*e-bis*) il termine della validità delle graduatorie di cui all'articolo 4-*ter* del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131 è prorogato al 31 dicembre 2018».

101.0.1100/19

MARGIOTTA

All'emendamento 101.0.1100, al comma 2 dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«*e-bis*) il termine di cui all'articolo 38, comma 2 del decreto-legge 21 giugno, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98, è prorogato al 31 dicembre 2018».

101.0.1100/20

CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO

All'emendamento 101.0.1100, all'articolo 101-bis, comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2018"».

101.0.1100/21

QUAGLIARIELLO

All'emendamento 101.0.1100, al comma 2, aggiungere la seguente lettera:

«*e-bis*. Le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 ed in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012 e successive modificazioni, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 31 dicembre 2019, previa presentazione entro il 31 dicembre 2018 al Comando provinciale dei Vigili del fuoco della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche:

- a) Resistenza al fuoco delle strutture;
- b) Reazione al fuoco dei materiali;
- c) Compartimentazioni;
- d) Corridoi;
- e) Scale;
- f) Ascensori e montacarichi;
- g) Impianti idrici antincendio;

- h) Vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
 - i) Vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
 - j) Locali adibiti a deposito».
-

101.0.1100/22

VICECONTE

All'emendamento 101.0.1100, al comma 2, aggiungere la seguente lettera:

«e-bis. Le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 ed in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012 e successive modificazioni, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 31 dicembre 2019, previa presentazione entro il 31 dicembre 2018 al Comando provinciale dei Vigili del fuoco della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche:

- a) Resistenza al fuoco delle strutture;
 - b) Reazione al fuoco dei materiali;
 - c) Compartimentazioni;
 - d) Corridoi;
 - e) Scale;
 - f) Ascensori e montacarichi;
 - g) Impianti idrici antincendio;
 - h) Vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
 - i) Vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
 - j) Locali adibiti a deposito».
-

101.0.1100/23

BOCCA, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

All'emendamento 101.0.1100, al capoverso «Art. 101-bis», al comma 2, aggiungere la seguente lettera:

«e-bis. Il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle attività turistiche-alberghiere con oltre

25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 ed in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012 e successive modificazioni, è fissato al 31 dicembre 2019, previa presentazione entro il 31 dicembre 2018 al Comando provinciale dei Vigili del fuoco della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche:

- a) Resistenza al fuoco delle strutture;
 - b) Reazione al fuoco dei materiali;
 - c) Compartimentazioni;
 - d) Corridoi;
 - e) Scale;
 - f) Ascensori e montacarichi;
 - g) Impianti idrici antincendio;
 - h) Vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
 - i) Vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
 - j) Locali adibiti a deposito».
-

101.0.1100/24

BERGER, PANIZZA, ZELLER, LANIECE, FRAVEZZI

All'emendamento 101.0.1100, al comma 2, aggiungere la seguente lettera:

«*e-bis*. Le attività, ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 ed in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012 e successive modificazioni, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 31 dicembre 2019, previa presentazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2018 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito».

101.0.1100/25

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA

All'emendamento 101.0.1100, all'articolo Art. 101-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nelle materie di interesse del Ministero della giustizia, sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) all'articolo 21-*quinquies* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

2) al comma 3, le parole: "e del 20 per cento per l'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: ", del 20 per cento per l'anno 2016, del 15 per cento per l'anno 2017 e del 10 per cento per l'anno 2018";

b) il periodo di dodici mesi di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è prorogato sino al 31 dicembre 2018 e a tal fine è autorizzata la spesa di euro 5.807.509 per l'anno 2018, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 21-*quater*, comma 5, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, limitatamente all'anno 2018.»

101.0.1100/26

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA

All'emendamento 101.0.1100, all'articolo 101-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nelle materie di interesse del Ministero della giustizia, è disposta la seguente proroga di termini: all'articolo 21-*quinquies* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

2) al comma 3, le parole: "e del 20 per cento per l'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: ", del 20 per cento per l'anno 2016, del 15 per cento per l'anno 2017 e del 10 per cento per l'anno 2018"».

101.0.1100/27

VICECONTE

All'emendamento 101.0.1100, all'articolo 101-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nelle materie di interesse del Ministero della giustizia, è disposta la seguente proroga di termini:

a) all'articolo 21-*quinquies* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

2) al comma 3, le parole: "e del 20 per cento per l'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: ", del 20 per cento per l'anno 2016, del 15 per cento per l'anno 2017 e del 10 per cento per l'anno 2018"».

101.0.1100/28

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA

All'emendamento 101.0.1100, all'articolo 101-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nelle materie di interesse del Ministero della giustizia, è disposta la seguente proroga di termini: all'articolo 1, comma 340, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il periodo di dodici mesi è prorogato sino al 31 dicembre 2018 e a tal fine è autorizzata la spesa di euro 5.807.509 per l'anno 2018, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 21-*quater*, comma 5, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, limitatamente all'anno 2018».

101.0.1100/29

VICECONTE

All'emendamento 101.0.1100, all'articolo 101-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nelle materie di interesse del Ministero della giustizia, è disposta la seguente proroga di termini:

a) all'articolo 1, comma 340, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 il periodo di dodici mesi è prorogato sino al 31 dicembre 2018 e a tal fine è autorizzata la spesa di euro 5.807.509 per l'anno 2018, cui si provvede

mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 21-*quater*, comma 5, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, limitatamente all'anno 2018».

101.0.1100/30

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI

All'emendamento 101.0.1100, all'articolo 101-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 5 dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

i) al primo periodo, le parole: "compreso quello in corso," sono sostituite dalle seguenti: "decorrenti dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1,";

ii) dopo le parole: "corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario.", inserire il seguente periodo: "A partire dal 2018, nel caso in cui la deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio sia adottata nel secondo semestre dell'esercizio finanziario, il termine massimo di 10 anni decorre dalla deliberazione consiliare di adozione del Piano di riequilibrio"».

101.0.1100/31

MALAN

All'emendamento 101.0.1100, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n.247 la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "sei"».

101.0.1100/32

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI

All'emendamento 101.0.1100, all'articolo 101-bis, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 71 del disegno di legge A.S. 2960 "bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "del 20 febbraio 2018 per l'anno 2018, del 20 settembre 2018 per l'anno 2019 e del 20 settembre 2019 per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "del 20 febbraio di ciascun anno";

b) al comma 3, le parole: "entro il 31 marzo 2018 per l'anno 2018, del 31 ottobre 2018 per l'anno 2019 e del 31 ottobre 2019 per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo di ciascun anno";

c) al comma 6 le parole: "il 20 per cento entro il 15 aprile 2018 per l'anno 2018, entro il 28 febbraio 2019 per l'anno 2019 ed entro il 28 febbraio 2020 per l'anno 2020, il 60 per cento entro il 30 novembre 2018 per l'anno 2018, entro il 31 maggio 2019 per l'anno 2019 ed entro il 31 maggio 2020 per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "il 20 per cento entro il 15 aprile di ciascun anno, il 60 per cento entro il 30 novembre di ciascun anno"».

101.0.1100/33

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, Eva LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

All'emendamento 101.0.1100, al comma 3 le parole: «è disposta la seguente proroga» sono sostituite dalle seguenti: «sono disposte le seguenti proroghe».

Conseguentemente, al comma 3 è aggiunto infine il seguente periodo: «All'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito con modificazioni dalla Legge 10 dicembre 2016, n. 225, le parole: "gennaio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "settembre 2018"».

101.0.1100/34

MANDELLI, BOCCARDI, AZZOLLINI, CERONI

All'emendamento 101.0.1100, al capoverso «Art. 101-bis», comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «all'articolo 10, comma 4-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: "31 dicembre 2018", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

Conseguentemente, al medesimo comma 3, sostituire le parole: «è disposta la seguente proroga di termini», con le seguenti: «sono disposte le seguenti proroghe di termini».

101.0.1100/35

PANIZZA, BERGER, ZELLER, FRAVEZZI, LANIECE

All'emendamento 101.0.1100, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «E' inoltre disposta la seguente proroga di termini: "Al comma 8 dell'articolo 29 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole: '30 settembre 2012' sono sostituite dalle seguenti: '30 giugno 2018'».

101.0.1100/36

MATTEOLI

All'emendamento 101.0.1100, al capoverso «Art. 101-bis», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 188-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-ter. Ai fini dell'imposta sul reddito delle Società (IRES), agli importi assoggettati ad imposta delle società iscritte negli appositi registri, aventi domicilio fiscale ed operanti nel comune di Campione d'Italia e prodotti in franchi svizzeri, si applica una riduzione forfettaria del cambio pari a quella stabilita annualmente dal Direttore dell'Agenzia delle entrate ai sensi del presente articolo"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» *fino alla fine con le seguenti:* «è incrementato di 230 milioni per l'anno 2018 e di 310 milioni di euro a decorrere dal 2020».

101.0.1100/37

MATTEOLI

All'emendamento 101.0.1100, al capoverso «Art. 101-bis», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 188-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi di pensione e di lavoro prodotti in euro dai soggetti di cui al presente articolo concorrono a formulare il reddito complessivo per l'importo eccedente 15.000 euro. Il suddetto importo sarà adeguato anno per anno in rapporto proporzionale a quanto stabilito dal presente articolo e comunque mai inferiore a 15.000 euro. La disposizione del primo periodo si applica a decorrere dal 10 gennaio 2017"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 230 milioni per l'anno 2018 e di 310 milioni di euro a decorrere dal 2020».

101.0.1100/38

MATTEOLI

All'emendamento 101.0.1100, al capoverso «Art. 101-bis», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 188-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-ter. Ai fini dell'imposta sul reddito delle Società (IRES), agli importi assoggettati ad imposta delle società iscritte negli appositi registri, aventi domicilio fiscale ed operanti nel comune di Campione d'Italia, e prodotti in franchi svizzeri, si applica una riduzione forfettaria del cambio pari a quella stabilita annualmente dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate di Como ai sensi del presente articolo"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 230 milioni per l'anno 2018 e di 310 milioni di euro a decorrere dal 2020».

101.0.1100/39

SANTINI

All'emendamento 101.0.1100, dopo il comma 3, inserire il seguente comma:

«3-bis. Al fine di garantire la continuità operativa e gestionale necessaria per il conseguimento degli obiettivi strategici relativi alle attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, gli istituti contrattuali che disciplinano il rapporto di servizio tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la società di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono prorogati fino al completamento delle procedure in corso per la stipula del nuovo atto regolativo».

101.0.1100/40

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI

All'emendamento 101.0.1100, all'articolo 101-bis, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il servizio di tesoreria può essere affidato senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica nel caso in cui nel territorio comunale siano presenti sportelli di un unico istituto bancario o non siano presenti sportelli."».

101.0.1100/41

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI

All'emendamento 101.0.1100, all'articolo 101-bis, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai recuperi provenienti dal ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, articolo 53-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 e articoli 5 e 11, del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, a seguito di segnalazione qualificata del comune."».

101.0.1100/42

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI

All'emendamento 101.0.1100, all'articolo 101-bis, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. A decorrere dal 2018, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n.147, in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti

urbani, come prescritto dal citato comma 683, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento.».

101.0.1100/43

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI

All'emendamento 101.0.1100, all'articolo 101-bis, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le risorse accantonate nel fondo pluriennale di spesa dell'esercizio 2016 in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2017 purché riguardanti opere per le quali l'ente abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l'esercizio 2018 non sono assunti i relativi impegni di spesa.».

101.0.1100/44

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI

All'emendamento 101.0.1100, all'articolo 101-bis, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 653 della legge 27 dicembre 2012, n.147 le parole: "A partire dal 2018" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dal 2019".».

101.0.1100/45

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI

All'emendamento 101.0.1100, all'articolo 101-bis, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 1 comma 440 della legge 11 dicembre 2012, n. 232 le parole: "Per gli anni 2015, 2016 e 2017" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018"».

101.0.1100/46

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI

All'emendamento 101.0.1100, all'articolo 101-bis, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per il 2018 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le seguenti entrate:

a) la quota del 10 per cento dei proventi da alienazioni di immobili di cui al comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, senza il vincolo di destinazione ordinariamente previsto;

b) le quote già vincolate in avanzo di amministrazione per effetto delle norme del codice della strada richiamate dall'articolo 18, comma 3-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

c) i proventi da alienazioni patrimoniali senza vincoli di destinazione».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino a fine con le seguenti: «è incrementato di 240 milioni per l'anno 2018 e di 310 milioni di euro a decorrere dal 2019».

101.0.1100/47

CERONI

All'emendamento 101.0.1100, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. La proroga della detrazione di cui all'articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro annui per ciascuna unità immobiliare e per ciascuna unità immobiliare equivalente nel caso di attività produttive nell'importo di 300 euro al mq.».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 250 milioni per l'anno 2018, di 330 milioni di euro fino al 2021 e di 300 milioni a decorrere dal 2022».

101.0.1100/48

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI

All'emendamento 101.0.1100, all'articolo 101-bis, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 652 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al terzo periodo le parole: "e 2017" sono sostituite dalle parole: "2017 e 2018"».

101.0.1100/49

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI

All'emendamento 101.0.1100, all'articolo 101-bis, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 691 della legge 27 dicembre 2013 n.147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "alla data del 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle parole: "alla data del 31 dicembre 2018".

b) Aggiungere, infine, il seguente periodo: "A decorrere dal 10 gennaio 2018, i comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI e della TARES, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti"».

101.0.1100/50

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI

All'emendamento 101.0.1100, all'articolo 101-bis, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50 e successive modificazioni, le parole: "sino alla data del 31 dicembre

2017" sono sostituite dalle seguenti: "sino alla data del 31 dicembre 2018"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 230 milioni per l'anno 2018 e di 320 milioni di euro a decorrere dal 2019».

101.0.1100/51

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI

All'emendamento 101.0.1100, all'articolo 101-bis, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Limitatamente ai comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti, la sanzione di cui al comma 723, lettera a) dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 non trova applicazione e, qualora già applicata, ne vengono meno gli effetti.».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 240 milioni per l'anno 2018 e di 310 milioni di euro a decorrere dal 2019».

101.0.1100/52

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI

All'emendamento 101.0.1100, all'articolo 101-bis, dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 1, comma 737 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "Per gli anni 2016 e 2017" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019".

3-ter. All'articolo 1, comma 460 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole: "A decorrere dal 10 gennaio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 10 gennaio 2020" e, dopo le parole: "nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano" sono aggiunte le seguenti: "e a spese di progettazione per opere pubbliche"».

101.0.1100/53

MALAN

All'emendamento 101.0.1100, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. 1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2017 ed entro il 30 settembre 2018. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2018 ed entro il 16 giugno 2019.

2. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2017, poste in essere dal 1° gennaio 2018 al 31 maggio 2018. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2018 e il 16 giugno 2019. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 10 gennaio 2018.».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalle presenti disposizioni, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2019, 51 milioni di euro per il 2020, 55 milioni per il 2021, 54 milioni di euro per il 2022, 60 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92 della presente legge.

101.0.1100/54

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI

All'emendamento 101.0.1100, all'articolo 101-bis, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 18 del decreto-legge 24 aprile 2017; n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "Per l'esercizio 2017" sono sostituite dalle parole: "Per gli esercizi 2017 e 2018";

b) al comma 1, lettera a) le parole: "per sola annualità 2017" sono sostituite dalle parole: "per la singola annualità di riferimento".

2. Per l'anno 2018 le province e le città metropolitane possono realizzare le operazioni di rinegoziazione di mutui di cui all'articolo 1,

commi 430 e 537, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando l'obbligo, a carico dei medesimi enti, di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 758, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche con riferimento all'esercizio finanziario 2018, tenuto conto degli avanzi di amministrazione vincolati e dei rendiconti relativi all'anno 2017.».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 150 milioni per l'anno 2018 e di 230 milioni di euro a decorrere dal 2019».

101.0.1100/55

Giovanni MAURO

All'emendamento 101.0.1100, dopo il comma 3 dell'articolo 101-bis inserire il seguente:

«3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 per le sole Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, il termine per il pagamento delle rate di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, in scadenza nei mesi di luglio, settembre e novembre 2017, è fissato al 30 aprile 2018».

101.0.1100/56

CASTALDI, GIROTTO

All'emendamento 101.0.1100, capoverso «Art. 101-bis», comma 4, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero «1)», sostituire le parole: «trecentosessanta giorni» con le seguenti: «duecentosettanta giorni»;

b) al numero «2)» sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «quindici mesi»;

c) al numero «3)» sostituire le parole: «quindici mesi» con le seguenti: «dodici mesi»;

d) al numero «4)» sostituire le parole: «quindici mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

101.0.1100/57

CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CANDIANI

All'emendamento 101.0.1100, All'articolo 101-bis, comma 4, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis.* Il termine di cui all'articolo 34-*duodecies*, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è prorogato fino al termine della mappatura da parte degli organi competenti dello Stato delle Aree in concessione già affidate e quelle libere ancora da affidarsi al fine di individuare il numero di autorizzazioni da rilasciare sulla base delle risorse naturali disponibili.»

101.0.1100/58

CANDIANI, COMAROLI, CENTINAIO, CONSIGLIO

All'emendamento 101.0.1100, All'articolo 101-bis, comma 4, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis.* All'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 8, il secondo periodo è soppresso.

101.0.1100/59

CANDIANI, COMAROLI, CENTINAIO, CONSIGLIO

All'emendamento 101.0.1100, All'articolo 101-bis, comma 4, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis.* all'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2020"».

101.0.1100/60

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

All'emendamento 101.0.1100, al comma 4, sostituire la lettera b) con seguente:

«b) all'articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: ", prima del 31 dicembre 2017," sono soppresse».

101.0.1100/61

ARRIGONI, COMAROLI

All'emendamento 101.0.1100, all'articolo 101-bis, comma 4, sopprimere la lettera c).

101.0.1100/62

ZELLER, LANIECE, FRAVEZZI

All'emendamento 101.0.1100, all'articolo 101-bis, comma 4, sopprimere la lettera c).

101.0.1100/63

CASTALDI, GIROTTO

All'emendamento 101.0.1100, capoverso «Art. 101-bis», comma 4, lettera c), al numero 1), sostituire le parole: «31 dicembre 2018» con le seguenti: «31 marzo 2018».

101.0.1100/64

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

All'emendamento 101.0.1100, al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«c-bis. Alla legge 11 dicembre 2012, n. 224 sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'articolo 2, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Entro il 10 luglio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attivano i corsi regionali di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per le attività di cui all'articolo 1, comma 3, della medesima legge, come sostituito dall'articolo

1 della presente legge, previa definizione di livelli minimi comuni, mediante accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, in conformità ai principi stabiliti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845.

1-*ter*. Per le imprese di autoriparazione, già iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'art. 1 alla data di entrata in vigore della presente legge, la frequentazione, con esito positivo, dei corsi regionali teorico-pratici di qualificazione di cui al comma precedente consente l'immediata abilitazione del responsabile tecnico relativamente all'abilitazione non posseduta. A tali imprese non si applica l'articolo 7, comma 2, lettera b) della legge 5 febbraio 1992, n. 122 nella parte in cui si prevede l'esercizio per almeno un anno dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni";

2) all'articolo 3:

a) al comma 2, le parole: "per i cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "per i dieci anni";

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. I termini di cui al comma precedente valgono altresì per la regolarizzazione delle imprese già iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1 comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come modificata dalla presente legge, che intendano conseguire l'abilitazione anche per una o entrambe le altre attività di cui all'articolo 1 comma 3, lettere a), b) e c) della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come modificata dalla legge 11 dicembre 2012, n. 224."».

101.0.1100/65

GUERRA, RICCHIUTI

All'emendamento 101.0.1100, al comma 4, aggiungere in fine la seguente lettera:

«c-*bis*) Alla legge 11 dicembre 2012, n. 224 sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'articolo 2 dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. Entro il 10 luglio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attivano i corsi regionali di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per le attività di cui 1, comma 3, della medesima legge, come sostituito dall'articolo 1 della pre-

sente legge, previa definizione di livelli minimi comuni, mediante accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, in conformità ai principi stabiliti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845.

1-*ter*. Per le imprese di autoriparazione, già iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1 alla data di entrata in vigore della presente legge, la frequentazione, con esito positivo, dei corsi regionali teorico-pratici di qualificazione di cui al comma precedente consente l'immediata abilitazione del responsabile tecnico relativamente all'abilitazione non posseduta. A tali imprese non si applica l'articolo 7, comma 2, lettera *b*) della legge 5 febbraio 1992, n. 122 nella parte in cui si prevede l'esercizio per almeno un anno dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni";

2) all'articolo 3:

a) al comma 2, le parole: "per i cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "per i dieci anni";

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. I termini di cui al comma precedente valgono altresì per la regolarizzazione delle imprese già iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1 comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come modificata dalla presente legge, che intendano conseguire l'abilitazione anche per una o entrambe le altre attività di cui all'articolo 1 comma 3, lettere *a*), *b*) e *c*) della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come modificata dalla legge 11 dicembre 2012, n. 224"».

101.0.1100/66

ARRIGONI, COMAROLI

All'emendamento 101.0.1100, all'articolo «101-bis», comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*c-bis*) alla legge 11 dicembre 2012, n. 224 sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'articolo 2 dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. Entro il 10 luglio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attivano i corsi regionali di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *b*), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per le attività di cui all'articolo 1, comma 3, della medesima legge, come sostituito dall'articolo

1 della presente legge, previa definizione di livelli minimi comuni, mediante accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, in conformità ai principi stabiliti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845.

1-ter. Per le imprese di autoriparazione, già iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1 alla data di entrata in vigore della presente legge, la frequentazione, con esito positivo, dei corsi regionali teorico-pratici di qualificazione di cui al comma precedente consente l'immediata abilitazione del responsabile tecnico relativamente all'abilitazione non posseduta. A tali imprese non si applica l'articolo 7, comma 2, lettera b) della legge 5 febbraio 1992, n. 122 nella parte in cui si prevede l'esercizio per almeno un anno dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni";

2) all'articolo 3:

a) al comma 2, le parole: "per i cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "per i dieci anni";

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. I termini di cui al comma precedente valgono altresì per la regolarizzazione delle imprese già iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo i comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come modificata dalla presente legge, che intendano conseguire l'abilitazione anche per una o entrambe le altre attività di cui all'articolo 1 comma 3, lettere a), b) e c) della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come modificata dalla legge 11 dicembre 2012, n. 224"».

101.0.1100/67

FRAVEZZI, PANIZZA, ZELLER, BERGER, ORELLANA

All'emendamento 101.0.1100, al comma 4, aggiungere infine la seguente lettera:

«c-bis) Alla legge 11 dicembre 2012, n. 224 sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'articolo 2 dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Entro il 10 luglio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attivano i corsi regionali di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per le attività di cui all'articolo 1, comma 3, della medesima legge, come sostituito dall'articolo

1 della presente legge, previa definizione di livelli minimi comuni, mediante accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, in conformità ai principi stabiliti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845.

1-ter. Per le imprese di autoriparazione, già iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1 alla data di entrata in vigore della presente legge, la frequentazione, con esito positivo, dei corsi regionali teorico-pratici di qualificazione di cui al comma precedente consente l'immediata abilitazione del responsabile tecnico relativamente all'abilitazione non posseduta. A tali imprese non si applica l'articolo 7, comma 2, lettera b) della legge 5 febbraio 1992, n. 122 nella parte in cui si prevede l'esercizio per almeno un anno dell'attività di autoriparazione, operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni";

2) all'articolo 3:

a) al comma 2, le parole: "per i cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "per dieci anni";

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. I termini di cui al comma precedente valgono altresì per la regolarizzazione delle imprese già iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1 comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come modificata dalla presente legge, che intendano conseguire l'abilitazione anche per una o entrambe le altre attività di cui all'articolo 1 comma 3, lettere a), b) e c) della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come modificata dalla legge 11 dicembre 2012, n. 224"».

101.0.1100/68

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, Eva LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

All'emendamento 101.0.1100, al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) all'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, o 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 554, lettera a), le parole: "10 gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "10 gennaio 2018";

2) al comma 554, lettera b), le parole: "30 giugno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2018";

3) al comma 554, lettera c), le parole: "30 giugno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2018";

4) al comma 555, le parole: "all'8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al 4 per cento"».

Conseguentemente, il fondo per interventi urgenti e indifferibili è ridotto di 3 milioni di euro per gli anni dal 2018 al 2020.

101.0.1100/69

PANIZZA, BERGER, ZELLER, FRAVEZZI, LANIECE

All'emendamento 101.0.1100, al comma 4, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis*) il termine del 10 dicembre 2017, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto 23 giugno 2016 del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e di concerto con il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 giugno 2016, n. 150, è differito al 10 dicembre 2019».

101.0.1100/70

SAGGESE

All'emendamento 101.0.1100, al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis*) all'articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ovvero dell'anno successivo a quello dell'effettiva disponibilità delle risorse, nel caso in cui vi siano giudizi pendenti o procedimenti di esproprio non conclusi."».

101.0.1100/71

PANIZZA, BERGER, ZELLER, FRAVEZZI, LANIECE

All'emendamento 101.0.1100, dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Nelle materie di interesse del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è disposta la seguente proroga di termini: "All'articolo 8, comma 2, primo periodo, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole:

'a partire dal mese di gennaio 2018' sono sostituite dalle seguenti: 'a partire dal mese di gennaio 2019'».

101.0.1100/72

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, Eva LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

All'emendamento 101.0.1100, al comma 5 dell'articolo «101-bis» aggiungere la seguente lettera:

«b) all'articolo 11, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:

1) ai commi 3-*bis* e 9-*bis*, dopo le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre", ovunque ricorrenti, sostituire: "2017" con: "2018";

2) al comma 9-*bis*, quarto periodo, le parole: "nel corso dell'anno 2017" sono sostituite con le seguenti: "nel corso degli anni 2017 e 2018"».

101.0.1100/73

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

All'emendamento 101.0.1100, all'articolo 101-bis, al comma 5, dopo la lettera a) sono aggiunte le seguenti:

«a-*bis*) all'articolo 11, al comma 3-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole da: "fino alla data del subentro" a: "non oltre il 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2018";

a-*ter*) all'articolo 11, al comma 3-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: "Dal 10 gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2018, le sanzioni di cui all'articolo 260-*bis*, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non si applicano."».

101.0.1100/74

VICECONTE

All'emendamento 101.0.1100, all'articolo 101-bis, al comma 5, dopo la lettera a) sono aggiunte le seguenti:

«*a-bis*) all'articolo 11, al comma 3-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole da: "fino alla data del subentro" a: "non oltre il 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2018";

a-ter) all'articolo 11, al comma 3-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 175 l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: "Dal 10 gennaio 2018 al fino al 31 dicembre 2018, le sanzioni di cui all'articolo 260-*bis*, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non si applicano."».

101.0.1100/75

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

All'emendamento 101.0.1100, al comma 5, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*. All'articolo 11, comma 3-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2018";

2) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-*bis*, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, le sanzioni di cui all'articolo 260-*bis*, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non si applicano."».

101.0.1100/76

ARRIGONI, COMAROLI

All'emendamento 101.0.1100, all'articolo 101-bis, al comma 5, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) All'articolo 11, comma 3-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2018";

2) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-*bis*, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, le sanzioni di cui all'articolo 260-*bis*, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non si applicano"».

101.0.1100/77

GUERRA, RICCHIUTI

All'emendamento 101.0.1100, al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*. All'articolo 11, comma 3-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2017 sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2018";

2) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-*bis*, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, le sanzioni di cui all'articolo 260-*bis*, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non si applicano".»

101.0.1100/78

FRAVEZZI, PANIZZA, ZELLER, BERGER, ORELLANA

All'emendamento 101.0.1100, al comma 5, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*. All'articolo 11, comma 3-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2018";

2) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-*bis*, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, le sanzioni di cui all'articolo 260-*bis*, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non si applicano".»

101.0.1100/79

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

All'emendamento 101.0.1100, all'articolo 101-bis, al comma 5, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

«*a-bis*) All'articolo 11, al comma 3-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole da: "fino alla data del subentro" a: "non oltre il 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2018".»

101.0.1100/80

VICECONTE

All'emendamento 101.0.1100, all'articolo 101-bis, al comma 5, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

«*a-bis*) All'articolo 11, al comma 3-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole da: "fino alla data del subentro" a: "non oltre il 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2018"».

101.0.1100/81

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI

All'emendamento 101.0.1100, all'articolo 101-bis, al comma 5, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«*a-bis*) Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

i) all'Allegato 3, comma 1, lettera *b*), le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

ii) all'Allegato 3, comma 1, lettera *c*), le parole: "10 gennaio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "10 gennaio 2019";

iii) all'articolo 11, comma 2, dopo le parole: "non si applicano", aggiungere le seguenti: "agli edifici adibiti ad attività industriali."».

101.0.1100/82

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

All'emendamento 101.0.1100, al comma 5 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«*a-bis*) Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

i. all'Allegato 3, comma 1, lettera *b*) le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

ii. all'Allegato 3, comma 1, lettera *c*), le parole: "10 gennaio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "10 gennaio 2019";

iii. all'articolo 11, comma 2, dopo le parole: "non si applicano", aggiungere le seguenti: "agli edifici adibiti ad attività industriali,"».

101.0.1100/83

MALAN

All'emendamento 101.0.1100, al comma 5, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*b*) All'Allegato 3, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *b*) le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

b) alla lettera *c*) le parole: "10 gennaio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "10 gennaio 2019"».

101.0.1100/84

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI

All'emendamento 101.0.1100, all'articolo 101-bis, al comma 5, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«*a-bis*). All'articolo 3, comma 2, lettera *a*) del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 23 giugno 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2016, recante "Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico", le parole: "1° dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "10 dicembre 2018."».

101.0.1100/85

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

All'emendamento 101.0.1100, al comma 5, dopo la lettera a) aggiungere la seguente-:

«a-bis). All'articolo 3, comma 2, lettera a) del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 23 giugno 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2016, recante "Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico", le parole: "10 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "10 dicembre 2018"».

101.0.1100/86

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, Eva LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

All'emendamento 101.0.1100, al comma 5, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis). All'articolo 7, comma 9-duodevicies, del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito nella legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019"».

101.0.1100/87

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, ORELLANA, ZIN

All'emendamento 101.0.1100, al comma 6 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «è disposta la seguente proroga di termini» *con le seguenti:* «sono disposte le seguenti proroghe di termini: a)»

b) *aggiungere, in fine, la seguente lettera;*

«b) all'articolo 111, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "30 giugno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2018"».

Conseguentemente, i tempi indicati all'allegato 1 del decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 maggio 2015, sono rispettivamente prorogati di un anno.

101.0.1100/88

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, ORELLANA, ZIN

All'emendamento 101.0.1100, al comma 6 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «è disposta la seguente proroga di termini» con le seguenti: «sono disposte le seguenti proroghe di termini: a)»;

b) aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«b) al comma 1 dell'articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "30 giugno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2018"».

Conseguentemente, l'allegato 1 del decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 maggio 2015 è sostituito dal seguente:

ALLEGATO 1

Categorie di macchine agricole di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a)	Tempi
Trattori agricoli immatricolati entro il 31 dicembre 1973	Revisione entro il 31 dicembre 2018
Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 1990	Revisione entro il 31 dicembre 2019
Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 2010	Revisione entro il 31 dicembre 2018
Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2015	Revisione entro il 31 dicembre 2022
Trattori agricoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2016	Revisione al 5° anno entro la fine del mese di prima immatricolazione

101.0.1100/89

SAGGESE

All'emendamento 101.0.1100, al comma 6, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«b) le funzioni di Commissario di governo, di cui all'articolo 11, comma 18, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sono esercitate senza soluzione di continuità fino al 30 dicembre 2018 al fine di ultimare la realizzazione del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico e assicurare l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per fronteggiare il rischio vulcanico nei territori dell'area flegrea. Dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni e fino al termine di cui al precedente periodo, il Commissario adotta un programma di com-

pletamento contenente lo stato degli interventi in corso e degli eventuali adeguamenti occorrenti per garantire la coerenza funzionale anche con il DPCM 24 giugno 2016. Allo scadere del suddetto termine, i compiti e le funzioni sono trasferite alle strutture amministrative regionali competenti in materia, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica nazionale o regionale. A decorrere dallo scadere del termine di cui al primo periodo, il Commissario esercita le funzioni di commissario liquidatore fino al completamento ed alla definizione di ogni pendenza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica nazionale o regionale. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche ai fini del completamento degli interventi assegnati alla gestione commissariale prevista dall'articolo 4 della legge 18 aprile 1984, n. 80.».

Conseguentemente, al comma 6, le parole: «è disposta la seguente proroga di termini:» sono sostituite dalle seguenti: «sono disposte le seguenti proroghe di termini: a)».

101.0.1100/90

GIBIINO, CERONI

All'emendamento 101.0.1100, al capoverso «Art. 101-bis», dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. A decorrere dal 10 gennaio 2018, l'articolo 63 della legge n.342 del 2000 è sostituito dal seguente:

"Art. 63. – (Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli). – 1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato.

2. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:

- a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;*
- b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;*
- c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.*

3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati previo esame di ogni esemplare con propria determinazione dall'ASI e, per i motoveicoli, anche

dall’F.M.I. mediante rilascio di idoneo certificato attestante il particolare interesse storico e collezionistico dello stesso.

4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 70,00 per gli autoveicoli e di euro 25,00 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l’accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l’imposta provinciale di trascrizione è fissata in euro 51,64 per gli autoveicoli ed in euro 25,82 per i motoveicoli".».

Conseguentemente all’articolo 92, comma 1, le parole: «250 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «242 milioni» e le parole: «330 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «322 milioni».

101.0.1100/91

PELINO, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

All’emendamento 101.0.1100, al capoverso «Art. 101-bis», dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. In attesa che siano perfezionate le procedure già avviate dal Concessionario, autorizzate dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, per poter utilizzare anticipatamente le risorse stanziare dall’articolo 16-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge della Legge 3 agosto 2017, n. 123, ma che saranno rese disponibili solo a rate dal 2021 al 2025, per completare entro il 2018 la messa in sicurezza antisismica delle Autostrade A24 e A25, in base a quanto previsto dall’articolo 52-*quinques* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il termine relativo all’obbligo del concessionario di versare le rate del corrispettivo della concessione di cui all’articolo 3, lettera c) della vigente convenzione stipulata 18 novembre 2009, ciascuna dell’importo di euro 55.860.000, è sospeso per consentire, oltre alla realizzazione degli interventi già approvati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con il citato decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, ma non ancora finanziati, anche degli ulteriori interventi urgenti da realizzare entro il 2018, in base ad un Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti da emanarsi entro 30 gg. dalla data di entrata in vigore della presente Legge nei limiti delle risorse di cui al presente comma. Nel medesimo decreto sono altresì definite le modalità di attuazione della presente disposizione, nonché la regolazione di detto periodo transitorio.

6-ter. Quanto previsto al comma 6-bis si attua, nel rispetto della previsione di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nelle more della definizione del nuovo Piano Economico Finanziario in esso previsto ma non ancora approvato, per la realizzazione degli interventi urgenti per la messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25.

6-quater. Il concessionario effettua il versamento all'Anas S.p.A. delle rate sospese del corrispettivo della concessione, di spettanza dell'Anas S.p.A, maggiorate degli interessi maturati calcolati al tasso legale, in un'unica soluzione, non appena saranno perfezionate le procedure già avviate e autorizzate dal Ministero delle infrastrutture e Trasporti e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, per l'anticipazione delle risorse previste allo scopo dall'articolo 16-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge della Legge 3 agosto 2017, n. 123. Restano altresì ferme le scadenze dopo il 2021 di tutte le restanti rate del corrispettivo spettante all'Anas S.p.A.».

101.0.1100/92

MARGIOTTA

All'emendamento 101.0.1100, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è prorogato al 31 dicembre 2020».

101.0.1100/93

TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, DE POLI

All'emendamento 101.0.1100, dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Nelle materie concernenti il trasporto pubblico locale è disposta la seguente proroga di termini: all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al comma 2, lettera d), le parole: "30 settembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019"».

101.0.1100/94

D'AMBROSIO LETTIERI, Giovanni MAURO

All'emendamento 101.0.1100, al comma 7, lettera a), sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 2018» con le seguenti: «10 gennaio 2018».

101.0.1100/95

ARRIGONI, COMAROLI

All'emendamento 101.0.1100, dopo il comma 7 lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) all'articolo 27-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sostituire la cifra: "20.000" con la seguente: "100.000"».

Conseguentemente, al capitolo 2409 «Somme dovute a titolo di indennizzo e risarcimento ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati» dello Stato di previsione del «Ministero della salute», sono apportate le seguenti modificazioni:

2018:

CP: + 100.000.000;

CS: + 100.000.000.

2019:

CP: + 100.000.000;

CS: + 100.000.000.

2020:

CP: + 100.000.000;

CS: + 100.000.000.

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2018, di 230 milioni di euro per l'anno 2019 e di 230 milioni di euro a decorrere dal 2020».

101.0.1100/96

D'AMBROSIO LETTIERI, Giovanni MAURO

All'emendamento 101.0.1100, ai comma 7, lettera b), sostituire le parole: «entro il 10 gennaio 2018» con le seguenti: «2 gennaio 2018».

101.0.1100/97

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, BOCCARDI

All'emendamento 101.0.1100, al capoverso «Art. 101-bis», al comma 7, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«b-bis) E' abrogato il comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1987 n. 443, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria, convertito con modificazioni nella legge 29 dicembre 1987, n. 531;

b-ter) l'articolo 5-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540 è così sostituito:

"È istituita, presso il Ministero della salute, una banca dati centrale che, per i medicinali di cui all'articolo 2, comma 1 del Regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, raccolga e registri i movimenti delle singole confezioni, partendo dai dati contenuti nell'identificativo univoco di cui all'articolo 4 del citato Regolamento, attraverso il rilevamento del codice prodotto e del numero identificativo delle confezioni stampati sulle stesse. Per i medicinali diversi da quelli indicati al precedente periodo, la Banca Dati raccoglie e registra i movimenti delle singole confezioni attraverso il rilevamento del codice prodotto. Entro il 31 marzo 2018 il Ministro della salute con proprio decreto fissa le modalità ed i tempi di adeguamento della Banca Dati di cui al decreto 15 luglio 2004, che dovrà essere operativa entro la data di applicazione del Regolamento di cui al primo periodo. I produttori sono tenuti ad archiviare e trasmettere a tale banca dati i dati sopra indicati riferiti a ciascun pezzo uscito e la relativa destinazione; i depositari, i grossisti, le farmacie aperte al pubblico ed i centri sanitari autorizzati all'impiego di farmaci sono tenuti ad archiviare e trasmettere i medesimi dati sia di ciascuno dei pezzi entrati sia di ciascuno dei pezzi comunque usciti o impiegati e, rispettivamente, la provenienza o la destinazione nei casi in cui sia diversa dal singolo consumatore finale; le aziende sanitarie locali sono tenute ad archiviare e trasmettere gli stessi dati per ciascuno dei pezzi prescritti per proprio conto; gli smaltitori autorizzati sono tenuti ad archiviare e trasmettere i predetti dati per ciascuna confezione farmaceutica avviata allo smaltimento quale rifiuto farmaceutico. La mancata o non corretta archiviazione dei dati ovvero la mancata o non corretta trasmissione degli stessi secondo le disposizioni del presente comma e del decreto ministeriale previsto dal terzo periodo del presente comma comporta l'applica-

zione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 9.000 euro";

b-quater) le confezioni dei medicinali prodotte e rilasciate prima del 9 febbraio 2019 potranno essere erogate fino alla data di scadenza. La raccolta, la registrazione e la trasmissione dei dati di tali confezioni, generati con le modalità previste dal decreto 15 luglio 2004 dovrà essere garantita non oltre il 29 febbraio 2024».

101.0.1100/98

SIMEONI, VACCIANO, URAS

All'emendamento 101.0.1100, al comma 7, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *c*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro della salute, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, è determinata la misura con cui gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che effettuano attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *c*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, partecipano alla integrazione dell'Indennità provvista alle farmacie rurali ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221 e successive modificazioni. La misura del contributo degli esercizi commerciali di cui al primo periodo non deve essere superiore, per ciascun esercizio, al 30 per cento del contributo versato dalle farmacie che risultino comparabili per collocazione territoriale, bacino d'utenza e fatturato relativo ai farmaci di cui al primo periodo"».

101.0.1100/99

SIMEONI, VACCIANO, URAS

All'emendamento 101.0.1100, al comma 7, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Gli esercizi commerciali

di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e sue successive modificazioni"».

101.0.1100/100

ARRIGONI, COMAROLI

All'emendamento 101.0.1100, al comma 7, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) All'articolo 3-*bis*, al comma 1, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, sostituire le parole: "10 marzo" con le seguenti: "31 luglio"».

101.0.1100/101

ARRIGONI, COMAROLI

All'emendamento 101.0.1100, al comma 7, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) Le disposizioni di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 sono valide anche per gli anni 2018 e 2019».

101.0.1100/102

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

All'emendamento 101.0.1100, paragrafo «Art. 101-bis», dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7. Nelle materie di interesse del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono disposte le seguenti proroghe:

a) la prima applicazione del procedimento di cui al comma 12-*ter* dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 è prorogata al 10 gennaio 2023.

b) all'articolo 22-*ter*, comma 2, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2014", sono sostituite con le seguenti: "30 settembre 2018"».

Conseguentemente:

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare,";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi i e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 30.000.000;

2019: – 30.000.000;

2020: – 30.000.000.

101.0.1100/103

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

All'emendamento 101.0.1100, paragrafo «Art. 101-bis», dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Nelle materie di interesse del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è disposta la seguente proroga: "la prima applicazione del procedimento di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 è prorogata al 10 gennaio 2023».

Conseguentemente:

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
- b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";
- b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";
- c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 30.000.000;
2019: – 30.000.000;
2020: – 30.000.000.

101.0.1100/104

PANIZZA, LANIECE

All'emendamento 101.0.1100, dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Nelle materie di interesse del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è disposta la seguente proroga di termine: le disposizioni di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 17 ottobre 2017, n. 161, in materia di acquisizione dell'informazione antimafia per i terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei sono prorogate al 31 dicembre 2018».

101.0.1100/105

VICARI

All'emendamento 101.0.1100 dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Al fine di preservare il presidio di legalità territoriale assicurato dalla Corte dei conti a tutela degli equilibri generali di finanza pubblica e tenuto conto dell'attuale grave scopertura organica della magistratura contabile, il termine per il collocamento a riposo dei magistrati della Corte medesima in servizio alla data del 10 dicembre 2017 e collocabili in quiescenza entro il 31 dicembre 2018 è prorogato fino all'effettiva immisione in ruolo dei nuovi magistrati nominati all'esito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018. Sono fatti salvi; in ogni caso, i collocamenti in quiescenza a domanda. Le disposizioni di cui al presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione in gazzetta ufficiale della presente legge».

101.0.1100/106

MALAN, MANDELLI, BOCCARDI

All'emendamento 101.0.1100, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il termine di quiescenza dei professori ordinari, a richiesta dell'interessato, è prorogato al 31 ottobre dell'anno accademico di compimento del 720 anno di età nei seguenti casi:

a) il professore ordinario ha ricoperto per almeno cinque anni la carica di Rettore, di Preside, di Direttore di dipartimento, di membro del CUN o per un identico periodo sia stato collocato in aspettativa obbligatoria relativa all'assunzione di incarichi politici o, per motivi tecnico-scientifici, sia stato collocato in aspettativa per l'assunzione dell'incarico di Direttore Scientifico di IRCCS pubblico;

b) il professore ordinario ha le mediane necessarie a partecipare alle commissioni di valutazione dell'abilitazione scientifica nazionale».

101.0.1100/107

BOCCHINO, URAS, PETRAGLIA

All'emendamento 101.0.1100, al capoverso «101-bis», comma 8, apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire le parole:* «In materia di edilizia scolastica», *con le seguenti:* «In materia scolastica, universitaria e di ricerca»;

2) *dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis). Le Università e gli Enti Pubblici di Ricerca possono, in deroga all'articolo 22, commi 3 e 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in deroga all'ulteriore proroga di cui all'articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, rinnovare o conferire per una durata che non vada oltre il 31 dicembre 2019 gli assegni di ricerca in scadenza o già scaduti prima di quella data».

101.0.1100/108

BOCCHINO, URAS, PETRAGLIA

All'emendamento 101.0.1100, al capoverso «101-bis», comma 8, apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire le parole:* «In materia di edilizia scolastica», *con le seguenti:* «In materia scolastica, universitaria e di ricerca»;

2) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis). Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, articolo 16, comma 1, le parole: «durata di sei anni», sono sostituite dalle seguenti: «durata di dieci anni».

101.0.1100/109

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

All'emendamento 101.0.1100, aggiungere, infine, il seguente comma:

«8-*bis*. In materia di misure a favore dei territori colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 sono previste le seguenti proroghe di termini:

a) All'articolo 2-*bis*, dopo il comma 16, inserire il seguente:

"16-*bis* All'articolo 48, comma 11, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche ed integrazioni, le parole: '16 dicembre 2017' sono sostituite dalle seguenti: '28 febbraio 2018'.

b) All'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole "16 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2018";

2) le parole: "30 novembre 2017" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2018"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino a fine con le seguenti: «è incrementato di 230 milioni per l'anno 2018 e di 320 milioni di euro a decorrere dal 2019».

101.0.1100/110

ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI

All'emendamento 101.0.1100, aggiungere, infine, il seguente comma:

«8-*bis*. In materia di misure a favore dei territori colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 sono previste le seguenti proroghe di termini: All'art. 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 3 è integralmente sostituito dal seguente: "I titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 possono

chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato da erogare il 30 novembre 2018. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, da erogare entro la data del 30 novembre 2018 anche per i finanziamenti di cui al comma 4, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un ammontare massimo di 380 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:

"3-bis. Restano comunque valide le garanzie concesse secondo le procedure previste dal comma 3 che siano state erogate entro il 30 novembre 2017 alla luce del previgente termine per l'obbligo di versamento fissato entro il 16 dicembre 2017"».

101.0.1100/111

ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI

All'emendamento 101.0.1100, dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. In materia di misure a favore dei territori colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 sono previste le seguenti proroghe di termini:

a) All'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e successive modifiche ed integrazioni, le parole: "30 novembre 2017" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2018"».

101.0.1100/112

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI

All'emendamento 101.0.1100, all'articolo 101-bis, dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 10 è integralmente sostituito dal seguente: "Il termine del 16 dicembre 2016 di cui all'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016 è prorogato al 27 agosto 2018. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 settembre 2016 si applica anche ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni indicati nell'allegato 1 al presente decreto, non ricompresi nell'allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 settembre 2016. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato";

b) il comma 11 è integralmente sostituito dal seguente: "La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione, disposta con il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e 10-bis, avviene entro il 16 dicembre 2018. I soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, di detto decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, possono versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 dicembre 2018. Il versamento delle ritenute non operate ai sensi del comma 1-bis del presente articolo può essere disciplinato, subordinatamente e comunque nei limiti della disponibilità di risorse del fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";

c) al comma 12 le parole: "febbraio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "dicembre 2018";

d) al comma 12-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

– le parole: "nell'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2017 e 2018";

– le parole: "fino ad un massimo di 17 milioni di euro per l'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "fino ad un massimo di 17 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018";

e) il comma 12-ter è sostituito dal seguente: "Il Commissario per la ricostruzione comunica entro febbraio 2019 le somme anticipate di cui al comma 12-bis, non versate dai comuni interessati nell'anno 2017 e 2018,

ai sensi dell'ultimo periodo del presente comma, all'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione, la quale provvede a trattenere le relative somme dall'imposta municipale propria riscossa a decorrere da febbraio 2019 tramite il sistema del versamento unitario, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. I comuni interessati possono in ogni caso procedere negli anni 2017 e 2018 al versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale delle anticipazioni di cui al comma 12-bis, inviando apposita attestazione del versamento effettuato al Commissario per la ricostruzione entro il termine del 31 dicembre di ciascun anno"».

Conseguentemente, all'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è integralmente sostituito dal seguente: «Fermo restando l'obbligo di versamento entro il 16 dicembre 2018, per il pagamento dei tributi oggetto di sospensione di cui all'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016 nonché per i tributi dovuti nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, i titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato da erogare il 30 novembre 2018. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, da erogare entro la data del 30 novembre 2018 anche per i finanziamenti di cui al comma 4, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un ammontare massimo di 380 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:

«3-bis. Restano comunque valide le garanzie concesse secondo le procedure previste dal comma 3 che siano state erogate entro il 30 novembre 2017 alla luce del previgente termine per l'obbligo di versamento fissato entro il 16 dicembre 2017».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 130 milioni per l'anno 2018 e di 220 milioni di euro a decorrere dal 2019».

101.0.1100/113

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

All'emendamento 101.0.1100, dopo il comma 8, è inserito il seguente:

«8-bis. All'art. 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 10 è integralmente sostituito dal seguente: "Il termine del 16 dicembre 2016 di cui all'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016 è prorogato al 27 agosto 2018. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 settembre 2016 si applica anche ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni indicati nell'allegato 1 al presente decreto, non ricompresi nell'allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 settembre 2016. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato";

b) il comma 11 è integralmente sostituito dal seguente: "La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione, disposta con il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e 10-bis, avviene entro il 16 dicembre 2018. I soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, di detto decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, possono versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 dicembre 2018. Il versamento delle ritenute non operate ai sensi del comma 1-bis del presente articolo può essere disciplinato, subordinatamente e comunque nei limiti della disponibilità di risorse del fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";

c) al comma 12 le parole: "febbraio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "dicembre 2018";

d) al comma 12-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

– le parole: "nell'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2017 e 2018";

– le parole: "fino ad un massimo di 17 milioni di euro per l'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "fino ad un massimo di 17 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018";

e) il comma 12-ter è interamente sostituito dal seguente:

«Il Commissario per la ricostruzione comunica entro febbraio 2019 le somme anticipate di cui al comma 12-bis, non versate dai comuni interessati nell'anno 2017 e 2018, ai sensi dell'ultimo periodo del presente comma, all'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione, la quale provvede a trattenere le relative somme dall'imposta municipale propria riscossa a decorrere da febbraio 2019 tramite il sistema del versamento unitario, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. I comuni interessati possono in ogni caso procedere negli anni 2017 e 2018 al versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale delle anticipazioni di cui al comma 12-bis, inviando apposita attestazione del versamento effettuato al Commissario per la ricostruzione entro il termine del 31 dicembre di ciascun anno"».

Conseguentemente, all'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è integralmente sostituito dal seguente: «Fermo restando l'obbligo di versamento entro il 16 dicembre 2018, per il pagamento dei tributi oggetto di sospensione di cui all'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonché per i tributi dovuti nel periodo dal 10 dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, i titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato da erogare il 30 novembre 2018. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, da erogare entro la data del 30 novembre 2018 anche per i finanziamenti di cui al comma 4, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un ammontare massimo di 380 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Restano comunque valide le garanzie concesse secondo le procedure previste dal comma 3 che siano state erogate entro il 30 novembre 2017 alla luce del previgente termine per l'obbligo di versamento fissato entro il 16 dicembre 2017».

101.0.1100/114

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI

All'emendamento 101.0.1100, all'articolo 101-bis, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "Le imprese" sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo";

b) al comma 2, le parole: "nel periodo dal 10 settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 10 settembre 2016 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015";

c) al comma 2 lettera *c)* dopo le parole: "per l'esercizio dell'attività economica" sono aggiunte le parole: "e professionale";

d) al comma 2 dopo la lettera *d)* è inserita la seguente:

"*e)* esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente";

e) al comma 3 le parole: "alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019";

f) il comma 4 è integralmente sostituito dal seguente: "Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quelli successivi fino a tutto il 2020 per i soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo già attivi alla data del sisma, mentre per i soggetti di nuovo insediamento la presente misura viene concessa

a valere per un periodo di imposta di anni 3 decorrenti dalla data di inizio attività";

g) al comma 5, le parole: "dal 10 febbraio 2017 al 31 maggio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 10 febbraio 2017 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 150 milioni per l'anno 2018 e di 230 milioni di euro a decorrere dal 2019».

101.0.1100/115

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

All'emendamento 101.0.1100, dopo il comma 8, è inserito seguente:

«8-bis. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: "Le imprese" sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo";

b) al comma 2, le parole: "nel periodo dal 10 settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 1° settembre 2016 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015";

c) al comma 2 lettera c) dopo le parole: "per l'esercizio dell'attività economica" sono aggiunte le seguenti: "e professionale";

d) al comma 2 dopo la lettera d) è inserita la seguente:

"e) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con l'esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente";

e) al comma 3 le parole: "alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019";

f) il comma 4 è integralmente sostituito dal seguente:

"Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quelli successivi fino a tutto il 2020 per i sog-

getti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo già attiva alla data del sisma, mentre per i soggetti di nuovo insediamento la presente misura viene concessa valere per un periodo di imposta di anni 3 decorrenti dalla data di inizio attività";

g) al comma 5 le parole: "dal 10 febbraio 2017 al 31 maggio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro termini compresi tra il 10 febbraio 2017 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015"».

101.0.1100/116

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI

All'emendamento 101.0.1100, all'articolo «101-bis», dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. Al comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sostituire le parole: "31 dicembre 2017", con le seguenti: "31 dicembre 2020".

8-ter. Il comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è così sostituito:

"Con il decreto interministeriale di cui al comma 1 sono definiti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 5, che vengono trasferite direttamente ai Comuni sulla base degli elenchi regionali di cui al comma 1-bis, e agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché agli enti di edilizia residenziale aventi le stesse finalità degli IACP"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2018 e di 230 milioni di euro a decorrere dal 2019».

101.0.1100/117

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI

All'emendamento 101.0.1100, all'articolo «101-bis», dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. Il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali alla data di entrata in vigore del presente provvedimento non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento, è stabilito al 31 dicembre 2020.

8-ter. Con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono definite idonee misure gestionali di mitigazione del rischio da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento e, fermo restando il termine del 31 dicembre 2020, possono essere altresì definite scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive.

8-quater. Il termine del 31 dicembre 2020 resta fermo anche nei casi in cui l'adeguamento sia eseguito secondo la nuova regola tecnica verticale definita con decreto del Ministero dell'Interno 7 agosto 2017 (Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2017) relativo alla "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139"».

101.0.1100/118

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, Eva LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

All'emendamento 101.0.1100, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. In materia di trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie, è disposta la seguente proroga di termini: all'articolo 16, comma 3 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49 e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 32 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "30 giugno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2018"».

101.0.1100/119

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI

All'emendamento 101.0.1100, all'articolo «101-bis», dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 44, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 è infine aggiunto il seguente periodo: "Per i Comuni di cui all'allegato 1 e 2 del presente decreto-legge i termini per l'approvazione del conto economico e dello stato patrimoniale redatti sulla base del principio della competenza economico-patrimoniale di cui all'Allegato 4/3 decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e del bilancio consolidato redatto sulla base del principio del bilancio consolidato di cui all'Allegato 4/4 al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 sono prorogati al 31 marzo 2018"».

101.0.1100/120

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI

All'emendamento 101.0.1100, all'articolo «101-bis», dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "2016-2019" sono sostituite dalle seguenti: "2016-2017 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2019";

b) dopo le parole: "spese di ammontare complessivo superiore" sono aggiunte le seguenti: ", nel biennio 2016-2017,";

c) dopo le parole: "media degli ultimi tre rendiconti approvati" sono aggiunte le seguenti: "e superiore, nel biennio 2018-2019, al 30 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati";

d) dopo le parole: "data di entrata in vigore della presente disposizione" sono aggiunte le seguenti: "per il biennio 2016-2017 ed entro il 31 dicembre 2017 per il biennio 2018-2019"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 230 milioni per l'anno 2018 e di 310 milioni di euro a decorrere dal 2019».

101.0.1100/121

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI

All'emendamento 101.0.1100, all'articolo «101-bis», dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 27, comma 2, lettera d) secondo periodo sostituire le parole: "30 settembre 2017" con le seguenti: "31 dicembre 2019"».

101.0.1100/122

TORRISI, VICARI, MANCUSO, PAGANO, MARINELLO, VICECONTE

All'emendamento 101.0.1100, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«9. In materia di collegamenti aerei da e per la Sicilia, al fine di consentire la riduzione dei disagi derivanti dalla condizione di insularità e assicurare la continuità del diritto alla mobilità, i benefici previsti dall'articolo 1, comma 486 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono prorogati per tutto l'anno 2018. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 20 milioni di euro nel 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

101.0.1100/123

SPOSETTI

All'emendamento 101.0.1100, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. In materia di graduatorie e assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2018, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2017", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

2) al comma 6-*quater*, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

c) all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: "negli anni 2013, 2014 e 2015" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016" e le parole: "31 dicembre 2017", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

2) al comma 4, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018": e) il termine per procedere alle assunzioni autorizzate con il decreto previsto all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è prorogato al 31 dicembre 2018;

f) all'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018",

g) all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018"».

101.0.1100/124

VICARI

All'emendamento 101.0.1100, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. In materia di graduatorie e assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2018, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli ido-

nei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2017", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

2) al comma 6-quater, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018".

c) all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: "negli anni 2013, 2014 e 2015" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016" e le parole: "31 dicembre 2017", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

2) al comma 4, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2018";

e) il termine per procedere alle assunzioni autorizzate con il decreto previsto all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è prorogato al 31 dicembre 2018;

f) all'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

g) all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018"».

101.0.1100/125

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PALERMO, PANIZZA

All'emendamento 101.0.1100, dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. In materia di graduatorie e assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore della presente

disposizione e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2018, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter del decreto-legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) dell'articolo 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2 le parole: "31 dicembre 2017", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

2) al comma 6-*quater*, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018".

c) all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: "negli anni 2013, 2014 e 2015" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016" e le parole: "31 dicembre 2017", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

2) al comma 4, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

e) il termine per procedere alle assunzioni autorizzate con il decreto previsto all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è prorogato 31 dicembre 2018;

f) all'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

g) all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018"».

101.0.1100/126

PERRONE, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, ZIZZA, TARQUINIO, BOCCARDI

All'emendamento 101.0.1100, dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. In materia di graduatorie e assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2018, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2017", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

2) al comma 6-*quater*, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

c) all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: "negli anni 2013, 2014 e 2015" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016" e le parole: "31 dicembre 2017", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

2) al comma 4, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

e) il termine per procedere alle assunzioni autorizzate con il decreto previsto all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n.232 è prorogato al 31 dicembre 2018;

f) all'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

g) all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre

2013, n. 125, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018"».

101.0.1100/127

DI BIAGIO

All'emendamento 101.0.1100, dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«9. La validità e l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di approvazione della presente legge, è prorogata fino al 31 dicembre 2018. Sono altresì prorogate, fino al 31 dicembre 2018, le graduatorie vigenti del personale dei corpi di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

101.0.1100/128

MALAN

All'emendamento 101.0.1100, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di preservare il presidio di legalità territoriale assicurato dalla Corte dei conti a tutela degli equilibri generali di finanza pubblica, nonché di contenere la scopertura organica della magistratura contabile, il termine per il collocamento a riposo dei magistrati della Corte medesima in servizio alla data del 10 dicembre 2017 e collocabili in quiescenza entro il 31 dicembre 2018 è prorogato fino all'effettiva immissione in ruolo dei nuovi magistrati nominati all'esito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018. Sono fatti salvi, in ogni caso, i collocamenti in quiescenza a domanda. Le disposizioni di cui al presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge».

101.0.1100/129

SACCONI

All'emendamento dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-bis. Al fine di preservare il presidio di legalità territoriale assicurato dalla Corte dei conti a tutela degli equilibri generali di finanza pubblica e tenuto conto dell'attuale grave scoperta organica della magistratura contabile, il termine per il collocamento a riposo dei magistrati della Corte medesima in servizio alla data del 10 dicembre 2017 e collocabili in quiescenza entro il 31 dicembre 2018 è prorogato fino all'effettiva immissione in ruolo dei nuovi magistrati nominati all'esito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018. Sono fatti salvi, in ogni caso, i collocamenti in quiescenza a domanda. Le disposizioni di cui al presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge».

101.0.1100/130

PAGLIARI

All'emendamento 101.0.1100, è aggiunto in fine, il seguente comma:

«8-bis. Nel comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito in legge, con modificazione, all'articolo 1, comma 1, della legge 25 ottobre 2016 n. 197, le parole: "gennaio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "10 gennaio 2019"».

101.0.1100/131

ORRÙ

All'emendamento 101.0.1100, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«9. (Proroga di rapporti di lavoro a tempo determinato nelle Regioni a statuto speciale) Esclusivamente per le finalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per l'anno 2018, nelle Regioni a Statuto speciale dove non risultano ancora definite le procedure previste dall'articolo 1, commi 423 e 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, i rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle stesse regioni nonché dagli enti territoriali compresi nel territorio delle stesse, in deroga ai vincoli e divieti assunzionali prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, possono essere prorogati a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appo-

sitamente individuate dalle medesime regioni attraverso misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificata dagli organi di Controllo interno. Per gli enti territoriali che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato è subordinata all'assunzione integrale degli oneri a carico della regione ai sensi dall'articolo 259, comma 10, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 20».

101.0.1100/132

ORRÙ

All'emendamento 101.0.1100, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«9. La graduatoria 814 posti di vigili del fuoco di cui al bando indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4° serie speciale, n. 90, del 28 novembre 2008 è prorogata al 31 dicembre 2018».

101.0.1100/133

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI

All'emendamento 101.0.1100, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 1, comma 470 della legge 11 dicembre 2016, n.232, ultimo periodo, le parole: "nei dodici mesi successivi al mancato invio" sono sostituite dalle seguenti: "fino al termine dell'avvenuto invio"».

101.0.1100/134

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI

All'emendamento 101.0.1100, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il termine di scadenza per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 9 comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, è sospeso e non si applicano i relativi effetti».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 240 milioni di euro per l'anno 2018 e di 320 milioni di euro a decorrere dal 2019».

101.0.1100/135

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

All'emendamento 101.0.1100, capoverso «Art. 101-bis», dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Alla legge 11 dicembre 2012, n. 224, articolo 3, comma 2, secondo periodo, le parole: "Entro tale termine", sono sostituite con le seguenti: "Entro il 5 gennaio 2019"».

101.0.1100/136

MARGIOTTA

All'emendamento 101.0.1100, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«9. Nelle materie di interesse del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è disposta la seguente proroga termini:

a) in relazione all'articolo 216, comma 19 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo XI, capo II, nonché gli allegati o le parti di allegato ivi richiamate del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 23, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

101.0.1100/137

VILLARI, Giovanni MAURO

All'emendamento 101.0.1100, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Nelle materie di interesse del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sono disposte le seguenti proroghe di termine:

a) all'articolo 1, comma 355, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, al primo periodo, le parole: "entro l'eser-

cizio finanziario 2018" sono sostituite dalle seguenti: "entro l'esercizio finanziario 2019";

b) all'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: "entro l'esercizio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "entro l'esercizio 2019"».

101.0.1100/138

CONTE, DI GIORGI, VICECONTE

All'emendamento 101.0.1100, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Nelle materie di interesse del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) all'articolo 1, comma 355, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, al primo periodo, le parole: "entro l'esercizio finanziario 2018" sono sostituite dalle seguenti: "entro l'esercizio finanziario 2019";

b) all'articolo 11 comma 14, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: "entro l'esercizio 2018" sono sostituite dalla seguenti: "entro l'esercizio 2019"».

101.0.1100/139

VICECONTE

All'emendamento 101.0.1100, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. Il termine del 30 giugno 2008 di cui al comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 è differito al 31 dicembre 2018. Le agevolazioni di cui al comma 4 del predetto decreto legislativo sono riconosciute nel limite massimo di 5 milioni di euro per il 2018. All'onere finanziario derivante dal primo periodo, pari a 5 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma, 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

101.0.1100/140

RUTA

All'emendamento 101.0.1100, dopo il comma 8, inserire il seguente:

«9. In materia di apparecchi da divertimento, è disposta la seguente proroga di termini: all'articolo 6-bis, comma 1, lettera b) del decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: "alla data del 30 aprile 2018" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 30 maggio 2018" e le parole: "265.000", sono sostituite dalle seguenti: "26.500"».

101.0.1100/141

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

All'emendamento 101.0.1100, dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Alla legge 11 dicembre 2012, n. 224, articolo 3, comma 2, secondo periodo, le parole: "Entro tale termine", sono sostituite con le seguenti: "Entro il 5 gennaio 2019"».

101.0.1100/142

VICECONTE

All'emendamento 101.0.1100, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. Al comma 4 dell'articolo 22, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "sei"».

101.0.1100/143

BONFRISCO

All'emendamento 101.0.1100, all'articolo 101-bis, comma 4, aggiungere la seguente lettera:

«c-bis. All'articolo 7, comma 9-duodevicies, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019"».
